

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.19

CAPITOLO XI

I REATI MINORI

I REATI MINORI

SOMMARIO

1.-Attentato dinamitardo alla Termoblok di Calzetta Vincenzo. 2.-Detenzione armi. 3.-Incendio baracca di Ambrogio Giovanni. 4.-Estorsione in danno di Calzetta Vincenzo. 5.-Danneggiamento auto di Scalici Gaetano. 6.-Danneggiamento auto di Sparacino. 7.-Estorsioni nella zona di Corso dei Mille. 8.-Estorsioni, danneggiamenti e incendi nella zona di Corso dei Mille. 9.-Danneggiamento ed estorsione in danno di Dominici Andrea. 10.-Rapina autotreno in danno di Marabeti Gaetano. 11.-Rapina di generi di monopolio in danno di Balsamo Vincenzo e Balsamo Giuseppe. 12.-Rapina in danno di Quadrini Luigi. 13.-Furto in danno di Bracco Salvatore. 14.-Furti gioiellerie Pisano e Barrale e ricettazione. 15.-Furto al deposito di vini di Piraino Edoardo e tentativo di estorsione.

16.-Rapina in danno della Pronto Credito s.r.l.
17.-Lesioni ad autista di autocorriera.
18.-Danneggiamento autobus ditta Pecoraro e rapina
Bellia Benedetto. 19.-Estorsione e danneggiamento nei
confronti di Brambilla Augusto. 20.-Rapina alla ditta
Colibri' s.r.l. 21.-Lesioni in danno di Manca
Salvatore. 22.-Furto autovettura di Valentino Pietro.
23.-Rapina vagone postale stazione ferroviaria
Villabate-Ficarazzelli. 24.-Rapina presso Ufficio
raccomandate Poste-Ferrovie di Palermo. 25.-Minacce a
Procaccianti Paolo. 26.-Tentativo di estorsione in
danno della pizzeria New York Place. 27.-Reati
concernenti le armi ascritti a Marchese Antonino.
28.-Reati concernenti le armi. 29.-Reati concernenti
le armi e gli esplosivi ascritti a Greco Michele e
Salvatore. 30.-Ricettazione continuata ascritta a Di
Pace Giuseppe. 31.-Ricettazione continuata ascritta a
Liistro Giovanni. 32.-Ricettazione ascritta ad
Altadonna Francesco e Randazzo Giuseppe.
33.-Ricettazione dollari U.S.A. e traffico di valuta.
34.-Ricettazione e favoreggiamento personale di
Randazzo Faro. 35.-Furto nell'abitazione di La Malfa
Giuseppe. 36.-Furto di energia elettrica raffineria di
via Messina Marine. 37.-Estorsione in danno di Vitale

Giovanni. 38.-L'esodo di Ciaculli. 39.-Furto
motocicletta di Di Fede Giorgio. 40.-Falso della carta
d'identita' rilasciata a Rotolo Salvatore. 41.-Reati
di falso patente di guida commessi da Fici Giovanni.
42.-Reati di falso e ricettazione patenti di guida
commessi da Marsalone Salvatore. 43.-Istigazione alla
pazzia di Sinagra Vincenzo cl.1956. 44.-Reati di
calunnia e di autocalunnia ascritti a Durante Samuele.
45.-Favoreggiamento personale commesso da La Malfa
Gaspere. 46.-Reati di favoreggiamento personale.
47.-Reati di falsa testimonianza. 48.-Calunnia ed
altro commessi da Spinoni Giuseppe.
49.-Favoreggiamento personale commesso da Randazzo
Giuseppe e Altadonna Francesco. 50.-Ricettazione.
51.-Contrabbando Chimera Vittorio.

1.-ATTENTATO DINAMITARDO ALLA TERMOBLOK DI CALZETTA
VINCENZO - CAPI 270-271-272

Gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore cl. 1927, Marchese Filippo, Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Spadaro Tommaso, Spadaro Vincenzo, Tinnirello Benedetto, Tinnirello Gaetano, Federico Domenico, Greco Giuseppe (cl.1952), Prestifilippo Mario Giovanni, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro in concorso ascritti ai capi 270-271-272 dell'epigrafe.

Il giorno 6 maggio 1983 un'esplosione, avvenuta all'interno dei locali della TERMOBLOK s.r.l., siti in Via Salvatore Cappello n. 11, distruggeva un macchinario elettronico della stessa societa' causando danni per circa duecentomilioni di lire (Vol.28 f.413614).

A seguito delle espletate indagini emergeva che titolari della TERMOBLOK erano i fratelli di Calzetta Stefano, i quali, interrogati dal magistrato della locale Procura della Repubblica,

negavano di aver ricevuto qualsiasi minaccia e sostenevano, altresì, di non sapere se il citato episodio di cui erano rimasti vittime andava collegato con le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal loro fratello.

Formalizzata l'istruzione i nominati imputati venivano tratti in giudizio per rispondere dei reati loro contestati ai citati capi 270-271-272 dell'epigrafe, nella convinzione che il citato episodio altro non fosse che la immediata ed inequivoca risposta dell'organizzazione criminale alle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano.

Cio' premesso, occorre anzitutto rilevare che le acquisite risultanze processuali in ordine alla posizione dell'imputato Federico Domenico sono, a giudizio di questa Corte, del tutto carenti.

Difatti, in primo luogo, non risulta che Federico Domenico svolgesse, nell'ambito dell'organizzazione un ruolo, per così dire, "militare", ne', tantomeno, emerge che egli fosse titolare di un tale potere di influenza sul territorio delle cosche, tale da poter deliberare, sia pure insieme ad altri, un atto punitivo di tale portata.

Cio' posto l'unico elemento che rimarrebbe a carico di Federico Domenico va rinvenuto nella

circostanza che egli appartiene all'organizzazione criminale fatta oggetto delle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano; il che, nell'assoluta carenza di ogni altro elemento probatorio a suo carico, non puo' non condurre all'affermazione della sua completa innocenza e, quindi, all'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Per quanto concerne, invece, tutti gli altri coimputati, le acquisite risultanze processuali, in ordine all'episodio in esame, evidenziano l'esistenza di concreti elementi a loro carico, i quali, tuttavia, non risultano adeguatamente riscontrati o, comunque, suffragati da ulteriori elementi di prova, in assenza dei quali e' impossibile formulare un giudizio di piena colpevolezza cosi' come di completa innocenza, giustificandone cosi' l'assoluzione con la formula del dubbio.

Invero, l'attentato compiuto ai danni dei fratelli Calzetta ben puo' ricollegarsi alle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano, sia perche' la "collaborazione" di Calzetta Stefano inizia il 12/3/1983 e, dopo neanche due mesi, il 6/5/1983, si verifica la nominata esplosione; sia perche' va escluso che l'attentato avesse finalita'

estorsive, posto che, per esplicita ammissione di Calzetta Vincenzo (Vol.28 f.413651), i Calzetta gia' pagavano un "pizzo" di L.300.000.

Ne', peraltro, il rigido controllo del territorio esercitato dalle cosche, avrebbe consentito inserimenti "esterni" di altri gruppi criminali dediti alle estorsioni.

Nondimeno, se puo' apparire chiara la finalita' punitiva e di avvertimento dell'episodio in esame, essa, da sola, non puo' condurre all'affermazione della piena colpevolezza dei citati imputati.

Invero, il generico riferimento al fatto che le dichiarazioni di Calzetta Stefano ledevano gli interessi criminali dei citati imputati dovrebbe essere suffragato da circostanze o ulteriori indizi che sul piano della condotta materiale offrano la conferma di quanto dedotto dal Giudice Istruttore

Ma di tali riscontri negli atti processuali non v'e' traccia; per cui l'individuazione del movente del citato attentato, che indubbiamente rappresenta un serio elemento a carico degli imputati, non puo' da sola fornire piena prova della loro responsabilita', giustificandone, quindi, l'assoluzione per insufficienza di prove.

2.-DETENZIONE ARMI - CAPO 273

Calzetta Stefano (Vol.11 f.30) riferiva di aver appreso direttamente da Matranga Giovanni che Alfano Paolo "U Zappuni" si era risentito con lui per il fatto che Virzi' Salvatore ed esso Matranga Giovanni avevano regalato quattro revolver cal.38 nuovi a Tinnirello Gaetano della Edilceramica, mentre un quinto revolver, che l' Alfano Paolo aveva chiesto per se', era stato regalato a Zanca Carmelo.

Di tale reato tratta la scheda personale di Matranga Giovanni cui si rinvia.

3.-INCENDIO BARACCA DI AMBROGIO GIOVANNI - CAPO 274

Calzetta Stefano (Vol.11 f.33) riferiva dei contrasti fra il gruppo Zanca e Ambrogio Giovanni (successivamente ucciso) e, in particolare, riferiva che, qualche anno prima, Zanca Pietro (cl.1938) e Alfano Pietro avevano incendiato il deposito di rottami di Ambrogio Giovanni.

Per la trattazione di questo episodio si rimanda alla scheda personale di Zanca Pietro (cl.1938).

4.-ESTORSIONE IN DANNO DI CALZETTA VINCENZO -CAPO 275

Per quanto concerne il reato contestato al capo 275 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio gli imputati Vernengo Pietro, Zanca Carmelo, Alfano Paolo, Zanca Pietro cl.1931 e Zanca Salvatore.

Si tratta dell'estorsione subita da Calzetta Vincenzo, contitolare assieme ai suoi fratelli della Termoblok s.r.l. di via Salvatore Cappello n.11, nonche' fratello del noto Calzetta Stefano, anch'esso imputato in codesto procedimento penale.

Invero, il Calzetta, narrando delle sue attivita' illecite che, a suo dire, andavano attribuite al clan facente capo ai fratelli Zanca di piazza Scaffa, specificava che costoro erano anche responsabili di una serie di estorsioni poste in essere nelle zone di loro "competenza", tra cui andava annoverata anche quella in danno di suo fratello Calzetta Vincenzo.

A tal proposito il Calzetta Stefano dichiarava che, benché egli fosse amico fin

dall'infanzia degli Zanca, lo stesso Zanca Carmelo gli aveva fatto presente che anche i suoi fratelli avrebbero dovuto pagare il "pizzo" e che, grazie all'intervento di Vernengo Pietro, era stata convenuta la somma di L.300.000 mensili, malgrado il disappunto di Zanca Carmelo, che pretendeva una cifra superiore.

Aggiungeva, inoltre, il Calzetta Stefano che le trattative erano state subdolamente iniziate da Alfano Paolo e che la somma convenuta veniva pagata da lui stesso il giorno 10 di ogni mese a Zanca Carmelo ovvero allo stesso Alfano Paolo.

Il Calzetta Stefano chiariva, inoltre, che era stato lui stesso ad informare il fratello maggiore Calzetta Vincenzo, precisando altresì che non gli aveva specificato chi erano i destinatari della somma stessa.

Precisava, infine, che, in assenza di Zanca Carmelo e Alfano Paolo, la suddetta somma era stata consegnata a Zanca Salvatore ovvero a Zanca Pietro cl.1931 (Vol.11 f.402852).

In conseguenza di tali dichiarazioni venivano esperite le indagini di rito, a seguito delle quali la

locale Procura della Repubblica assumeva a sommarie informazioni testimoniali la presunta vittima di tale estorsione, Calzetta Vincenzo (Vol.28 f.413651).

Costui confermava quanto asserito dal fratello Calzetta Stefano, dichiarando testualmente: "effettivamente a partire dal mese di ottobre del 1982 (se mal non ricordo) e fino al mese di marzo del c.a., cioè' fino a quando mio fratello Calzetta Stefano si e' allontanato, ha corrisposto la somma di L.300.000 mensili quale "pizzo" imposto alla mia fabbrica di manufatti.

A riguardo debbo precisare che, in effetti, tale somma io la consegnavo in denaro contante a mio fratello Calzetta Stefano, che non so, poi, a chi la consegnava.

Infatti, il cennato Calzetta Stefano mi si era un giorno presentato dicendo che alla fabbrica era stato imposto un "pizzo" di L.300.000 al mese che avrebbe provveduto a far recapitare egli stesso" (Vol.28 f.413651).

Peraltro, tali dichiarazioni, malgrado un certo atteggiamento reticente ed omertoso al dibattimento, che la Corte ha giustificato col clima di intimidazione diffusa, derivante dalla sola presenza

in aula degli imputati, sono state alla fine, dopo numerose sollecitazioni e contestazioni del Presidente, genericamente e sostanzialmente confermate.

Pertanto, le dichiarazioni accusatorie di Calzetta Stefano hanno trovato puntuale conferma sulla materialita' del fatto.

In relazione alle posizioni personali dei singoli imputati va osservato che nessun dubbio sussiste circa l'affermazione della responsabilita' degli imputati Zanca Carmelo, Alfano Paolo e Zanca Pietro cl.1931.

Invero, per quanto concerne Zanca Carmelo e Alfano Paolo, occorre rilevare che costoro, come puo' rilevarsi dalle rispettive schede personali, rivestivano un ruolo preminente nell'ambito della loro "famiglia" di appartenenza ed e' certamente da escludere (alla luce delle cognizioni sulla struttura e sul funzionamento dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra") che il "pizzo" pagato da Calzetta Vincenzo, la cui azienda era ubicata proprio nel territorio da essi controllato, potesse essere imposto da altri.

Le dichiarazioni di Calzetta Stefano, che appaiono riscontrate sia da quelle del fratello

Vincenzo che da quelle di tutti gli imputati "collaboratori" sulla sistematica, capillare ragnatela di estorsioni ai danni di qualsiasi impresa ed esercizio commerciale, soprattutto nella zona di "Corso dei mille" (v. dichiarazioni di Buscetta, Contorno, Marsala e specificatamente Sinagra) offrono quindi piena prova della loro responsabilita'.

Parimenti provata risulta la responsabilita' di Zanca Pietro cl.1931, al quale il Calzetta Stefano assume di avere consegnato una volta la rata del "pizzo", parte in contante e parte con un assegno, ceduto al fratello da un cliente e da lui firmato per girata (Vol.11 f.40).

Circa i problemi sull'attendibilita' di Calzetta, si rinvia al capitolo I, ove l'argomento e' trattato in maniera piu' approfondita; in questa sede e' sufficiente ricordare in sintesi che la Corte ha ritenuto di conferire la massima credibilita' al Calzetta, allorché riferisce fatti caduti sotto la sua diretta percezione e di richiedere precisi e obiettivi riscontri allorché il medesimo riferisce fatti e giudizi frutto delle sue personali elucubrazioni mentali.

Pertanto, per il reato precisato al capo d'imputazione n.275 dell'epigrafe va affermata la responsabilita' degli imputati Zanca Carmelo, Alfano Paolo e Zanca Pietro cl.1931, i quali, peraltro, sono stati condannati anche per il reato di partecipazione all'associazione "Cosa Nostra".

Per quanto concerne la posizione dell'imputato Vernengo Pietro, va osservato che costui viene indicato dal Calzetta Stefano come colui che interviene nei confronti dello Zanca Carmelo al fine di imporre un "pizzo" ragionevole, viste le pessime condizioni in cui versava l'azienda dei Calzetta.

Orbene, tale intervento del Vernengo nella vicenda de quo, se da un lato costituisce un serio elemento a suo carico (anche in relazione alla sua posizione di spicco nell'ambito dell'organizzazione, tale da poter imporre ad un personaggio di rilievo come lo Zanca Carmelo la misura del "pizzo" da pagare), dall'altra non puo', in assenza di ulteriori riscontri, fornire piena prova della sua colpevolezza, non potendosi escludere con certezza che egli sia intervenuto nella vicenda per spirito di semplice amicizia nei confronti dei Calzetta (con cui da

sempre era in ottimi rapporti), senza per questo avere un diretto interesse nella realizzazione dell'estorsione di cui si e' detto.

Pertanto, quest'ultimo, in relazione a quanto contestatogli al capo 275 dell'epigrafe va assolto per insufficienza di prove.

Parimenti, per quanto concerne la posizione di Zanca Salvatore, va osservato che la circostanza che Calzetta Stefano lo indichi come uno di quelli cui egli stesso una volta aveva consegnato il "pizzo" per farlo recapitare a Zanca Carmelo, non puo', in assenza di ulteriori riscontri sulla conoscenza da parte dell'imputato della provenienza del denaro e tenuto conto della intervenuta assoluzione dai reati associativi, fornire piena prova della sua partecipazione sotto il profilo psicologico al delitto de quo, giustificandone l'assoluzione con la formula del dubbio.

5.-DANNEGGIAMENTO AUTO DI SCALICI GAETANO - CAPO 278

Calzetta Stefano (Vol.11 f.32) riferiva ampi particolari sull'omicidio di Scalici Gaetano, e, in particolare, precisava che, qualche tempo prima del delitto, Tinnirello Lorenzo (cl.1938) aveva forato i quattro pneumatici dell'auto dello Scalici Gaetano.

Dell'episodio tratta la parte dedicata alla posizione dell'imputato Tinnirello Lorenzo (cl.1938).

6.-DANNEGGIAMENTO AUTO SPARACINO - CAPO 279

Calzetta Stefano (Vol.11 f.53) riferiva un episodio di un danneggiamento consumato da Zanca Giovanni in sua presenza.

Circa tre anni prima, lo Zanca Giovanni, mentre essi si trovavano ai bagni Virzi', gli aveva chiesto di accompagnarlo in Via Siracusa. Ivi giunti, lo Zanca Giovanni aveva estratto un acuminato coltello e con lo stesso aveva bucato le ruote di una Fiat 128 ivi parcheggiata. Gli aveva, quindi, spiegato che aveva voluto danneggiare l'auto di una certa Sparacino, impiegata presso la SATRIS, la quale aveva avuto un diverbio con Milillo Nives, una ragazza con la quale lo Zanca Giovanni aveva una relazione.

L'episodio e' stato confermato dalla Sparacino ed anche dalla Milillo Nives, la quale ha altresì aggiunto di aver conosciuto sia Zanca Giovanni che Calzetta Stefano, con i quali, così' come riferito dallo stesso Calzetta Stefano, era andata alcune volte a Piano Battaglia e ad Acireale.

Di tale reato tratta la scheda personale di
Zanca Giovanni cui si rinvia.

7.-ESTORSIONI NELLA ZONA DI CORSO DEI MILLE - CAPI
280-285

Marchese Filippo, Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952, Rotolo Salvatore e Alfano Paolo sono stati rinviati al giudizio di questa Corte per rispondere anche dei reati di cui ai capi d'imputazione compresi tra il n. 280 e 285 dell'epigrafe.

Si tratta di tutta una serie di danneggiamenti e tentate estorsioni, nonche' di alcuni reati connessi (detenzione illegale e porto abusivo di materie esplodenti), tutti verificatisi durante un limitato arco temporale (luglio-agosto 1982) e nell'ambito di una precisa zona di influenza mafiosa, il quartiere Brancaccio-Corso dei Mille, dove, come gia' dimostrato, dominava incontrastata l'omonima cosca, capeggiata da Marchese Filippo e di cui i citati imputati erano membri attivi.

Cio' premesso, in relazione a tali capi d'imputazione sono necessarie alcune considerazioni

d'ordine generale che contribuiscono, in maniera decisiva, alla dimostrazione delle responsabilita' penali dei nominati imputati in ordine ai singoli episodi di cui si trattera' adesso.

Orbene, come si e' gia' dimostrato, il ferreo controllo del territorio esercitato dalle cosche nelle zone di loro "competenza", che nel caso di specie vanno individuate proprio nel quartiere Brancaccio-Corso dei Mille, fa si' che nell'ambito di dette zone ogni forma di attivita' criminale di un certo rilievo e' monopolio della cosca stessa.

Cio' vale in maniera particolare per le attivita' di danneggiamenti e minacce volte ad ottenere il pagamento di indebite somme di danaro da parte degli imprenditori operanti in dette zone (c.d. "pizzo" o "protezione").

Com'e' noto, infatti, l'attivita' estorsiva rappresenta una delle piu' emblematiche manifestazioni del potere mafioso in termini di controllo del territorio; e costituisce altresì un cospicuo mezzo di "finanziamento" delle singole "famiglie".

Cio' posto, e' certamente impensabile, come esattamente osserva il G.I., che tale attivita' possa sfuggire al rigido controllo della cosca nell'ambito del cui territorio viene posta in essere.

Peraltro, questa circostanza e' confermata anche dal fatto che, durante il periodo della c.d. "guerra di mafia", tale attivita' ha subito una repentina recrudescenza, dovuta, senza dubbio alcuno, alla necessita' delle "famiglie" di reperire ingenti somme di danaro; ed e' proprio in questo periodo che gli episodi criminosi in esame si sono verificati.

Detto questo, occorre rilevare che la veridicita' e la fondatezza di questi argomenti e' ulteriormente confermata dalle dichiarazioni rese in proposito da Sinagra Vincenzo cl.1956, che qui di seguito verranno richiamate.

Peraltro, circa l'attendibilita' delle citate dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, va preliminarmente rilevato che le stesse risultano riscontrate, non solo con riferimento ai singoli episodi, ma, anche in linea generale posto che, proprio lo stesso Sinagra Vincenzo cl. 1956 ha consentito l'individuazione del famigerato covo di piazza S.Erasmo, dove sono stati rinvenuti una serie di ordigni esplosivi pronti per l'uso, dello stesso tipo di quelli impiegati nei citati attentati.

Cio' premesso, passando ad esaminare i singoli episodi, in ordine ai danneggiamenti ed alle tentate

estorsioni contestate a Marchese Filippo, Sinagra Antonio cl.1959, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952 e Rotolo Salvatore, va osservato quanto segue.

Il 30/7/1982, intorno alle ore 23,15, l'esplosione di un ordigno danneggiava il negozio di proprieta' di Barone Giovanni, sito in Via Lincoln 146, causando altresì danni ad alcune autovetture parcheggiate nelle adiacenze (Vol.18/F f.014487-014488).

Pochi giorni dopo, il 10/8/1982, verso le ore 23,00, un'altra esplosione danneggiava il negozio di ceramiche sanitarie di proprieta' di D'Amico Simone e La Franca Pasquale, sito in via Sabatini, causando danni anche ad una vettura parcheggiata nei pressi (Vol.18/F f.014490).

Infine, nella notte tra il 10 e l'11/8/1982, verso le ore 00,08 (Vol.19/F f.014765), una ulteriore esplosione danneggiava l'autosalone di Calderone Onofrio, sito in via A. Diaz 47/A, nonche' alcune vetture esposte per la vendita (Vol.18/F f.014491).

In ordine a quest'ultimo episodio va, peraltro, rilevato che la discordanza esistente tra il rapporto giudiziario (Vol.19/F f.014762) ed il capo d'imputazione n.282 circa la data in cui tale episodio

si e' realizzato, e' del tutto insignificante, posto che il fatto "de quo" si e' verificato pochi minuti dopo la mezzanotte del giorno 10/8/1982.

A tali episodi facevano seguito, ai danni delle stesse vittime, anche reiterate minacce a mezzo del telefono e cospicue richieste estorsive (Vol.19/F f.014793).

Orbene, in ordine a tali fatti, occorre rilevare, in primo luogo, che la chiamata in correita' effettuata in proposito da Sinagra Vincenzo cl.1956 (Vol.1/F f.011873-011874), appare sufficientemente riscontrata dagli accertamenti di P.G., dai quali si traggono precisi elementi di conferma circa le modalita', i tempi, i luoghi e le vittime delle azioni criminose descritte.

Il Sinagra, infatti, afferma che, assieme agli indicati correi, ha "messo una serie di bombe sempre per conto della cosca a chi non voleva pagare il pizzo", indicando esattamente la collocazione degli esercizi commerciali ("da Barone in via Lincoln.... nel negozio di rubinetterie di Franco e D'Amico.... e in una traversa di piazza Torrelunga verso il mare in un negozio di automobili"), nonche' la successione
n e l t e m p o (" . . . d a

Barone... poi nel negozio di Franco e D'Amico.... la stessa sera.... in un negozio di automobili).

Orbene, l'esattezza di tali riferimenti che non possono essere conosciuti nella loro stretta consequenzialita' cronologica se non da chi vi abbia effettivamente partecipato, dimostra, ancora una volta, l'attendibilita' di Sinagra Vincenzo (cl.1956) al riguardo.

Peraltro, lo stesso imputato afferma, nell'ammettere le proprie responsabilita', che tali attentati dinamitardi avevano precise finalita' estorsive, dato che gli ordigni esplosivi venivano collocati ai danni di coloro che non volevano pagare il "pizzo".

Del resto, emerge ictu oculi che i citati tentativi di estorsione altro non sono se non l'evidente causale ed il naturale epilogo degli episodi di danneggiamento, per cui le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) forniscono soltanto un'ulteriore conferma a quanto efficacemente riferito al dibattimento (Ud.Vol.34 f.013492 e segg.) da Contorno Salvatore sull'attivita' estortiva "a tappeto" da parte di tutte le "famiglie" mafiose, espressione di quella sovranita' territoriale carattere peculiare di "Cosa Nostra".

Peraltro, vale la pena di aggiungere, che tali aspetti dell'attivita' delinquenziale delle cosche sono stati ribaditi da Marsala Vincenzo come imperanti anche in provincia e da Buscetta Tommaso per quanto concerne la citta' di Palermo.

Pertanto, alla luce di tali elementi, da sempre intuiti, ma giammai resi processualmente palesi, se non soltanto ora attraverso le dichiarazioni concordi ed unanimesi di tutti gli imputati collaboratori facenti parte dell'associazione criminosa "Cosa Nostra", della quale hanno svelato i piu' riposti segreti, si puo' tranquillamente affermare che la cosca di Corso dei Mille e Marchese Filippo in particolare non avrebbe consentito a nessuno di tentare autonomamente estorsioni nell'ambito del suo "territorio".

Pertanto, le citate dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), che ha personalmente partecipato ai fatti delittuosi, indicando i suoi correi e con estrema precisione tutti i particolari delle azioni delittuose, inquadrate in un contesto piu' generale, forniscono, a giudizio di questa Corte, piena prova della colpevolezza dei citati imputati i quali vanno tutti condannati per i reati loro ascritti ai capi 282 e 283 dell'epigrafe.

Inoltre, le medesime argomentazioni valgono a fornire piena prova della responsabilita' di Marchese Filippo, Sinagra Vincenzo (cl.1952), Rotolo Salvatore ed Alfano Paolo, in ordine a quanto loro ascritto ai capi 284 e 285 dell'epigrafe.

Si tratta, in primo luogo, dei danneggiamenti subiti dalla Max Majer Duco s.p.a., di via Messina Montagne n. 8, a seguito di una esplosione, verificatasi il 31/7/1982 (Vol.18/F f.014488), che causava rilevanti danni patrimoniali (Vol.18/F bis f.14836 e segg.); nonche' della tentata estorsione ai danni della stessa societa' (Vol.18/F bis f.014841).

Invero, l'attentato dinamitardo compiuto ai danni della Max Majer Duco, anche questa volta, era finalizzato all'estorsione; tant'e' vero che esso era stato seguito da reiterate minacce telefoniche (Vol.18/F bis f.014841) che vi facevano espresso riferimento e che erano volte a costringere un dipendente della societa', Ricotta Vito, a pagare, per conto della stessa, l'ingente somma di L. 100.000.000.

Del resto, non si vede come avrebbe potuto essere diversamente, posto che la citata societa' si

trova ubicata nel cuore della zona dove, come gia' detto, in quel periodo si era scatenata una vera e propria campagna di estorsioni ai danni degli imprenditori.

Appare dunque evidente che anche la Max Majer Duco e' stata vittima delle azioni criminali della cosca di Corso dei Mille.

Peraltro, di cio' si ha conferma nelle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (cl.1956) il quale, nell'indicare i citati imputati quali autori dell'episodio de quo, riferisce altresì che anche questo attentato e' stato compiuto a fini estorsivi dalla citata cosca di Corso dei Mille.

Riepilogando, dunque, la prova della piena colpevolezza dei nominati imputati in ordine ai fatti de quo e' fornita, da un lato dalle considerazioni di ordine generale sopra svolte e che qui vanno interamente riportate, e dall'altro, come gia' detto, dalle dichiarazioni fatte in proposito da Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale indica (Vol.1/F f.012083), quali autori materiali, oltre che i consueti Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo (cl.1952), anche Petru "U Zappuni", vale a dire Alfano Paolo, che con tale nomignolo era conosciuto.

Anche qui e' superfluo aggiungere che la responsabilita' di Marchese Filippo, come gia' detto, discende dal fatto che egli e' il "rappresentante" della "famiglia" e che gli autori materiali dei reati in esame sono solamente i fedeli esecutori dei suoi ordini.

Pertanto, tutti i nominati imputati, a giudizio di questa Corte, sono colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 284 e 285 dell'epigrafe oltre che dei connessi reati di detenzione illegale e porto abusivo di materie esplodenti ed ordigni esplosivi, specificati ai capi 280 e 281 dell'epigrafe, per i quali tutti costoro vanno condannati alle pene che saranno indicate nelle rispettive singole posizioni processuali.

8.-ESTORSIONI, DANNEGGIAMENTI E INCENDI NELLA ZONA DI
CORSO DEI MILLE - CAPI DA 286 A 302 E DA 305 A 315

Marchese Filippo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere anche dei reati di cui ai capi da 286 a 302 e da 305 a 312 dell'epigrafe.

Si tratta di una ulteriore sequenza di danneggiamenti e tentate estorsioni aventi caratteristiche identiche, per quanto concerne le modalita', i tempi e i luoghi delle azioni criminose, agli episodi di eguale natura contestati allo stesso imputato, in concorso con altri, ai capi da 280 a 285, di cui si e' gia' trattato e per i quali costui e' stato, da questa Corte, ritenuto colpevole.

E' quindi del tutto evidente che le considerazioni d'ordine logico svolte in relazione a quegli episodi vanno qui interamente richiamate.

In estrema sintesi va solo ribadito che il rigido controllo del territorio da parte delle singole "famiglie", particolarmente per quanto riguarda le attivita' criminali finalizzate alle estorsioni,

nonche' la gia' dimostrata indiscussa posizione del Marchese Filippo di "rappresentante" della "famiglia" di Corso dei Mille, costituiscono l'elemento decisivo per l'affermazione della piena colpevolezza di quest'ultimo in ordine ai citati reati.

Peraltro, l'esattezza di tali argomentazioni risulta confermata anche da quanto riferito da Sinagra Vincenzo (cl.1956), componente, come gia' dimostrato, della medesima cosca, nonche' fedele servitore degli ordini impartiti dal Marchese Filippo.

Difatti, il Sinagra, sentito in ordine a tali episodi, si dice certo che si tratti di fatti avvenuti nella zona di pertinenza di Marchese Filippo il quale fruiva dei proventi delle corrispondenti estorsioni.

Ne', come gia' dimostrato, avrebbe potuto essere diversamente, posto che e' certamente impensabile che la cosca di Corso dei Mille avrebbe consentito ad altri di tentare nel proprio "territorio" una serie cosi' numerosa (come quella che qui si esamina) di estorsioni.

Cio' premesso, quanto sopra esposto giustifica l'esigenza di esporre complessivamente i singoli

episodi de quibus, poiche' una trattazione particolare di ognuno di essi risulterebbe fuorviante ai fini del giudizio, posto che, come si vedra', ciascun fatto e' espressione di una complessiva attivita' criminale che, per univocita' di contesto, di tempo, di luoghi e modalita' dell'azione, non puo' essere che valutata unitariamente.

Peraltro, dalla stessa esposizione dei fatti, che qui di seguito verra' svolta, si ha conferma di quanto sostenuto sopra.

Invero, tra l'8 e il 20 luglio 1982, i titolari della s.p.a. Di Cristofalo Argenteria, sita in via Favier n.4, (capo d'imputazione n.286) venivano fatti oggetto di ripetute minacce a mezzo del telefono, volte ad ottenere l'indebito pagamento dell'ingente somma di L. 200.000.000 (Vol.18/F f.014735-014490-014491).

Il contenuto inequivoco e consueto di tali minacce ("preparate 200.000.000 altrimenti salterete in aria tutti quanti"), nonche' l'ubicazione della citata societa', in pieno rione Brancaccio in quella stessa via Favier gia' teatro di numerosi attentati dinamitardi a fini estorsivi, evidenza, senza dubbio alcuno, la provenienza del tentativo di estorsione.

Inoltre, tra il mese di maggio e il 16 giugno 1982, il titolare dei calzaturifici Baby Shoe e Baby Brummel, Morello Angelo, riceveva ripetute minacce a mezzo del telefono da un ignoto, qualificatosi D'Angelo da Misilmeri e poi D'Angelo da Trapani, il quale gli intimava di preparare 50.000.000 altrimenti "sarebbe finita male" (Vol.18/F f.014523-014496).

Puntuale giungeva la conferma della serietà delle citate minacce, posto che il 17 dicembre 1982, veniva appiccato il fuoco alla saracinesca dell'edificio di via Buonriposo n°65, di proprietà di Morello Salvatore, sede dei citati calzaturifici (capo d'imputazione n.288).

Peraltro, la natura dolosa di tale episodio risulta provata sia dal ritrovamento sul luogo da parte della polizia di un secchio di plastica completamente bruciato, ancora odorante di benzina (Vol.18/F f.014496), sia dalla deposizione testimoniale resa da Marsiglia Grazia (Vol.18/F bis f.014746) la quale ha notato, de visu, gli ignoti autori materiali del delitto.

In ordine a tale episodio va rilevato che il fatto che esso sia contestato nel capo di imputazione

n. 288 come avvenuto il 17 giugno 1983 e non come verificatosi il 17 giugno 1982, e' da addebitarsi ad un mero errore materiale, il quale, in questa sede, non riveste alcun rilievo, posto che l'episodio de quo e' stato esattamente contestato nell'Ordine di Cattura n.289/83 del 2/1/1984 della locale Procura della Repubblica.

Il 7 luglio 1982, verso le ore 23,30, l'esplosione di un ordigno danneggiava la centralina di erogazione del gas della s.p.a. Salerno Poligrafica, (capo d'imputazione n.289) sita in via Corleone n.4, provocando altresì danni alla tettoia in eternit ad essa relativa (Vol.18/F f.014484-014715).

Pochi giorni dopo, alle ore 17.00 del 19 luglio 1982, puntuale giungeva la minaccia telefonica per mezzo della quale un ignoto interlocutore, facendo riferimento all'attentato del 7 precedente, intimava all'amministratore unico della citata societa', Salerno Antonino, (capo d'imputazione n.290) di pagare 200.000.000 (Vol.18/F f.014720).

Lo stesso giorno Salerno Antonino riconosceva la voce dell'ignoto suo interlocutore ascoltando un'ulteriore telefonata estorsiva pervenuta al titolare della cereria Gange s.p.a. (di cui si dira' in seguito) e da quest'ultimo registrata.

Peraltro, appare evidente che anche quest'ultima circostanza offre un'ulteriore conferma del fatto che i reati de quibus venivano commessi sempre dagli stessi individui, che altri non potevano essere che gli accoliti della cosca di Corso dei Mille, che imperversava in quelle stesse zone, capeggiata da Marchese Filippo.

Ancora, l'11 luglio 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava la cabina di dosaggio della centrale di betonaggio della s.p.a. Calcestruzzi, sita nel rione Brancaccio di Via Ducrot n.17, (capo d'imputazione n.291) causando danni per circa 50.000.000 di lire (Vol.18/F f.014501-014485).

Il giorno successivo (12 luglio 1982), puntuale giungeva una telefonata estorsiva (capo d'imputazione n.292) presso la sede della citata societa' da parte di un anonimo interlocutore, il quale chiedeva dell'Ing. Bini Giovanni, direttore per la Sicilia della citata societa', e, quindi, lasciava all'impiegato Gargano Onofrio, che aveva ricevuto la chiamata, un messaggio dal tenore inequivocabile: "dica di preparare 300.000.000 che vi faremo sapere noi le modalita' per la consegna" (Vol.18/F f.014485-014501).

Il 12 luglio 1982, intorno alle ore 13.15, i titolari della cereria Gange s.p.a., sita in via Favier n.15, venivano fatti oggetto di un tentativo di estorsione ad opera di un ignoto interlocutore, il quale, minacciando attentati dinamitardi, intimava loro di preparare 250.000.000 e di attendere ulteriori istruzioni (Vol.18/F f.014503).

Il giorno successivo (13 luglio 1982) l'esplosione di un ordigno danneggiava seriamente i locali della citata societa'.

A tale episodio faceva seguito, tra il 12 luglio e il 28 agosto 1982, una ulteriore richiesta di danaro a mezzo di una telefonata anonima, la quale, peraltro, veniva registrata da uno dei titolari della stessa societa' (Vol.18/F f.014486).

Infine, il 28 agosto 1982, l'esplosione di un ordigno provocava la completa distruzione a causa di un violento e vasto incendio della cereria Gange s.p.a. (capi 293 e 294).

Il 17 luglio 1982, alle ore 17, l'esplosione di un ordigno distruggeva due furgoni della s.r.l. Depositi Parmalat Alimentari, sita in via Ingam n.16 Zona Industriale Brancaccio, e danneggiava altresì altri 5 automezzi carichi di merce della citata

societa' (capo d'imputazione n.295), causando danni per circa 50.000.000 di lire (capo 295, Vol.18/F f.014486-014487-014742).

Nel periodo compreso tra giugno e luglio 1982, pervenivano presso la sede della Ferramenta Gange s.p.a. (da non confondere con la cereria Gange di cui si e' gia' trattato), sita in Corso dei Mille n.11, due telefonate dal contenuto estorsivo, tramite le quali un anonimo interlocutore richiedeva a Gange Umberto, contitolare della citata societa', la consegna di L.200.000.000 (Vol.18/F f.014487).

Il giorno 28 luglio 1982, alle ore 01.30 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie e i vetri interni della citata societa' (capi d'imputazione n.296 e 297, Vol.18/F f. 014487).

Il 31 luglio 1982, intorno alle ore 22.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie del negozio di abbigliamento di Cannizzaro Giovanna, sito in via Lincoln n.58, causando altresì danni a due autovetture parcheggiate nei pressi (capo d'imputazione n.298 Vol.18/F f.014488 Vol.18/F bis f.014769).

Il 14 agosto 1982, alle ore 20.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava la sede della Max Majer Duco

s.p.a., sita in via Messina Montagne n.8 (gia' in precedenza fatta oggetto di attentati dinamitardi, (v.capi d'imputazione n.284 e 285, Vol.18/F f.014489).

In ordine a tale episodio, occorre rilevare che nel capo d'imputazione n. 299 esso risulta erroneamente contestato il 4 agosto 1982, anzicche' il 14 agosto 1982; nondimeno, l'episodio de quo deve ritenersi in ogni caso correttamente contestato, dato che risulta con la giusta data indicato nell'ordine di cattura n.289/83 del 2 gennaio 1984 della locale Procura della Repubblica.

Inoltre, nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 4 novembre 1982, Ricotta Vito, responsabile per la zona di Palermo della stessa Max Majer Duco, veniva piu' volte minacciato a mezzo del telefono da un anonimo interlocutore, il quale, facendo riferimento ai danneggiamenti gia' subiti dalla stessa societa', intimava al Ricotta Vito di preparare L.100.000.000 (Vol.18/F f.014489).

Infine, il 13 dicembre 1982, la stessa societa' subiva ulteriori danneggiamenti a seguito dell'ennesima esplosione di un ordigno ai suoi danni (capi 299 e 300, Vol.18/F bis f.014886-014847).

L'1 agosto 1982, alle ore 23.30 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie del deposito di biancheria di Dumas Salvatore, sito in via Serraglio Vecchio n. 2, causando altresì danni a 4 autovetture parcheggiate nei pressi (capo d'imputazione n.301, Vol.18/F f.014490 Vol.18/F bis f.014870).

Infine, intorno alle ore 21.00 del 23 agosto 1982, veniva appiccato il fuoco al pastificio A.P.I.C.E., sito in via Francesco La Colla n.6, di cui e' titolare Vitrano Sebastiano (Vol.14/F f.014413, Vol.18/F f.014519).

La natura dolosa di tale incendio risulta provata dal rinvenimento sul posto da parte della polizia (Vol.18/F f.014494) di due bidoni ancora odoranti di benzina.

Pochi giorni dopo, verso le ore 21.15 del 31 agosto 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava l'edificio in cui aveva sede il citato pastificio (capo 302, Vol.18/F f.014494).

Il 26 agosto 1982, alle ore 22.45, veniva appiccato un incendio nella sede della Palermo Legno s.n.c., sita in Via Cataldo Parisio n.38, la cui natura dolosa emergeva con chiarezza anche a seguito del ritrovamento in loco di una scala usata per

raggiungere il finestrino attraverso il quale era stata introdotta della benzina all'interno della falegnameria (capo d'imputazione n.305, Vol.18/F f.014496).

Il 29 agosto 1982, alle ore 14.30, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie di un capannone industriale sito in via S.Corleone, di proprietà di Spatafora Antonino (capo d'imputazione n.306, Vol.18/F f.014493).

In relazione a tale episodio occorre rilevare che al capo d'imputazione n.306 risulta erroneamente contestato come avvenuto il 19 agosto 1982 anziché il 29 agosto 1982; nondimeno, la data del commesso reato è esatta nell'ordine di cattura n.289/83 del 2 gennaio 1984 della locale Procura della Repubblica.

Il 31 agosto 1982 ancora l'esplosione di un ordigno danneggiava la sede della Gidiesse Toyota di Gianni' Pietro, sita in via Messina Montagne n.18 (capo 307, Vol.18/F f.014494).

L'1 settembre 1982, veniva incendiato il portone d'ingresso dell'abitazione di Bellomo Pietro, sita in via Imperatore n.24, ed ivi i militari intervenuti rinvenivano un secchio di plastica completamente bruciato ed ancora impregnato di benzina, testimonianza evidente della natura dolosa

del fatto (capo d'imputazione n.308, Vol.18/F f.014496).

Lo stesso Bellomo Pietro, il 7 aprile 1983, subiva un ulteriore attentato dinamitardo a seguito del quale veniva danneggiata la porta d'ingresso di un deposito di materiale edile di sua proprieta', sito in via Messina Montagne n.13 (capo 308, Vol.18/F bis f.014831).

Il 2 settembre 1982, l'esplosione di un ordigno danneggiava un magazzino in costruzione di proprieta' di Fontana Francesco, sito a Portella di Mare, in via Nazionale n.1 (capo 309, Vol.18/F f.014522).

Inoltre, il 16 dicembre 1982 e il 31 gennaio 1983, Mancino Salvatore, contitolare della societa' Mec.Fond.Mancino, sita in via E.Mattei n.5, veniva fatto oggetto di gravissime minacce a mezzo del telefono volte a costringerlo a consegnare l'ingente somma di L. 200.000.000 (capo 310).

Le prove sulla materialita' del fatto si sostanziano , da un lato nella denuncia dello stesso Mancino Salvatore (Vol.99 f.442717), ed inoltre, nel contenuto inequivoco delle molteplici intercettazioni telefoniche, regolarmente autorizzate ed allegate in atti (Vol.18/F f.014721-014724 Vol.99 f.442715-442716).

Infine (capo d'imputazione n.311), il 14 gennaio 1983, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie della fabbrica di Spinnato Natale, causando danni per oltre 30.000.000 di lire, nonche' il ferimento di Antinoro Valeria e Di Maria Carmela (Vol.18/F ter f.014894-014896).

Lo stesso Spinnato Natale, peraltro, era gia' stato vittima di richieste estorsive nel novembre del 1982 (Vol.18/F ter f.014894); richieste puntualmente ripetute tre giorni dopo il citato attentato (17 gennaio 1983) e volte a costringere quest'ultimo a pagare L.200.000.000 (capo d'imputazione n.312, Vol.18/F ter f.014899).

Orbene, come gia' anticipato sopra, tutti questi episodi non sono altro che singole componenti di una complessiva attivita' criminale che, in relazione alle sue considerevoli dimensioni, alla sua precisa localizzazione territoriale, nonche' al limitato arco temporale in cui e' stata posta in essere -(tutti i fatti de quo si sono verificati tra il mese di maggio 1982 ed il mese di aprile 1983, ed alcuni di essi si sono succeduti a distanza di pochi giorni, e, talvolta, a poche centinaia di metri l'uno dall'altro)- deve ritenersi frutto dell'attivita'

criminale svolta, in quel periodo ed in quegli stessi luoghi da Marchese Filippo, il quale, come "capocosca" della "famiglia" di Corso dei Mille, non avrebbe consentito a nessun altro di tentare autonomamente estorsioni nel suo territorio.

Ne' alcun rilievo puo' essere attribuito alla circostanza che quasi tutte le vittime dei cennati episodi criminosi hanno negato di aver ricevuto minacce di qualsiasi genere; poiche', lasciando da parte ogni considerazione circa la ben nota piaga dell'omerta' sempre particolarmente presente in queste zone, e' fin troppo evidente, in costoro, il ruolo determinante che assume, nelle loro deposizioni, la paura di sempre possibili e terribili ulteriori rappresaglie.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, a giudizio di questa Corte, risulta provata la piena responsabilita' di Marchese Filippo in ordine ai reati a lui ascritti ai capi di imputazione da n.286 a 302 e da n.305 a 312 dell'epigrafe, per i quali va, quindi, condannato alle pene che saranno specificate nella sua scheda personale.

9.-DANNEGGIAMENTO ED ESTORSIONE IN DANNO DI DOMINICI
ANDREA - CAPI 303-304

Il 24 agosto 1982, alle ore 22.00 circa, l'esplosione di un ordigno danneggiava le strutture murarie nonche' due autofurgoni dell'officina "Rettifica Motori", sita in viale dei Picciotti n.30, di cui e' titolare Dominici Andrea (Vol.98 f.442333).

Qualche giorno dopo, il 23 settembre 1982, perveniva allo stesso Dominici Andrea, a mezzo del telefono, una richiesta estorsiva di L. 200.000.000 (Vol.18/F f.014517).

In ordine a tale episodio le acquisite risultanze processuali evidenziano la carenza assoluta di elementi probatori atti ad affermare la responsabilita' degli imputati chiamati a risponderne.

Ne' soccorrono a questi fini le dichiarazioni fatte sul punto da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale, in ordine all'episodio de quo, non si orienta bene nel tempo, narrando fatti che risultano avvenuti solo in periodo successivo a quello della sua detenzione.

Peraltro, si tratta di fatti cui egli non ebbe a partecipare e il cui compimento desunse da una frase sibellina del "Tempesta" (v. ud.64 f.025975).

Cio' premesso, in ordine ai capi 303 e 304 dell'epigrafe, a giudizio di questa Corte, gli imputati chiamati a risponderne all'odierno dibattimento vanno tutti assolti per non aver commesso il fatto.

10.-RAPINA AUTOTRENO IN DANNO DI MARABETI GAETANO -
CAPI DA 313 A 316

I capi di imputazione di cui ai numeri 313-314-315-316 riguardano i reati di rapina, violazione di domicilio, sequestro di persona e porto abusivo di armi consumati il 12 dicembre 1981.

In tale data, alle ore 22.30 circa, a Palermo in via Messina Marine n.2 ignoti, travisati con calzemaglie ed armati di pistole, penetravano nel deposito di autotreni sito all'interno dello stabilimento "Sicil Pierre".

Stordito con un colpo alla testa Battaglia Paolo Salvatore, custode del deposito, essi gli sottraevano un anello con pietra rossa, una vera e L.8.000, e lo immobilizzavano con del nastro adesivo ed un legaccio.

Quindi irrompevano nella casa di abitazione di Testa Francesco, titolare del deposito sito all'interno del parcheggio, e, sotto la continua minaccia delle armi, sottraevano allo stesso L.400.000 ed alla convivente Pizzo Maria una collanina, una vera, un altro anello e lire 12.000.

Condotto il Battaglia Paolo Salvatore all'interno della casa, ivi lo immobilizzavano e, in una camera separata, rinchiudevano anche il Testa Francesco e la Pizzo Maria, mettendo fuori uso l'apparecchio del telefono.

Infine, si impossessavano di un autocarro Fiat 682 targato PA 440803 con rimorchio targato PA 4261 di proprietà di Marabeti Gioacchino, carico di merce (95 televisori, 72 lavatrici, 6 frigoriferi e 6 congelatori) di proprietà della società Zanussi, dell'autovettura "Fiat 127 Sport" targata PA 594854, di proprietà del Battaglia Paolo Salvatore, ed abbandonavano il deposito dal cancello di ingresso che aprivano con la chiave prelevata dalla guardiola del custode.

Il Testa Francesco, la Pizzo Maria ed il Battaglia Paolo Salvatore riuscivano a liberarsi, denunciando quindi al personale della Squadra Mobile di Palermo i fatti suesposti.

Identica ricostruzione dell'accaduto ha fornito Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso delle dichiarazioni rese al Giudice Istruttore.

L'imputato ha precisato che, su proposta di Marino Francesco ("Ciccio"), amico di un

lavorante del deposito, egli stesso, il suo omonimo, Sinagra Vincenzo (cl.1952) detto "Tempesta", il fratello di quest'ultimo Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo ("Mimmo"), il cognato di questi, detto "l'americano" (identificato nel corso del processo come Faia Salvatore), Alioto Gioacchino ("Gino"), detto "piripicchio", un tale Minardo, Raccuglia Salvatore, Raccuglia Giuliano e Raccuglia Cosmo, ("Cosimo") detto "a musca", erano entrati nel deposito per compiere la rapina.

Il Sinagra ha descritto le stesse circostanze gia' denunciate dalle vittime, nella stessa sequenza temporale e nei minimi particolari e precisamente: "che tutti quanti (erano) travisati con calzamaglia e passamontagna "essendo conosciuti nella zona"; che l'irruzione nel deposito era avvenuta dal lato esposto verso il mare quando era gia' buio; che in primo luogo il guardiano Battaglia Paolo Salvatore era stato tramortito con un colpo alla testa (vibrato dall'"americano"), ed era stato quindi legato e custodito separatamente; che in un secondo tempo erano stati immobilizzati il Testa Francesco e la donna (Pizzo Maria), nella casa sita all'interno del deposito; che infine avevano

trafugato l'autotreno e l'autovettura "Fiat 127" del Battaglia Paolo Salvatore.

Le chiamate in correita' del Sinagra hanno trovato preciso riscontro in quelle dell'imputato Di Marco Salvatore ha precisato che l'azione delittuosa era stata eseguita da lui stesso con i tre Sinagra Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio), l'Alioto Gioacchino ("piripicchiu"), il Castiglione Girolamo e l'"americano" (Faia Salvatore) e che "con la minaccia di una pistola e di bastoni, "tenuti" a bada i guardiani (una signora, un vecchio ed un'altra persona)", essi si erano impossessati "di un autotreno carico di televisori e frigoriferi".

I due imputati hanno inoltre ricostruito, con dichiarazioni reciprocamente concordanti , la fase successiva dell'azione (occultamento e ricettazione della refurtiva), dichiarando entrambi che gli elettrodomestici vennero scaricati e nascosti in un magazzino, nel rione della Guadagna, localizzato nello stesso punto da entrambi, anche se con differenti riferimenti topografici: la sovrastante strada ferrata nei pressi del ponte (indicazioni del Sinagra

Vincenzo (cl.1956) che partecipo' allo scarico nel locale) e la vicina stradina sull'argine del fiume Oreto (indicazione del Di Marco Salvatore, che invece faceva da "palo" in Corso dei Mille, nei pressi della stradina).

Ambedue gli imputati hanno inoltre dichiarato che la merce era stata poi ricaricata all'interno dello stesso magazzino su un furgone con cui veniva consegnata, in piu' viaggi, al ricettatore e precisavano che il furgone utilizzato era quello dell'"americano" (Faia Salvatore).

Entrambi specificavano che nella ripartizione del denaro ricavato dalla vendita della merce (L.80.000.000) avevano ricevuto porzioni di lieve entita' (L.2.500.000 Sinagra Vincenzo (cl.1956) e L.1.100.000 Di Marco Salvatore) mentre la quota piu' cospicua era destinata solitamente a "persone che evidentemente non partecipavano ai colpi, cui pero' spettava parte del bottino" (deposizione Di Marco Salvatore) e, nel caso in esame, era stata "trattenuta" dal Marchese Filippo nella misura della meta' della somma totale (deposizione Sinagra Vincenzo (cl.1956)).

Orbene, la rispondenza puntuale fra le dichiarazioni rese dalle vittime e la ricostruzione dei fatti fornita dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) e dal Di Marco Salvatore, nonché la rilevata rispondenza sostanziale fra le stesse deposizioni dei due imputati, dimostrano l'assoluta attendibilità delle confessioni di costoro e delle indicazioni dagli stessi fornite circa l'identità dei loro complici.

Pertanto, di tutte le corrispondenti fattispecie delittuose, così come indicate e circostanziate ai capi 314-315-316 dell'epigrafe, vanno dichiarati responsabili Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Castiglione Girolamo, Faia Salvatore, Alioto Gioacchino, Raccuglia Cosmo e Di Marco Salvatore, quali esecutori materiali dei fatti.

Come tali sono stati, infatti, tutti indicati nelle confessioni dei due imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Di Marco Salvatore.

Per quanto riguarda in particolare Raccuglia Cosmo, costui è stato riconosciuto dal Sinagra Vincenzo (cl. 1956) come il complice che "attendeva fuori con la sua autovettura per fare da staffetta all'autotreno"; il Di Marco Salvatore ne ha

invece escluso la partecipazione, ma con una espressa riserva, avendo soggiunto: "tranne che non si tratti della persona che a bordo di una Golf o una Ritmo bianca era nei pressi del luogo della rapina e mentre l'autotreno si accingeva ad uscire dal deposito, suonando con il clacson e facendo cenno con la mano, diede via libera".

Orbene, poiche' il tenore di tale minuziosa ricostruzione coincide con quello del riconoscimento operato dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), deve ritenersi che la persona descritta dal Di Marco Salvatore fosse proprio l'imputato Raccuglia Cosmo.

La Corte ha, inoltre, ritenuto la colpevolezza per i reati in esame degli imputati Marino Francesco, Fascella Francesco, Battaglia Giuseppe e Marchese Filippo, quali concorrenti esterni.

Costoro non sono stati menzionati dal Di Marco Salvatore.

Cio' pero' si spiega considerando che a quest'ultimo, per la sua posizione subalterna rispetto allo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), non era dato conoscere tutti gli elementi di cui invece il Sinagra Vincenzo (cl.1956) era in possesso.

Pertanto, in mancanza di un benché minimo espresso contrasto con le dichiarazioni del Di Marco Salvatore, ed essendo perfettamente spiegabile la mancata indicazione di tali imputati da parte del medesimo in virtù del ruolo marginale esplicato, le indicazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956 sulla cui attendibilità intrinseca ci si è precedentemente soffermati (capo 1), devono ritenersi egualmente veritiere alla stessa stregua di quelle già esaminate (confortate, invece, dall'ulteriore elemento della coincidenza con le notizie fornite dal Di Marco Salvatore) con le quali costituiscono un unico inscindibile corpo.

In particolare, è risultato che il Marino Francesco ha fornito un contributo decisivo alla realizzazione della lucrosa rapina mediante la sua attività di "basista", segnalando ai complici la presenza, nel deposito, dell'autocarro carico di merce, attività che il Di Marco non poteva conoscere.

Il Fascella Francesco ed il Battaglia Giuseppe parteciparono invece alla seconda fase di occultamento e liquidazione della merce rapinata.

Deve incidentalmente rilevarsi che il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito genericamente in una

prima fase delle sue dichiarazioni circa la presenza dei fratelli Fascella (Fascella Francesco e Fascella Pietro), indicandoli quali proprietari del magazzino.

Nel prosieguo dell'istruzione ha pero' espressamente smentito la presenza di uno dei due (Fascella Pietro), allora detenuto, mentre della partecipazione di Fascella Francesco ha dato piena conferma, confortata da un preciso riferimento somatico (la capigliatura) e circostanziata dal ricordo del televisore che Fascella Francesco trattenne quale compenso.

In forza di tale attendibile rettifica, Fascella Pietro e' stato prosciolto al termine dell'istruzione per non aver commesso il fatto.

Rimane, pertanto, accertata la responsabilita' del solo Fascella Francesco, avendo egli fornito un decisivo contributo causale all'intera fattispecie delittuosa mettendo previamente a disposizione degli esecutori materiali il suo magazzino per le attivita' di immediato occultamento della merce e per la successiva consegna ai ricettatori.

Viceversa, relativamente alla posizione del
Battaglia Giuseppe, Sinagra Vincenzo

(cl.1956) ha indicato la partecipazione di costui alle sole operazioni di trasbordo, dietro compenso di un televisore, quando gia' l'intero "iter" criminoso si era concluso con il ricovero dell'autotreno nel magazzino.

Il Battaglia Giuseppe va, quindi, dichiarato responsabile in ordine al reato di ricettazione, ai sensi degli artt. 648 e 81 cpv. C.P., modificando in tal senso l'imputazione di cui al capo 313 della rubrica; mentre va assolto, per non aver commesso il fatto, in ordine ai reati di cui ai capi 314, 315 e 316.

Infine il Marchese Filippo, ricevendo in compenso ben meta' dell'utile realizzato con la rapina, riservo' a se' il massimo ruolo di "patrocinatore" del fatto criminoso.

Quanto alla posizione di Minardo Giovanni e Giuliano Salvatore, deve rilevarsi che mentre il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha ricordato la partecipazione degli stessi alla rapina, il Di Marco Salvatore la ha categoricamente esclusa.

Pertanto, considerato che le due dichiarazioni sono -su tale punto- in esplicita contraddizione e che, d'altronde, non sussiste alcun elemento oggettivo

di riscontro in base al quale possa riconoscersi all'una o all'altra delle dichiarazioni una maggiore efficacia probatoria, la Corte ritiene conforme a giustizia assolvere i predetti imputati per insufficienza di prove dai reati loro ascritti ai capi d'imputazione n.313, 314, 315 e 316 dell'epigrafe.

11.-RAPINA DI GENERI DI MONOPOLIO IN DANNO DI BALSAMO
VINCENZO E BALSAMO GIUSEPPE - CAPI DA 317 A 323

Il 16 aprile 1982 intorno alle ore 12, Balsamo Vincenzo, mentre in compagnia del figlio Balsamo Giuseppe percorreva alla guida del suo autocarro Fiat N.C. 50 targato PA 557149 la locale via Tommaso Natale, giunto nei pressi della localita' Villa Bosco Grande, era costretto ad arrestare la marcia del suo autocarro, a seguito della brusca manovra di una autovettura di colore scuro, che dopo averlo sorpassato si era posta in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata.

Dall'autovettura erano scesi degli uomini, alcuni dei quali travisati ed armati di pistola, che costringevano i due occupanti l'autocarro a prendere posto sull'auto, a bordo della quale gli stessi venivano condotti, sempre sotto la minaccia delle armi, in un casolare semidiroccato nei pressi del quartiere ZEN, dove venivano lasciati legati ed imbavagliati.

Altri malviventi, nel frattempo, si impossessavano del camion sul quale veniva trasportato un carico di sigarette nazionali ed estere, che quella stessa mattina il Balsamo Vincenzo aveva prelevato dal deposito di generi di monopolio di via Val Paradiso.

I Carabinieri della stazione di Tommaso Natale cui il Balsamo Vincenzo e il di lui figlio denunciavano l'accaduto, iniziavano le indagini effettuando dei sopralluoghi sia nel punto ove era avvenuta la rapina, sia nel casolare dove i due erano stati lasciati legati ed imbavagliati.

Nella serata del 16 aprile 1982 il camion rapinato, ovviamente senza il carico di sigarette, veniva rinvenuto da una volante della P.S. in Piazza Fonderia, nei pressi della Cala.

Appena un mese dopo, ed esattamente il 18 giugno 1982, Balsamo Vincenzo veniva nuovamente rapinato del suo camion, anche questa volta carico di generi di monopolio prelevati dal deposito di Via Val Paradiso.

Secondo quanto denunciato dal Balsamo Vincenzo i malviventi, uno dei quali aveva certamente preso parte anche alla prima rapina, avevano adottata la stessa tecnica.

Anche questa volta infatti, il Balsamo Vincenzo era stato costretto a fermare la marcia del suo autocarro, allorché un'autovettura Fiat 128 di colore bianco, dopo averlo sorpassato, si era posta di traverso rispetto alla carreggiata.

Gli occupanti dell'autovettura, alcuni dei quali travisati, dopo avere costretto Balsamo Vincenzo a salire sulla autovettura, sotto la minaccia delle armi da sparo, lo avevano lasciato legato ed imbavagliato in un casolare abbandonato.

L'autocarro del Balsamo Vincenzo veniva rinvenuto il 27 giugno successivo nei pressi del Foro Italico.

Con rapporto giudiziario del 29 dicembre 1982 il Comandante della stazione dei CC. di Tommaso Natale, riferiva alla locale Procura della Repubblica che le indagini svolte non avevano portato alla individuazione di nessuno dei responsabili dei fatti delittuosi descritti.

Sentito dal Giudice Istruttore, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito (Vol.2/F bis f.014109-014113) di aver preso parte ad entrambe tali azioni delittuose unitamente agli imputati Sinagra Antonino, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo (cl.1952), Marino Francesco e Marchese Filippo.

Il Sinagra ha quindi descritto, fornendo particolari che solo l'effettiva partecipazione alla materiale esecuzione di tali reati poteva avergli consentito di conoscere, le esatte modalita' con cui entrambe le azioni delittuose erano state compiute.

Ha, infatti, specificato che sulla autovettura usata per la prima rapina, una Lancia rubata in precedenza dal Di Marco Salvatore, vi erano insieme a lui, gli imputati Alioto Gioacchino, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo. Mentre Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952) erano rimasti a bordo della loro autovettura Fiat 126, svolgendo nel corso delle varie fasi della rapina e del sequestro dei due occupanti l'autocarro, un'opera di copertura e di controllo.

Ha anche precisato che fu Di Marco Salvatore a mettersi alla guida dell'autocarro ed a condurlo, scortato da Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952), che lo seguivano a bordo della loro autovettura, nel luogo ove venne effettuato il trasbordo delle casse di sigarette che ne costituivano il carico.

Riguardo alla seconda rapina, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito (Vol.2/F bis

f.014113-014114) che le uniche varianti rispetto alla precedente si sostanziarono nella utilizzazione di un'altra autovettura, una Fiat 128 di colore azzurrino, nella partecipazione all'azione delittuosa, oltre che degli imputati resisi responsabili della prima, anche di Rotolo Salvatore, nella presenza sull'autocarro del solo Balsamo Vincenzo, che stavolta tento' di opporsi ai malviventi, venendo duramente percorso ed infine nel minor valore della refurtiva.

Il contenuto delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) coincide con esattezza con quanto affermato nel corso degli interrogatori resi durante la fase istruttoria da Di Marco Salvatore (Vol.8/F f.016408 e segg.).

Quest'ultimo imputato infatti, ammettendo di aver preso parte alle due azioni delittuose, ha in primo luogo confermato che in entrambe le rapine furono suoi correi gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonino, Sinagra Vincenzo cl.1956, Castiglione Girolamo e Alioto Gioacchino da lui meno specificatamente indicato come tale "Gino".

Ha inoltre affermato, anche in questo ribadendo il contenuto delle dichiarazioni rese da Sinagra

Vincenzo (cl.1956), che mentre gli imputati Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo cl.1952 rimasero nel corso della rapina a bordo della loro autovettura Fiat 126 di colore bianco con compiti di copertura, insieme a lui presero posto sulla autovettura Lancia e sull'altra usata nel corso della seconda rapina per fermare l'autocarro, gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Castiglione Girolamo e la persona da lui conosciuta come "Gino"; affermazione quest'ultima che, confrontata con quanto dichiarato dal Sinagra, conferma che questi va identificato in Alioto Gioacchino.

Va, inoltre, rilevato che anche Di Marco Salvatore ha precisato che nella divisione dei ruoli gli venne affidato il compito di porsi alla guida dell'autocarro rapinato e condurlo, scortato dalla Fiat 126 occupata dai Sinagra, nella casa di S.Erasmo, piu' efficacemente indicata come "la camera della morte".

Tale circostanza si dimostra di specifica importanza al fine di comprendere e giustificare la ragione di talune divergenze esistenti fra le dichiarazioni rese dai due imputati.

Occorre considerare, infatti, che, postosi immediatamente alla guida dell'autocarro, il Di Marco non pote' conoscere il ruolo svolto nel corso della prima rapina, compiuta il 16 aprile 1982, dall'imputato Marino Francesco che, secondo quanto affermato da Sinagra Vincenzo (cl.1956), si occupo', sia pure dopo qualche vicissitudine, di portare al sicuro a bordo della sua autovettura i correi che avevano condotto i due Balsamo nel casolare abbandonato.

Tuttavia, anche in questa parte le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) trovano nelle dichiarazioni di Di Marco Salvatore una conferma sia pure indiretta.

Quest'ultimo ha, infatti, riferito di essere stato esortato a commettere il furto dell'autovettura Lancia Delta, da utilizzare per la rapina, da un tale "Ciccio", che potrebbe identificarsi nel Marino Francesco, il quale, quindi, avrebbe partecipato alla fase preparatoria del "colpo", consistente nel furto dell'autovettura, e di aver appreso che nel corso della stessa rapina si trovava nei pressi della Via Tommaso Natale una persona pronta ad intervenire in loro aiuto.

Con riferimento alla rapina verificatasi il 18 giugno 1982, Di Marco Salvatore ha inoltre dichiarato (Vol.34/F f.016416) di non essere a conoscenza del fatto che ad essa prese parte anche l'imputato Rotolo Salvatore.

Tale affermazione del Di Marco Salvatore attenua in modo assai rilevante il valore probatorio attribuibile alla chiamata in correita' compiuta dal Sinagra, il quale nel corso della seconda rapina ha attribuito a Rotolo Salvatore un ruolo di scorta dell'autocarro, che non sarebbe dovuto sfuggire al conducente Di Marco Salvatore.

Costui, del resto, ha affermato che anche in quella occasione a scortarlo e ad aiutarlo a scaricare le casse che erano sul camion furono i fratelli Sinagra Antonino e Sinagra Vincenzo (cl.1952).

Per il resto le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Di Marco Salvatore, collimano perfettamente tra di loro e sono ricche di circostanze e particolari, concernenti i luoghi, i tempi, le modalita' ed i mezzi usati, che corrispondono sorprendentemente alle dichiarazioni in tal senso rese dalle parti offese nell'immediatezza

dei fatti e che non potevano essere conosciute se non da coloro che avevano materialmente partecipato agli episodi delittuosi. Le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) - integralmente confermata nel corso del dibattimento - secondo cui al Marchese Filippo sarebbe andata una parte cospicua delle somme di denaro ricavate dalla vendita della refurtiva, trovano anch'esse conferma in quelle di Di Marco Salvatore, seppur in maniera generica, dato il ruolo ricoperto da quest'ultimo, certamente non inserito nell'associazione "Cosa Nostra" e, quindi tenuto all'oscuro sui fatti e sui personaggi di mafia.

Ed invero, sebbene quest'ultimo non ne abbia fatto il nome, egli ha comunque dichiarato di essere stato a conoscenza del fatto che nella distribuzione del ricavato buona parte sarebbe andata ai capi delle cosche interessate alla realizzazione delle due azioni delittuose.

Circa la esattezza della configurazione dei fatti addebitati agli imputati, va rilevato che la giurisprudenza e' assolutamente costante nel ritenere che "nella violenza integratrice del delitto di rapina non si puo' far rientrare la privazione della liberta' personale della vittima attuata dai rapinatori dopo

l'impossessamento violento e non al fine dello stesso, bensì per potersi allontanare dal posto più agevolmente, giacché tale condotta dei rapinatori integra un autonomo delitto di sequestro di persona, aggravato dal nesso teleologico" (V. per tutte Cass. 18 gennaio 1985).

Per quanto fin qui detto, va quindi affermata la penale responsabilità degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonino, Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Di Marco Salvatore e Marchese Filippo in concorso tra loro, e con le contestate aggravanti, per i reati di cui ai capi di imputazione 317, 318, 319, 320, 321 e 322 dell'epigrafe.

Marino Francesco va invece dichiarato colpevole, in concorso con i nominati imputati, solo dei reati di cui ai capi di imputazione 317, 318 e 319, in considerazione del fatto che le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956) circa la sua partecipazione anche alla rapina del 18 giugno 1982 non hanno trovato neppure una indiretta conferma in quanto dichiarato da Di Marco Salvatore.

Il predetto va, pertanto, assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 320, 321 e 322 dell'epigrafe.

Per le ragioni già in precedenza esposte, dagli stessi reati di cui ai capi 320, 321 e 322, va altresì assolto per insufficienza di prove l'imputato Rotolo Salvatore.

Per quanto concerne, infine, il reato di ricettazione di cui al capo 323, dell'epigrafe, per il quale è stato rinviato a giudizio di questa Corte Sinagra Francesco Paolo, va rilevato che concordi dichiarazioni hanno reso il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ed il Di Marco Salvatore circa l'autore di esso.

Entrambi gli imputati hanno, infatti, riferito che i generi di monopolio rapinati vennero acquistati da Sinagra Francesco Paolo, gestore di un bar-tabaccheria sito nella borgata di Romagnolo, specificando anche l'ammontare della somma di denaro da lui pagata per l'acquisto del primo carico (33 milioni di lire).

La sicura attendibilità di tali concordi dichiarazioni fa sì che le stesse debbono essere ritenute prova sufficiente della colpevolezza dell'imputato Sinagra Francesco Paolo, dovendosi peraltro, ritenere che questi indubbiamente proprio quale gestore di una tabaccheria ebbe consapevolezza della illecita provenienza dei beni acquistati, considerata la particolare natura di essi.

Sinagra Francesco Paolo va, quindi, dichiarato colpevole del reato a lui ascritto al capo di imputazione 323 dell'epigrafe.

12.-RAPINA IN DANNO DI QUADRINI LUIGI - CAPI 324, 325,
326

Quadrini Luigi e Sabatini Elio, dipendenti della societa' "Freccia Adriatica" di Monte Urano (AP), giunti a Palermo il 29 luglio 1982 a bordo dell'autotreno con rimorchio targato AP 173496, carico di scarpe e collettame destinato a vari esercizi commerciali della zona, data l'ora tarda si erano fermati a riposare al Foro Italico all'altezza di via Lincoln, allorche', intorno alle ore 3.00, venivano aggrediti da quattro malviventi, due dei quali, tenendoli sotto la minaccia costante di un'arma, li conducevano in riva al mare, mentre gli altri due rapinatori asportavano il carico di scarpe dall'autotreno, che veniva abbandonato poco distante.

Interrogato dal G.I., Sinagra Vincenzo (cl.1956), ammetteva (Vol.8/F f.014114) di aver preso parte a tale episodio delittuoso insieme ai suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonino, nonche' a Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino e Di Marco Salvatore.

Tutte le modalita' del delitto narrate da Sinagra Vincenzo (cl.1956) a distanza di tempo dal fatto corrispondono anche nei particolari senza variazione alcuna con le denunce presentate nell'immediatezza dei fatti dai due autisti dell'autotreno.

Tale perfetta coincidenza non trova spiegazione se non nel fatto che il predetto chiamato in correita' abbia materialmente partecipato alla rapina e sia stato percio' stesso in grado di riferirne tutte le modalita'.

Precisava appunto il Sinagra che gli autisti dell'autotreno furono svegliati, mentre stavano dormendo in calzoncini all'interno del veicolo con i finestrini dello stesso abbassati; che era stato lui stesso, insieme al Castiglione Girolamo, ad accompagnare gli autisti sulla riva del mare ed a tenerli sotto la minaccia delle armi per tutto il tempo necessario ai complici per scaricare la merce; che erano state prelevate soltanto le scarpe, in quanto il collettame era stato considerato di non sicuro realizzo; che tutto il carico rapinato era stato venduto per pochi milioni a Maniscalco Salvatore.

La confessione resa da Sinagra Vincenzo cl.1956 e la chiamata in correita' dei complici da lui operata trova conforto nelle dichiarazioni rese da Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016428) il quale, pur negando di aver preso parte alla rapina, ammetteva di essere stato messo a conoscenza dei nomi e delle modalita' del delitto dagli stessi cugini Sinagra.

Secondo il Di Marco Salvatore, che aveva ricevuto in regalo un paio di scarpe provenienti dalla rapina, autori della stessa erano stati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Gino Alioto (Alioto Gioacchino), Mimmo Castiglione (Castiglione Girolamo) e tale "u siddiatu" di piazza Kalsa, rimasto non identificato.

Osserva la Corte che Di Marco Salvatore ha confessato dinanzi al Giudice Istruttore numerosi e ben piu' gravi delitti rispetto alla rapina in esame, il che milita senz'altro nel senso della sua credibilita', allorche' egli neghi di avervi preso parte.

D'altro canto, lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), in un secondo momento (Vol.98 f.442668)

ha precisato al G.I., confermando poi tale versione in dibattimento, che Di Marco Salvatore era stato invitato a partecipare alla rapina, ma che poi, di fatto, non era stato presente al momento della commissione del reato.

In definitiva, quindi, puo' senz'altro affermarsi che le dichiarazioni tra loro coincidenti rese da Di Marco Salvatore e Sinagra Vincenzo (cl.1956), nella versione da quest'ultimo confermata, corroborate dalla piena rispondenza di entrambe con le deposizioni rese dai due autisti dell'autocarro rapinato, appaiono alla Corte sufficienti per formulare giudizio di colpevolezza, in ordine ai reati di rapina e porto d'armi di cui ai capi nn. 324 e 325 della rubrica, sia del medesimo Sinagra Vincenzo (cl.1956), che dei suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio, nonche' di Alioto Gioacchino e Castiglione Girolamo.

Le scarpe provenienti dalla rapina, del valore dichiarato di 10 milioni di lire circa, secondo le ulteriori dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), (Vol.8/F f.014117), venivano acquistate per pochi milioni da Maniscalco Salvatore, il quale poi avrebbe provveduto a piazzarle sul mercato.

La Corte, in sintonia con la generale attendibilita' intrinseca tributata, sulla scorta delle argomentazioni di cui al capitolo 1° della presente sentenza, all'imputato Sinagra, il quale, peraltro, non ha mai mostrato alcun benché minimo intento calunnioso nei confronti delle persone accusate e, in particolare nessun motivo avrebbe avuto di incolpare ingiustamente il Macaluso, ha ritenuto di potere affermare la responsabilita' di quest'ultimo in ordine al reato di ricettazione ascrittogli al capo 326 dell'epigrafe.

L'accusa, del resto, non contrasta, anzi si inquadra perfettamente nel ruolo ricoperto dall'imputato nell'ambito delle attivita' delinquenziali della "famiglia" di Corso dei Mille.

Non puo' trascurarsi, invero, che ne e' stata riconosciuta la responsabilita' di partecipe al duplice omicidio di Buscemi e Rizzuto e da cio' si puo' desumere come fosse un uomo d'onore vicino al capo Marchese Filippo, tanto da essere posto nelle condizioni di conoscere tutte le azioni anche le piu' gravi e le piu' feroci compiute nel segno delle imprescindibili regole dell'associazione "Cosa Nostra".

Sulla stessa linea appaiono le altre affermazioni del Sinagra nei suoi confronti, secondo cui lo ha visto frequentare una villa ove si nascondeva il Marchese Filippo e agire come "socio" di Rotolo Salvatore nel traffico di stupefacenti.

Nessun dubbio, puo', quindi sussistere sulla piena consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita della merce acquistata, tenuto conto delle riferite modalita' di acquisto e della personalita' delinquenziale dei venditori, notoriamente conosciuta nella zona e da lui in particolare quale componente della medesima associazione criminosa.

13.-FURTO IN DANNO DI BRACCO SALVATORE -

CAPITOLI 327, 328, 329

Bracco Salvatore denunciava che il 24 luglio 1982 ignoti, introdottisi servendosi di chiavi false nella gioielleria, di sua proprieta' sita in via Mariano Stabile n.218, si erano impossessati, prelevandoli dalle vetrine interne, di oggetti preziosi del valore di circa 60 milioni di lire nonche' di una pistola cal.22 special e sei cartucce.

Esponeva, altresì, che un suo dipendente che si trovava nei pressi della gioielleria in attesa della riapertura pomeridiana avendo notato che la saracinesca era sollevata da terra di circa 5 cm., attraverso tale fessura si era accorto della presenza di una persona all'interno del negozio e di un sacco di tela posto per terra ed era corso al vicino Commissariato di Polizia, non mancando nel frattempo di notare la fuga in direzione di via Ruggero Settimo di detta persona.

Dei fatti in esame, precisati ai capi nn. 327 e 328 dell'epigrafe, sono chiamati a rispondere dinanzi

a questa Corte d'Assise gli imputati Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo.

Osserva la Corte che tutti gli imputati, eccezione fatta per Rotolo Salvatore, sono raggiunti da elementi di colpevolezza tali da giustificare un sicuro giudizio di responsabilita' nei loro confronti.

Invero, dell'episodio delittuoso Sinagra Vincenzo cl.1956 ha fornito una descrizione cosi' precisa e dettagliata, circa le varie fasi, le modalita', i tempi, i mezzi usati ed i ruoli dei compartecipi, che non si puo' dubitare del fatto che egli ed i suoi complici vi abbiano partecipato (Vol.8/F f.014119).

Tanto piu' che anche le piu' insolite ed apparentemente insignificanti circostanze hanno tutte trovato piena rispondenza nelle deposizioni anche dibattimentali (udienza del 27 luglio 1986) della parte offesa Bracco Salvatore, il quale ha precisato (Vol.34/F f.016383) che nell'intervallo di chiusura per il pranzo non inseriva di solito il

sistema di allarme, operazione che poteva essere notata, dovendo azionare una chiave tra la porta blindata e la saracinesca, anche dalla strada.

Il Sinagra ha, tra l'altro, precisato che fu Schiavo Carlo l'ideatore del "colpo" e l'esperto nell'uso di chiavi false, che in precedenza aveva selezionato tra circa 500 chiavi quelle idonee ad aprire le serrature della saracinesca della gioielleria e che poi materialmente le aveva aperte, mentre Di Marco Salvatore, era stato colui che si era materialmente introdotto nel negozio da solo per razziare dalle vetrine gli oggetti preziosi.

Tutti gli altri avevano svolto funzioni di copertura e di supporto.

Tali dichiarazioni sono in tutto e per tutto riscontrate dalle ampie ammissioni e dalle articolate chiamate in correita' effettuate in istruttoria da Di Marco Salvatore.

Quest'ultimo ha, tra l'altro, confermato che le chiavi necessarie per l'apertura della saracinesca furono procurate da tale "Carlo", nel quale non puo' non individuarsi lo Schiavo Carlo indicato da Sinagra Vincenzo (cl.1956) ed ha, altresì, fornito un racconto dei fatti altrettanto minuzioso ed assolutamente identico a quello del Sinagra.

Unica discordanza tra le dichiarazioni dei due imputati si riscontra soltanto nella parte in cui, il Di Marco Salvatore ha escluso la partecipazione di Rotolo Salvatore, indicato invece come presente dal Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Indagini all'uopo effettuate hanno tuttavia consentito di accertare che effettivamente Rotolo Salvatore all'epoca in cui avvenne il furto era detenuto in carcere e non poteva, pertanto, aver partecipato al delitto.

Tale circostanza impone alla Corte di pronunciare l'assoluzione di Rotolo Salvatore dai reati a lui ascritti nei termini di cui ai nn. 327 e 328 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Per converso, il reciproco riscontro tra le dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (cl.1956) e da Di Marco Salvatore, la cui ritrattazione al dibattimento e' stata giudicata dalla Corte assolutamente inattendibile ed anzi un elemento di ulteriore conferma circa la veridicità delle precedenti dichiarazioni istruttorie, come puo' desumersi dalle considerazioni svolte in altre parti della presente sentenza, consentono di pronunciare un sereno giudizio di responsabilita' nei confronti di Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo (cl.1956),

Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Di Marco Salvatore e Castiglione Girolamo per i reati di furto aggravato e di porto di arma da fuoco loro ascritti in concorso.

Con riguardo al delitto concernente l'arma rileva, peraltro, la Corte che la responsabilita' di tutti gli imputati emerge dalla considerazione che la pistola marca "Smith and Wesson" rubata dal Di Marco Salvatore nel negozio di Bracco Salvatore fu poi portata in luogo pubblico col concorso dei correi, che si concretizza nel contributo fornito dai compartecipi per coprire la fuga e consentire cosi' l'impossessamento ed il porto abusivo dell'arma.

Per quanto concerne il reato di ricettazione di cui al capo n.329 dell'epigrafe, gli elementi di responsabilita' degli imputati, innanzitutto, si desumono dalle dichiarazioni resa da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale ha precisato (Vol.8/F f.014122) che i gioielli del valore (stimato dal Sinagra) di 80 milioni, erano stati venduti da Sinagra Francesco Paolo e Napoli Stefano, per circa 30 milioni di lire, consegnati al Baiamonte Angelo, vice di Marchese Filippo, cinque dei quali avevano costituito la parte a lui spettante.

Il Di Marco Salvatore, le cui conoscenze dei personaggi che ruotano attorno ai componenti dell'organizzazione criminale, di cui fanno parte i cugini Sinagra, dato il suo riconosciuto ruolo marginale, non potevano che essere approssimative, fornisce una conferma indiretta, allorché dichiara che in casa di Sinagra Antonio dovevano recarsi alcune persone anziane per visionare la refurtiva e che quando arrivò lui parte della merce era già stata venduta.

I due imputati del reato di ricettazione avevano una certa età rispetto al Di Marco che poteva giustificare la definizione di anziani; inoltre, non può trascurarsi che in occasione di altro episodio delittuoso, quello delle rapine in danno di Balsamo (capi 320-323) il Di Marco aveva indicato in un gestore di una tabaccheria di Romagnolo (successivamente identificato nell'imputato Sinagra Francesco Paolo) l'acquirente dei generi di monopolio rubati ed in un certo Napoli, colui che materialmente aveva prelevato, secondo quanto aveva sentito, le casse di sigarette della casa di S.Erasmo.

Tali ulteriori elementi forniti dal Di Marco costituiscono una conferma dell'abituale dedizione dei due imputati al notorio ruolo di ricettatori nella zona di Corso dei Mille.

Pertanto, sussistono a giudizio della Corte sufficienti elementi di responsabilita' nei confronti di Sinagra Francesco Paolo e Napoli Stefano in ordine al reato di ricettazione a loro ascritto al capo n.329 dell'epigrafe.

14.-FURTI GIOIELLERIE PISANO E BARRALE E RICETTAZIONE
- CAPI 330, 331

Nella notte tra il 4 ed il 5 luglio 1982 dei malviventi , introdottisi in un negozio di barbiere gestito da Clesi Lorenzo dopo aver praticato un foro in una parete si introducevano nell'attigua gioielleria, di Pisano Francesco, sita in questa via Paolo Paternostro, impossessandosi di numerosi orologi da polso, il cui valore veniva stimata dalla parte offesa in circa 50 milioni di lire.

Nella notte tra l'8 e il 9 luglio con la stessa tecnica veniva presa di mira la gioielleria dei coniugi Barrale-Turco, sita in Piazza S.Oliva n.38.

Anche in questa occasione infatti, penetrati all'interno del negozio di barbiere gestito da Orlando Matteo, gli autori del fatto criminoso erano riusciti ad introdursi nella gioielleria, passando per un foro da loro praticato in una parete comune ai due esercizi commerciali.

Erano stati cosi' trafugati orologi ed altri oggetti preziosi per un valore complessivo di circa 20 milioni di lire.

Riferendosi a tali episodi criminosi, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha descritto con impressionante esattezza, dato anche il tempo trascorso, le modalita' dei furti, riferendo che insieme a lui avevano partecipato Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Schiavo Carlo, Sinagra Vincenzo cl.1952 detto "Tempesta" e Sinagra Antonio (Vol.8/F f.014123).

Con riferimento in particolare al furto avvenuto il 4 luglio 1982, Sinagra Vincenzo cl.1956, oltre a ricordare il periodo in cui esso fu commesso ed il luogo ove ha sede la gioielleria, riferendo che essa si trova nei pressi di Piazza Castelnuovo e che era distinta da una insegna luminosa recante la scritta "Longines", (particolari tutti riscontrati veri), e' stato altresì in grado di precisare che lo Schiavo Carlo rinuncio' a forzare i lucchetti che chiudevano la saracinesca della gioielleria, perche' sapeva della esistenza di un sistema antifurto collegato con detta saracinesca (circostanza quest'ultima riferita dallo stesso titolare della gioielleria agli inquirenti in sede di denuncia).

Secondo quanto ha aggiunto il Sinagra Vincenzo (cl.1956), fu proprio questa la ragione

che li indusse ad entrare nella gioielleria attraverso l'attiguo negozio di barbiere la cui saracinesca venne facilmente aperta dallo Schiavo Carlo.

Castiglione Girolamo e Di Marco Salvatore furono i complici che, praticato il foro nella parete ed introdottisi nella gioielleria, si impossessarono di un numero assai cospicuo di orologi da polso, molti dei quali in oro.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956), quindi, nell'indicare le precise circostanze di tempo e di luogo, le esatte modalita' del fatto, le ragioni che imposero l'adozione dell'insolita tecnica, nonche' i compiti ed i ruoli dei suoi correi, ha dimostrato di aver avuto una conoscenza diretta delle vicende narrate, che solo l'effettiva partecipazione al delitto puo' avergli fatto conseguire.

Considerazioni di analoga natura valgono anche per l'altro furto di cui al capo di imputazione n.330.

Anche di questo secondo episodio, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha saputo descrivere (Vol.8/F f.014125) le modalita' di realizzazione, riferendo che esse furono identiche a quelle eseguite per il furto commesso ai danni della gioielleria del Pisano Francesco anche se poterono ricavare una somma di danaro inferiore rispetto al primo furto.

Affermazione questa che trova conferma in quanto dichiarato dai titolari delle due gioiellerie circa il diverso valore dei preziosi rubati.

Ma cio' che assume maggior rilievo ai fini dell'attendibilita' del Sinagra Vincenzo cl.1956, e' la precisa e puntuale conferma delle sue dichiarazioni da parte del Di Marco Salvatore, il quale anch'egli, nel riconoscere in istruttoria (Vol.34/F f.016423, Vol.58 f.419723) la sua colpevolezza in ordine ad entrambi i reati in esame, ha indicato quali suoi correi lo stesso Sinagra Vincenzo cl.1956 e gli altri imputati da quest'ultimo accusati specificando i loro compiti e le modalita' e le tecniche adottate (buco nella parete previo fraudolento ingresso negli attigui esercizi di barbiere).

La certezza che entrambi gli imputati "dichiaranti" abbiano partecipato ai furti, la loro confessione, i riscontri reciproci in ordine alle chiamate in correita', l'inattendibilita' delle ritrattazioni del Di Marco in sede dibattimentale (in altre parti motivate), la corrispondenza dei particolari e delle circostanze alle deposizioni delle parti offese ed agli

accertamenti della polizia sulla materialita' dei fatti, sono tutti elementi che inducono la Corte a ritenere pienamente fondato il giudizio sulla responsabilita' degli imputati Schiavo Carlo, Castiglione Girolamo, Di Marco Salvatore, Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Vincenzo cl.1956 e Sinagra Antonio, per il reato loro ascritto al capo di imputazione n.330 dell'epigrafe, i quali vanno condannati alle pene che saranno indicate nelle schede relative alle singole posizioni processuali.

Le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) non hanno invece trovato conferma per quanto riguarda la individuazione del responsabile del reato di ricettazione di cui al capo di imputazione n.331 dell'epigrafe.

Il predetto ha, infatti, riferito (Vol.8/F f.014124-014125) che i preziosi rubati nella gioielleria del Pisano Francesco, furono in un primo tempo offerti al Calzetta Stefano che dichiaro', pero', di trovarsi nella impossibilita' a provvedere all'acquisto e quindi venduti al fratello di quel Lucchese, inteso "Lucchiseddu", gestore di un negozio di orologi ed apparecchi radio nei

pressi del bar Rosanero, il quale acquisto' pure i preziosi rubati nella gioielleria dei coniugi Barrale-Turco.

La pur generica indicazione del Sinagra, dato che l'imputato Lucchese Antonino non e' l'unico fratello del Lucchese Giuseppe, detto "Lucchiseddu", non solo non trova alcuna conferma, ma si pone in contrasto con l'affermazione del Di Marco Salvatore secondo cui gli oggetti preziosi rubati nella gioielleria del Pisano Francesco vennero venduti ad una persona che svolgeva l'attivita' di gestore di un banco di vendita di frutti di mare al Foro Italico (attivita' non riconducibile al Lucchese Antonino).

Sebbene sia da ritenere che tali discordanze fra le dichiarazioni dei due imputati siano da ascrivere al fatto che il Di Marco Salvatore, per il ruolo di minore importanza rivestito nell'ambito della organizzazione criminale, non prendesse parte alla attivita' di vendita della refurtiva e che gli venissero anzi fornite notizie inesatte in ordine a tale attivita', va, tuttavia, rilevato che proprio in conseguenza di tali discordanze l'unico elemento processuale a carico di Lucchese Antonino e'

costituito dalle generiche indicazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Pertanto, pur dovendosi riconoscere, per le ragioni piu' volte esposte, alle sue dichiarazioni una complessiva indubbia attendibilita' intrinseca, in tale caso l'impossibilita' di raggiungere, per la imprecisione delle sue conoscenze, la prova della responsabilita' dell'imputato, impone alla Corte di assolvere Lucchese Antonino dal reato di ricettazione precisato al capo di imputazione n.331 dell'epigrafe, per non aver commesso il fatto.

15.-FURTO AL DEPOSITO DI VINI DI PIRAINO EDOARDO E
TENTATIVO DI ESTORSIONE - CAPI 332, 333

L'11 dicembre 1981 Piraino Edoardo denunciava negli uffici del Primo distretto della Questura di Palermo che nella notte tra il 9 ed il 10 di quel mese taluni malviventi, penetrati dal retro nel suo deposito di vini sito in questa via Messina Marine nn.29-31, dopo avere scassinato ed aperto dall'interno la saracinesca del locale, si erano impossessati di bottiglie di vini (soprattutto vino "Corvo"), cassette e confezioni natalizie -per un valore di L.20.063.880-, utilizzando verosimilmente un furgone per il trasporto.

Sentito dal G.I., il 17 marzo 1982, il Piraino Edoardo confermava il contenuto della denuncia e con ulteriori dichiarazioni del 4 aprile 1984 (Vol.71 f.434087 e segg.) esponeva alcuni fatti significativi avvenuti nel periodo antecedente al furto: "la sua attivita' nel deposito di via Messina Marine era iniziata nell'ottobre 1981; dopo circa venti giorni, trovandosi di sera all'interno del

locale, aveva udito dei rumori provenienti dalla saracinesca sulla strada; ivi accorso aveva notato un'auto che si allontanava in fretta ed a fari spenti ed il lucchetto della saracinesca divelto. Circa mezz'ora dopo tre giovani gli si presentavano dicendo che quanto appena accaduto era opera loro e che si era pero' trattato di un errore e che meglio sarebbe stato per lui, nuovo della zona, se si fosse rivolto a qualcuno.

L'indomani mattina Raccuglia Cosmo, suo cliente, si presentava al deposito dicendogli di essere li' casualmente e di essersi fermato perche' da tempo voleva chiedergli come mai egli avesse aperto un deposito in quella zona. Aggiungeva che occorreva "conoscere qualcuno" per poter lavorare tranquillamente; egli stesso, essendo della zona di Sant'Erasmo, ne conosceva molto bene l'ambiente e pertanto sapeva che in essa vi erano delle "nuove leve" molto intraprendenti.

Dopo altri due giorni il Piraino Edoardo aveva saputo dal vulcanizzatore suo vicino che i tre giovani di cui sopra, discutendo al bar, avevano detto fra di loro che egli avrebbe dovuto "pagare L.350.000 al mese". Allo stesso vulcanizzatore il Piraino Edoardo aveva replicato che mai avrebbe pagato alcunché'.

A tali fatti era seguito il furto dei vini".

Dinanzi al G.I., Sinagra Vincenzo (cl.1956) aveva già confessato di aver commesso il tentativo di estorsione ed il furto nel deposito di vini.

Di tale deposizione il G.I. dava lettura al Piraino Edoardo al termine delle dichiarazioni ora ora esposte e gli esibiva alcuni ritratti fotografici, tra i quali il Piraino Edoardo riconosceva proprio l'effigie dei tre Sinagra (Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio) indicandoli come i giovani che gli si erano presentati dopo aver rotto il lucchetto della saracinesca.

Ai fatti denunziati dal Piraino Edoardo hanno fatto riferimento Sinagra Vincenzo (cl.1956) (Vol.8.F f.014130 e segg.) e Di Marco Salvatore (Vol.58 f.419714 e segg.) nei loro interrogatori davanti al G.I..

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha confermato di aver partecipato al tentativo di estorsione ed al furto chiamando in correita', per il primo reato, gli altri due imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio ed il

Raccuglia Cosimo e per il secondo -oltre a costoro- anche gli imputati Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Castiglione Girolamo, il cognato di questi Faia Salvatore ("l'americano"), Alioto Gioacchino e Minardo Giovanni, non menzionando il Di Marco Salvatore.

Quest'ultimo ha, invece, confessato la propria partecipazione al furto indicando quali coautori materiali i soli tre Sinagra (Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio), il Castiglione Girolamo e "l'americano" (Faia Salvatore).

Dalla serie compiuta di riscontri incrociati esistenti tra le tre dichiarazioni (della vittima Piraino Edoardo, del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e del Di Marco Salvatore) sono emersi innumerevoli elementi positivi per un giudizio di colpevolezza per tutti gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Ed infatti, relativamente al furto sia il Sinagra Vincenzo (cl.1956) che il Di Marco Salvatore hanno fornito una versione dei fatti conforme a quella denunciata dalla vittima (Piraino

Edoardo) con puntuali riferimenti al tempo (di notte), all'oggetto (le bottiglie di vino, in particolare della casa Corvo) ed al fatto che il furto conseguì alla mancata riuscita dell'estorsione da parte degli imputati Sinagra e Raccuglia Cosimo.

Il Di Marco Salvatore, in particolare, ha riferito che "Sinagra Vincenzo (cl.1956) cugino del "Tempesta" (Sinagra Vincenzo (cl.1952)) si introdusse nel magazzino attraverso un'apertura nella parte posteriore ed aprì la porta dall'interno forzando la serratura", precisando così una modalità di esecuzione già rilevata dagli inquirenti e denunciata dalla vittima.

Ulteriori rilievi di conformità devono farsi tra le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e quelle del Di Marco Salvatore.

In ordine alla esecuzione del furto entrambi hanno infatti precisato che per il trasporto della refurtiva fu adoperato il furgone dell'"americano" (Faia Salvatore), che venne usato altresì un secondo furgone rinvenuto nel deposito, che non si arrivò a rubare tutta la merce per il timore di essere scoperti.

Un'unica discordanza va rilevata fra le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e quelle del Di Marco Salvatore. Quest'ultimo ha infatti confessato la propria partecipazione al furto (non menzionata dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), mentre ha escluso quella di Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Alioto Gioacchino, Minardo Giovanni e Raccuglia Cosimo (che invece il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha chiamato in correita').

Tale discordanza ha pero' scarsa incidenza ove si consideri che il Sinagra Vincenzo cl.1956 ha semplicemente omesso (per mera trascuratezza) di indicare il Di Marco Salvatore quale compartecipe del furto, mentre ogni altra positiva affermazione dello stesso Sinagra in ordine al furto ed al tentativo di estorsione deve ritenersi sicuramente attendibile, anche alla luce dei suesposti riscontri di conformita'.

E' infatti certo (pur non potendosi emettere alcuna statuizione nei confronti del Di Marco Salvatore, non essendo stata iniziata l'azione penale contro di lui) che il Di Marco Salvatore fu effettivamente presente all'intera operazione, come e' desumibile dai ricordi circostanziati che lo stesso

ha riferito (in particolare il proprio compito di
conducente del furgone dell'"americano" Faia
Salvatore).

E' certo, del pari, che al furto parteciparono tutti gli imputati, che il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha espressamente indicato.

Infatti, le contraddizioni tra le due dichiarazioni sono soltanto apparenti, considerato che il Di Marco Salvatore ha dato dimostrazione del proprio ruolo secondario e subordinato nella organizzazione e realizzazione del furto ("capii che non potevo sottrarmi e accettai l'incarico"), sicche' la sua conoscenza dei partecipanti risulta lacunosa sia con riguardo agli organizzatori ("in occasione della spartizione del bottino mi fu detto che una parte di esso toccava di diritto ad "una persona" della quale non mi fu precisata l'identita', so che i proventi di una parte della refurtiva dovevano essere versati ad altri ma non mi fu riferito chi fossero"), sia con riguardo agli esecutori.

Tanto piu' che egli stesso non ha escluso in
maniera tassativa la partecipazione di Giuliano
Salvatore, Marino Francesco, Alioto Gioacchino,
Minardo Giovanni e Raccuglia Cosimo ed una delle varie
f a s i d e l l ' a z i o n e

delittuosa ("almeno non mi risulta che abbiano avuto un qualche ruolo nella relativa organizzazione"), ed ha ammesso che egli alla guida di un furgone ebbe ad effettuare un trasporto di parte della refurtiva presso la casa di S.Erasmo (la c.d. "camera della morte") mentre furono effettuati altri trasporti da parte di altri correi con diversi automezzi, tra cui uno della stessa ditta abbandonata sul posto per il timore di venire sorpresi ed arrestati ("Ricordo che assieme al Tempesta vi era un'altra persona che si occupo' della guida dell'altro furgone ma non sono in grado di indicarne il nome").

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha precisato, inoltre, che fu il Giuliano Salvatore, il quale evidentemente svolgeva il ruolo di "palo", all'insaputa del Di Marco, ad avvisare che un tassista di passaggio aveva avvertito la Polizia, per cui l'azione delittuosa venne interrotta.

Quanto al tentativo di estorsione, ascritto a Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Antonio e Raccuglia Cosimo, la responsabilita' degli stessi risulta innanzitutto dalla deposizione, resa al G.I., da Sinagra Vincenzo cl.1956, con la quale ha c o n f e s s a t o c h e

una sera, dopo avere assieme ai suoi cugini tentato una prima effrazione del deposito, interrotta dall'intervento del proprietario Piraino Edoardo, egli e Sinagra Antonio intrapresero gli atti estorsivi nei confronti del Piraino Edoardo (facendogli presente che "occorreva pagare la protezione"), poi ripetuti in maniera piu' velata ed allusiva, ma egualmente efficace da Raccuglia Cosmo e da un meccanico non identificato, con officina nei pressi del deposito.

Il Sinagra Vincenzo cl.1956 ha riferito, inoltre, che a seguito del deciso rifiuto del Piraino, nonostante che il Marchese Filippo avrebbe voluto risolvere il problema con il solito attentato dinamitardo, decisero, circostanza confermata anche dal Di Marco Salvatore) di consumare il furto per pura rappresaglia in conseguenza del mancato pagamento del "pizzo"

A tale decisione non avra' mancato di dare il proprio contributo Raccuglia Cosmo, gia' investito, come si e' visto, della questione, il quale, poi, come affermato dal Sinagra ebbe a ricevere numerose bottiglie di quel vino Corvo, facilmente riciclabile nell'esercizio del Ristorante "La Martinica", di cui era titolare, punto di

riferimento di componenti della "famiglia" di Corso dei Mille. Pertanto, in ogni caso, indipendentemente dalla sua materiale partecipazione al furto, la responsabilita' del Raccuglia sussisterebbe anche sotto tale profilo, concretizzandosi, come e' noto, l'ipotesi di ricettazione soltanto in via sussidiaria nei casi di esclusione del concorso nel reato.

Un riscontro inequivocabile alle cennate ammissioni ed accuse del Sinagra Vincenzo (cl.1952) e' fornito dalla parte offesa Piraino Edoardo che ha riconosciuto i tre Sinagra, Sinagra Antonio nelle riproduzioni fotografiche esibitegli dal G.I., indicandoli come "i tre giovani che vennero a visitarlo nel magazzino dopo il primo tentativo di furto", riferendo altresì dell'allusivo discorso tenutogli dal Raccuglia Cosmo (che gia' conosceva perche' suo cliente), tendente a "ratificare" il tentativo di estorsione.

Pertanto, alla luce dei riconoscimenti e delle dichiarazioni della stessa persona offesa (Piraino Edoardo), delle conformi deposizioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) e del Di Marco Salvatore, gli imputati Sinagra Vincenzo cl.1956, Sinagra Antonio e R a c c u g l i a C o s m o d e v o n o

dichiararsi responsabili del reato di tentata estorsione loro ascritto al capo 333 dell'epigrafe e gli stessi, nonche' Sinagra Vincenzo (cl.1952), Giuliano Salvatore, Marino Francesco, Castiglione Girolamo, Minardo Giovanni, Alioto Gioacchino e Faia Salvatore vanno ritenuti responsabili del reato di furto aggravato loro ascritto in concorso al capo 332 dell'epigrafe.

16.-RAPINA IN DANNO DELLA PRONTO CREDITO S.R.L. - CAPI
334-336

Il 5 febbraio 1982, alle ore 18.00 circa, ignoti si introducevano nei locali della Prontocredito S.r.L., siti al 7° piano di via Emerico Amari n.8 in Palermo, costringendo, sotto la minaccia delle armi, tutti i presenti (impiegati e clienti), a consegnare quanto in loro possesso.

Appropriatisi della complessiva somma di L.1.200.000, i malviventi chiudevano in uno sgabuzzino tutti i presenti, indi si davano alla fuga.

Cio' premesso, si osserva che in ordine al citato episodio le fonti di prova sono costituite dalle ammissioni e dalle chiamate in correita' di Sinagra Vincenzo cl.1956 e Di Marco Salvatore.

Orbene, ad un attento vaglio critico le rispettive dichiarazioni, eccezion fatta per quanto concerne la posizione di Rotolo Salvatore, stante il reciproco riscontro, la piena autonomia e la rispondenza con l'esito delle indagini sono state ritenute da questa Corte pienamente attendibili.

Invero, il Sinagra Vincenzo cl.1956, ha indicato esattamente il luogo della commessa rapina ("al 5' o al 7' piano di un palazzo sito di fronte all'ingresso del porto") nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434048) aggiungendo, poi, nella descrizione dell'azione delittuosa (Vol.8/F f.014117) particolari che trovano precisi riscontri negli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile (Vol.71 f.434211) nonche' nelle dichiarazioni del Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.016430).

Difatti, il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha affermato: che il "colpo" venne preparato da Mimmo Castiglione (Castiglione Girolamo) e che "Di Marco Salvatore si fermo' a parlare col portiere, da lui conosciuto" in maniera da consentire a lui, al Castiglione e ad Alioto Gioacchino di salire sopra inosservati; che per compiere la rapina si erano travisati; che si erano impossessati di danaro contante per L.1.000.000; che le persone presenti avevano detto loro che non esisteva una cassaforte; che prima di andare via avevano rinchiuso i presenti in uno sgabuzzino, che il Di Marco Salvatore era rimasto in portineria per tenere a

bada il portiere e, poi, a rapina conclusa, lo stesso aveva intimato a quest'ultimo "di stare zitto e di dire che non aveva visto nulla".

Cio' premesso, si rileva che la versione dei fatti esposta dal citato Sinagra Vincenzo (cl.1956) risulta puntualmente confermata, nei minimi particolari, dal Di Marco Salvatore, (Vol.34/F f.016430) il quale afferma testualmente: "e' vero che ho partecipato ad un'altra rapina presso un ufficio sito in un piano alto di un palazzo vicino al porto il cui portiere conoscevo.

Non sapevo che il portiere fosse proprio costui ed infatti rimasi sorpreso e non mi rimase che intimargli di non far parola di avermi riconosciuto... Io rimasi in portineria a tenerlo a bada, salirono il Castiglione Girolamo, Sinagra Vincenzo cl.1956 e Alioto Gioacchino mentre fuori rimasero i due Tempesta....".

Orbene, la perfetta coincidenza tra le due chiamate in correita' dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'azione si e' svolta come indicato dai due coimputati "dichiaranti".

In ordine, poi, al contestato sequestro di persona di cui al capo 335 si osserva che l'azione degli imputati integra in pieno la fattispecie di cui all'art. 605 C.P..

Invero, costoro, prima di darsi alla fuga, e quindi dopo l'impossessamento violento e non al fine dello stesso, hanno privato della liberta' personale i presenti, rinchiudendoli in uno stanzino, in tal modo integrando l'autonoma fattispecie criminosa del delitto di sequestro di persona (v. Cass. Sez. prima, 18/1/71 n.718).

Inoltre, nessun dubbio puo' sussistere circa la sussistenza del reato di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico, contestato a tutti gli imputati al capo 336 dell'epigrafe, quale evidente reato mezzo per commettere i reati di rapina e di sequestro di persona.

Cio' premesso, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Castiglione Girolamo, Alioto Gioacchino, Di Marco Salvatore e Sinagra Antonio, sono, a giudizio di questa Corte, colpevoli dei reati loro ascritti ai capi 334, 335 e 336 dell'epigrafe e vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle schede relative alle loro singole posizioni processuali.

A diversa conclusione deve giungersi, come gia' anticipato, per quanto concerne la posizione di Rotolo Salvatore anch'egli imputato dei medesimi reati.

Infatti, anzitutto in istruttoria il Di Marco Salvatore ne ha escluso la partecipazione; in secondo luogo lo stesso Sinagra Vincenzo cl.1956 nel corso del dibattimento ha modificato le precedenti dichiarazioni in ordine alla presenza del Rotolo Salvatore ed, infine, si e' accertato che lo stesso era detenuto all'epoca dei fatti, essendo stato scarcerato il 23 febbraio 1982 per cui va assolto dai reati ascrittigli ai capi 334, 335 e 336 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

17.-LESIONI AD AUTISTA DI AUTOCORRIERE - CAPI 337-338

Fazio Ignazio, Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo cl.1952, Sinagra Antonio e Tinnirello Lorenzo cl.1938 sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro ascritti ai capi 337 e 338 dell'epigrafe a seguito delle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale ha ammesso (Vol.8/F f.014133) di aver partecipato ad una spedizione punitiva, ordinata da Tinnirello Lorenzo cl.1938, ai danni di un autista di corriera il quale "si era comportato male con delle donne".

Lo stesso Sinagra, aggiunge che l'autista era stato "picchiato a sangue con dei bastoni", indicando come correi i citati imputati.

Stanti le indicazioni generiche fornite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), non e' stato possibile in mancanza di qualsiasi dato temporale o spaziale identificare la parte lesa del suddetto episodio. Il che non ha consentito di effettuare

nemmeno il necessario controllo sulle modalita' dell'azione delittuosa e quindi sulla sussistenza del fatto.

Pertanto, in ordine ai reati contestati ai capi 337 e 338 dell'epigrafe tutti i citati imputati vanno assolti con ampia formula liberatoria.

18.-DANNEGGIAMENTO AUTOBUS DITTA PECORARO E RAPINA
BELLIA BENEDETTO - CAPI 339-341

Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Marchese Antonino, Rotolo Salvatore e Tinnirello Gaetano sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte per rispondere dei reati loro in concorso ascritti ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe.

Il 21 dicembre 1981, intorno alle ore 21.30, tre individui, armati e a volto scoperto, facevano irruzione nel garage dell'impresa di autotrasporti "Pecoraro-Autoturismo", sito in Palermo in via Antonio Pigafetta n.6 (Vol.34/F f.016326).

Costoro, tenendo sotto la minaccia delle armi Capitano Francesco (che aveva momentaneamente sostituito il figlio, guardiano notturno del citato garage) e Bellia Benedetto (autista dipendente della ditta), si impossessavano di L.55.000 appartenenti a quest'ultimo; quindi, uno dei tre, istigava gli altri a danneggiare i pullman e

prontamente gli altri due infrangevano i vetri e tagliuzzavano i sedili di uno degli autobus ivi custoditi.

Cio' premesso, in ordine a tali reati e' necessario differenziare le posizioni dei singoli imputati.

Invero, per quanto concerne la posizione di Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio, la chiamata in correita' effettuata da Sinagra Vincenzo cl.1956 risulta, a giudizio di questa Corte, sufficientemente riscontrata e, quindi, pienamente attendibile.

Dichiara, infatti, il citato Sinagra Vincenzo (cl.1956): "..... debbo riferire su altri due episodi di violenza, riguardanti Tinnirello Lorenzo (cl.1938).

Quest'ultimo lavora in una societa' che si occupa dei collegamenti mediante corriere con i paesi del palermitano; un giorno ci ordino' di commettere degli atti di vandalismo su autobus, in un garage di tale Pecoraro Giorgio sito in una traversa di via Messina Marine, di fronte ai bagni Virzi'.

L'operazione e' stata eseguita materialmente da me e da Sinagra Antonio, mentre Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Marchese Antonino, figlio di Marchese Vincenzo, tenevano a bada i due guardiani del garage, sopra ci attendevano Lorenzo e Tanino Tinnirello...." (Vol.8/F f.014131).

In effetti, l'episodio in esame non ha certo le caratteristiche tipiche della rapina fine a se stessa; anzi, dallo stesso svolgimento dei fatti si puo' desumere che la contestata rapina fu compiuta cogliendo l'occasione di quella che doveva essere un'azione di danneggiamento specificamente programmata.

Orbene, soccorrono al chiarimento di questo "anomalo" episodio proprio le citate dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale ha confermato che la finalita' dell'azione criminosa non era la consumazione di una rapina, bensì, piuttosto, quella di eseguire un ordine, dato dal Tinnirello Lorenzo, di compiere in quel luogo atti di vandalismo; ordine, con tutta probabilita' motivato dall'esigenza di risolvere in tale maniera qualche questione di concorrenza, posto che, come segnalato dallo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956) e successivamente accertato dalle indagini svolte, il

Tinnirello Lorenzo lavorava anch'egli presso un'impresa di autotrasporti.

Cio' posto, l'esatta ricostruzione dell'episodio offerta dallo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), l'accertato coinvolgimento dei suoi cugini in tutte le azioni delittuose cui egli era chiamato da costoro, le particolarita' dell'azione delittuosa, le caratteristiche somatiche riferite da Bellia Benedetto (Vol.34/F f.016328), la verosimiglianza della causale riferibile al Tinnirello, unica emergente in relazione all'anomalia dell'episodio, sono tutti elementi che offrono la ragionata certezza della responsabilita' di Tinnirello Lorenzo quale mandante, nonche' di Sinagra Vincenzo (cl.1956), di Sinagra Vincenzo (cl.1952) e di Sinagra Antonio, quali autori materiali dei reati loro contestati ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe.

Per quanto concerne, invece, la posizione processuale di Tinnirello Gaetano e di Marchese Antonino si osserva che le acquisite risultanze processuali evidenziano la carenza di elementi che consentano un sereno giudizio di colpevolezza nei loro confronti.

Invero, se da un lato la chiamata in correita' effettuata dal citato Sinagra Vincenzo cl.1956 anche nei confronti di questi ultimi costituisce un serio elemento a loro carico, tanto per Tinnirello Gaetano quanto per Marchese Antonino manca la possibilita' del benché minimo riscontro, anche fondato su elementi d'ordine logico, per cui carente appare alla Corte la prova della loro partecipazione all'episodio delittuoso.

Difatti, per quanto concerne il Marchese Antonino, la descrizione degli autori materiali offerta dal Bellia Benedetto non corrisponde certamente, nemmeno alla lontana, alla fisionomia di quest'ultimo.

Inoltre, per quanto concerne Tinnirello Gaetano, la cui partecipazione ad un episodio del genere con le funzioni di "palo" all'esterno del garage mal si concilia con la personalita' dello stesso, quale emerge dalle altre risultanze processuali, non e' stato possibile allo stato degli atti rinvenire un qualche elemento di conferma circa la sua effettiva presenza, così come per Tinnirello Lorenzo, il quale si trovava, a detta del Sinagra, nella medesima posizione, ma che e' stato ritenuto responsabile, indipendentemente da tale elemento, come mandante della spedizione punitiva.

Pertanto, Tinnirello Gaetano e Marchese Antonino vanno assolti dai reati loro contestati ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

Infine, per quanto concerne Rotolo Salvatore, si osserva che egli e' stato rinviato a giudizio per un errore materiale nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio a giudizio, posto che nella motivazione della stessa costui era stato prosciolto per non aver commesso il fatto, sulla scorta delle intervenute rettifiche gia' nel corso dell'istruzione da parte del Sinagra Vincenzo (cl.1956) circa la sua effettiva partecipazione all'episodio delittuoso.

Nondimeno, com'e' noto, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel contrasto tra motivazione e dispositivo prevale quest'ultimo (v.Cass. sez. prima, 24/11/78) per cui tale imputato va considerato, a tutti gli effetti, come rinviato a giudizio.

Cio' premesso, le considerazioni espresse in motivazione dal G.I. circa la posizione del citato Rotolo Salvatore sono tutt'ora pienamente valide, posto che a carico dello stesso non solo non vi sono riscontri oggettivi, ma, anche lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), ricordando meglio, ha chiarito la sua estraneita' ai fatti.

Pertanto, Rotolo Salvatore va assolto dai reati contestatigli ai capi 339, 340 e 341 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

19.-ESTORSIONI E DANNEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DI
BRAMBILLA AUGUSTO - CAPI 342 E 343

Per quanto concerne la posizione degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1956), Rotolo Salvatore, Tinnirello Lorenzo (cl.1938), Tinnirello Antonino (cl.1961) e Marchese Filippo, in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 342 e 343 dell'epigrafe, va osservato quanto segue.

Il 25 agosto 1981, Brambilla Augusto, responsabile della filiale di Palermo della Cirio s.p.a., si recava nei nuovi locali della societa' presi in affitto in via Giafar n.6, nel quartiere Brancaccio, ove parcheggiava la sua autovettura Fiat 131 lasciandola in sosta per circa 30 minuti.

Al suo ritorno trovava l'automobile gravemente danneggiata, con vetri frantumati e ruote sgonfie e rinveniva sul sedile di guida una busta di colore arancione a lui indirizzata, all'interno della quale vi era un anonimo messaggio intimidatorio del seguente tenore: "Caro dott. Brambilla Augusto lei e' un

farabutto e mascalzone ed entro dieci giorni se ne deve andare, perche' lei e le persone che sono con lei siete una massa di crasti" (Vol.94 f.441609).

Nei giorni seguenti giungevano al Brambilla Augusto ulteriori minacce, a mezzo telefono, con le quali veniva ribadita allo stesso l'ingiunzione di lasciare i locali di via Giafar.

In ordine a tale episodio risulta molto precisa e puntuale la chiamata in correita' di Sinagra Vincenzo cl.1956, il quale, nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434047), dichiarava che nella via Giafar n.6, egli stesso, assieme a Rotolo Salvatore, Tinnirello Lorenzo cl.1938 detto "Lillo" ed il figlio di costui Tinnirello Antonino, per ordine di Marchese Filippo, avevano danneggiato un'autovettura, lasciando su di essa una busta rossa sigillata, che uno dei Tinnirello aveva portato con se'.

Orbene, si e' gia' chiarito in precedenza che nell'ambito del rione Brancaccio la cosca capeggiata da Marchese Filippo esercitava un rigido controllo del territorio anche in ordine al semplice fatto di poter affittare ivi un locale per svolgervi un'attivita' commerciale.

Ovviamente, la cosca stessa oltre che col mezzo consueto del telefono ha espresso il mancato gradimento della presenza della Cirio in via Giafar attraverso il ricorso al danneggiamento a scopo intimidatorio, seguito dalla missiva a contenuto minaccioso.

Cio' premesso, la chiamata in correita' del Sinagra Vincenzo (cl.1956), appare pienamente attendibile dal punto di vista intrinseco, in relazione alle considerazioni generali sopra esposte e dal punto di vista estrinseco sulla scorta delle riferite modalita' dal danneggiamento dell'autovettura e del particolare della busta rossa lasciata sul sedile dell'auto, che non poteva essere noto se non a colui che aveva personalmente preso parte all'azione delittuosa.

Pertanto, appare pienamente provata la responsabilita' di tutti gli imputati in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 342 e 343 dell'epigrafe.

Nei confronti di Tinnirello Antonino, limitatamente al capo 343, va dichiarato non doversi procedere per intervenuta amnistia, ai sensi del D.P.R. 18/12/81 n.744.

Tale declaratoria non puo' essere estesa agli altri imputati per carenza di condizioni soggettive.

20.-RAPINA ALLA DITTA COLIBRI' S.R.L. - CAPI 344-345

Il 20 febbraio 1982, intorno alle ore 17,15, ignoti suonavano al citofono del magazzino della s.r.l. Colibri', sito nello scantinato di via Petrarca n.28 in Palermo, dove si trovavano Marcellino Francesco, ragioniere alle dipendenze della societa' ed altri collaboratori.

Il Marcellino Francesco, credendo che si trattasse di altri colleghi, apriva elettricamente dall'interno il cancello, ma si trovava di fronte tre giovani, uno dei quali immediatamente estraeva una pistola che puntava contro Albanese Vincenzo che si trovava nei pressi del cancello (Vol.93 f.441585).

Fatta irruzione nell'ufficio, un altro dei tre estraeva una seconda pistola sotto la minaccia della quale teneva sotto controllo tutti i presenti (Vol.93 f.441587).

I tre giovani, sempre sotto la minaccia delle armi, si impossessavano della somma di L.95.000 rinvenuta nei cassetti delle scrivanie, indi

costringevano Marcellino Francesco ad aprire la cassaforte, della cui presenza si erano avveduti, asportando da essa L.4.825.000 in contanti, nonché L.2.622.500 in assegni bancari.

Infine, i malviventi costringevano tutti i presenti ad entrare nel gabinetto e, dopo aver loro intimato di non muoversi, si davano alla fuga.

In ordine a tale episodio, appaiono reciprocamente riscontrate le autonome ammissioni e chiamate in correita' effettuate da Sinagra Vincenzo (cl.1956) e da Di Marco Salvatore (Vol.71 f.434049).

In effetti, in primo luogo, entrambi individuano con precisione il luogo dove si e' svolta la rapina.

Invero il Sinagra Vincenzo (cl.1956) (Vol.70 f.434049) ha dichiarato che era stata consumata una rapina, indicando come correi i citati imputati, ai danni di un negozio di abbigliamento "...e precisamente al laboratorio sottostante; cui si accede da uno scivolo con ingresso da una traversa salendo da via Notarbartolo".

In effetti, il magazzino della s.r.l. Colibri', dove si e' svolta la rapina si trova proprio in uno scantinato cui si accede da uno scivolo sito in via

Petrarca, la quale e' una traversa di via Notarbartolo, salendo dalla via Liberta' verso il viale della Regione Siciliana.

Ancor piu' precise sono le dichiarazioni fornite in proposito dal Di Marco Salvatore, il quale ha dichiarato che assieme a Sinagra Vincenzo, Castiglione Girolamo e Alioto Gioacchino si erano recati per compiere una rapina ".... in un ufficio che ha sede in una traversa di via Notarbartolo con accesso da uno scivolo".

Inoltre, offre conferma di un particolare dell'avvenuta rapina affermando testualmente: "Io suonai il campanello, ci fu aperto e facemmo irruzione il Sinagra e l'Alioto Gioacchino armati, mentre il Castiglione Girolamo rimaneva ad attenderci con l'autovettura" (Vol.34/F f.016417).

Lo stesso Di Marco Salvatore, a conferma di quanto gia' dichiarato in ordine all'individuazione del luogo della rapina, nel ripetere che essa si era svolta "in un ufficio cui si accede da uno scivolo prospiciente ad una traversa di via Notarbartolo", aggiunge: "mi sembra che questa traversa, della quale non ricordo il nome, sia compresa tra il bar Ciro's e il bar Collica. Si trova salendo sulla destra cioe' lato Ciro's".

Tale ultima indicazione risulta oltre modo puntuale, posto che la traversa di via Petrarca si trova proprio nel tratto della via Notarbartolo compreso tra i due citati bar, ed esattamente salendo sulla destra del bar Collica verso il bar Ciro's'.

Cio' premesso, appare di tutta evidenza che la perfetta coincidenza tra le due chiamate in correita', provenienti da fonti del tutto autonome, nonche' l'esattezza dei riferimenti ivi contenuti in ordine alle modalita' e ai luoghi dove si sono svolti i fatti dimostrano la piena attendibilita' di tali dichiarazioni, le quali potevano essere svolte soltanto da chi effettivamente aveva preso parte alla citata rapina.

Cio' posto, a giudizio di questa Corte va affermata la piena responsabilita' degli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Antonio, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo ed Alioto Gioacchino in ordine ai reati loro in concorso ascritti ai capi 344 e 345 dell'epigrafe, per i quali essi vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle schede relative alle rispettive posizioni processuali.

21.-LESIONI IN DANNO DI MANCA SALVATORE - CAPO 346

Il 23 agosto 1981, intorno alle ore 12.45, Manca Salvatore, mentre si trovava in un bar di via Messina Marine n.122, seduto ad un tavolo sul marciapiede con le spalle alla strada, veniva aggredito da tre individui, travisati ed armati di bastoni, i quali lo colpivano con estrema violenza (Vol.98 f.442399).

A seguito di tale aggressione Manca Salvatore riportava una ferita lacero contusa alla regione parietale destra, giudicata dai sanitari guaribile in giorni 10 s.c. (Vol.98 f.442397).

Su tale episodio risulta puntuale e circostanziata la chiamata in correita' fatta da Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434047).

Invero, Sinagra Vincenzo (cl.1956) trovandosi sulla via Messina Marine indicava il bar denominato "Bellissimo", dichiarando che in detto bar egli stesso, assieme al cugino "Tempesta" (Sinagra

Vincenzo cl.1952) e al Rotolo Salvatore, aveva percosso a colpi di bastone una persona di circa 50 anni, per punirlo del fatto che costui aveva schiaffeggiato Raccuglia Cosmo nella pescheria di Tagliavia Pietro.

Aggiungeva il Sinagra, dopo aver precisato l'attuale dimora della vittima, che la stessa "abitava prima in piazza S.Erasmo sotto la polleria di Lucchese".

Orbene, tali dichiarazioni risultano tutte riscontrate.

Difatti, la vittima, identificata per Manca Salvatore, all'epoca dei fatti aveva proprio 50 anni; in precedenza aveva abitato in piazza S. Erasmo (Vol.98 f.442395) in un appartamento di proprietà di Raccuglia Cosmo ed era stato bastonato da tre individui proprio nel bar indicato dal Sinagra.

Impressionante appare la coincidenza dei particolari ed il valore rievocativo che la vista di un luogo riesce a suscitare nel predetto, ove si consideri che l'ispezione si svolge a circa tre anni di distanza dal fatto.

Credibile e' anche il movente prospettato dal Sinagra, atteso che all'epoca dell'aggressione

il Manca, peraltro, sposato con Adelfio Rosa, cugina della moglie di Raccuglia Cosmo, aveva già dovuto lasciare l'appartamento precedentemente ricevuto in affitto da costui (ritenuto dalla Corte "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille), cui era seguita una lite verbale, evidentemente per questioni familiari o per i consueti screzi tra proprietari ed inquilini, conclusasi con lo schiaffeggiamento in pubblico (la pescheria di Tagliavia Pietro nella Piazza di S.Erasmo) dal Raccuglia da parte del Manca.

Un ulteriore obiettivo riscontro è fornito dall'arresto di Sinagra Antonio per detenzione e porto abusivo di arma, avvenuto pochi giorni prima del fatto, allorché in esecuzione del mandato ricevuto stavano pedinando la vittima per studiare il momento più propizio per l'aggressione.

Pertanto, non sorprende il fatto che stavolta manchi dal novero dei correi, che solitamente includeva tutti i tre i cugini Sinagra, proprio il Sinagra Antonio.

Cio' premesso, sulla scorta delle menzionate risultanze processuali deve affermarsi la responsabilita' di Raccuglia Cosmo quale

mandante e di Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra
Vincenzo (cl.1952), Rotolo Salvatore quali autori
materiali del reato loro ascritto al capo 346
dell'epigrafe.

22.-FURTO AUTOVETTURA DI VALENTINO PIETRO - CAPO 347

In ordine al reato contestato al capo 347 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Vincenzo (cl.1956), Di Marco Salvatore e Sinagra Antonio.

Si tratta del furto di una automobile Fiat RITMO 60 targata PA 507272, denunciato da Armato Giuseppa, convivente del proprietario Valentino Pietro, e perpetrato in Palermo tra le ore 21.00 del 27 aprile 1982 e le ore 07.00 del successivo, arco di tempo durante il quale l'autoveicolo era rimasto incustodito (Vol.98 f.442413).

La suddetta autovettura veniva ritrovata dai Carabinieri di Palermo il 28 maggio 1982 in Piazza Magione, completamente distrutta a causa di un incendio (Vol.98 f.442411).

Su tale evento delittuoso il Di Marco Salvatore dichiarava testualmente: "i tre (i cugini Sinagra, n.d.r.) vennero nuovamente a trovarmi mentre

mi trovavo dall'elettrauto, tale Rosario il cui cognome sconosco. Mi indicarono una RITMO di colore chiaro che si trovava in riparazione presso l'elettrauto, invitandomi a procurarmi copia delle chiavi di apertura e di accensione e ad annotare il recapito del proprietario che poi vidi abitare li' vicino. Feci come mi dissero...."(Vol.34/F f.016405).

Il Di Marco Salvatore, infine, asseriva di aver tergiversato quando i Sinagra gli avevano richiesto di rubare l'auto tanto che, poi, furono loro stessi ad eseguire materialmente il furto.

Anche Sinagra Vincenzo (cl.1956) riferiva su tale episodio, affermando: "fu sempre il Di Marco Salvatore a rubare l'auto che usammo per trasportare i corpi di Buscemi e Rizzuto." (Vol.1/F f.012076), avendo gia' specificato in precedenti dichiarazioni (Vol.1/F f.011826) che i cadaveri delle vittime erano stati trasportati a bordo di una RITMO.

Peraltro, lo stesso Sinagra confermava la circostanza che tale furto era avvenuto "in modo strano", perche' il Di Marco Salvatore era riuscito a procurarsi una "copia delle chiavi" della citata autovettura, che venne nascosta in un magazzino

di Raccuglia Cosmo attiguo al covo di Piazza S.Erasmo, finche' non fu utilizzata per il macabro trasporto da Senapa Pietro (Vol.1/F f.012076).

Orbene, a conferma di quanto riferito dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) la RITMO in questione veniva ritrovata dai Carabinieri completamente distrutta dalle fiamme, riscontro inequivocabile circa l'utilizzazione per un grave episodio delittuoso, desumibile dalla necessita' di far sparire qualsiasi traccia utile per le indagini, il 28 maggio 1982, cioe' proprio il giorno successivo alla scomparsa ed all'uccisione di Buscemi e Rizzuto.

Per quanto concerne la posizione del Di Marco Salvatore non e' sfuggito alla Corte che, nonostante egli sia stato rinviato a giudizio anche per il capo d'imputazione n.347, come e' dato leggere nel dispositivo, nella parte motiva dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio ne e' indicato, pur senza alcun cenno di sostanziale motivazione, il proscioglimento per non aver commesso il fatto.

Orbene, e' insegnamento consolidato della Suprema Corte che in caso di discordanza tra motivazione e dispositivo prevale quest'ultimo,

essendo questo l'atto con cui il giudice attua la volonta' della legge nel caso concreto, con la evidente conseguenza che l'imputato deve ritenersi ritualmente rinviato a giudizio a tutti gli effetti (v. Cass. Sez. II 24 novembre 1978).

Peraltro, la Corte, nel merito, non puo' certo ritenersi vincolata da una immotivata affermazione di proscioglimento, che e' evidentemente frutto di una erronea ed omessa valutazione delle risultanze processuali.

Difatti, dal riscontro reciproco, anche nei minimi particolari, delle dichiarazioni di Di Marco Salvatore e di Sinagra Vincenzo cl.1956, i fatti possono ritenersi pienamente accertati.

Il comportamento del Di Marco Salvatore, il quale ha ammesso di essere stato dapprima incaricato di rubare l'auto in riparazione presso un elettrauto di sua conoscenza, di avere fatto una copia delle chiavi, di avere annotato il recapito del proprietario e di avere consegnato il tutto ai cugini Sinagra essendosi rifiutato di commettere materialmente il furto, non puo' che essere considerato in ogni caso, un contributo causale efficiente sotto il profilo sia del concorso materiale che psicologico alla consumazione del reato,

indipendentemente dal fatto che l'impossessamento dell'auto sia stato, poi, posto in essere dai correi.

Infatti, senza il suo decisivo apporto causale il furto di quell'autovettura, della quale indicava anche la zona di posteggio, certamente vicina all'abitazione del proprietario, non sarebbe stato possibile commetterlo.

Il riscontro obiettivo esterno alle dichiarazioni concordi di entrambi i "collaboratori" e' dato poi dal rinvenimento dell'autovettura incendiata, in Piazza Magione, cioe' in una zona operativa della cosca di appartenenza, proprio nel giorno immediatamente successivo alla scomparsa di Buscemi Rodolfo e Rizzuto Matteo, fatti per i quali "aliunde" e' stata riconosciuta la responsabilita' di Sinagra Vincenzo cl.1952, detto "Tempesta", di Sinagra Antonio e di Sinagra Vincenzo cl.1956.

L'accertata utilizzazione dell'autovettura per tale episodio delittuoso, proprio da parte di chi ne aveva commissionato il furto, chiude il cerchio probatorio che induce ad affermare la responsabilita' dei predetti imputati e di Di Marco Salvatore per il reato loro ascritto al capo n.347 dell'epigrafe.

23.-RAPINA VAGONE POSTALE STAZIONE FERROVIARIA
VILLABATE-FICARAZZELLI - CAPI 348, 349, 350 E 351

Alle ore 6.10 circa del 24 luglio 1981, mentre il treno locale 9946 Palermo-Cefalu' era in sosta presso la stazione di Villabate-Ficarazzelli, alcuni malviventi irrompevano all'interno del vagone postale durante la consueta operazione di scarico dei sacchi della corrispondenza e tenendo sotto la minaccia delle armi i dipendenti dell'amministrazione postale Di Gesu' Filippo, Gendusa Leonardo e Camporetto Filippo, si facevano consegnare i plichi speciali contenenti denaro contante ed assegni circolari per complessive lire 740 milioni.

Frattanto altri malviventi intimavano sotto la minaccia delle armi al capotreno Pipito' Matteo di non dare il segnale di "via libera" al convoglio e costringevano il macchinista Pedi Ignazio e l'aiuto macchinista Varvara' Giuseppe a scendere dal locomotore ed a recarsi nella sala del capostazione Palmeri Gaetano, anch'egli reso inoffensivo facendolo sdraiare per terra.

Proprio mentre tutti gli altri impiegati delle poste e delle ferrovie venivano condotti in questa sala, ad uno dei rapinatori nello staccare i fili del telefono partiva accidentalmente un colpo da arma da fuoco, che attingeva ad un fianco il capostazione Palmeri Gaetano, causandogli lesioni, poi risultate guarite in giorni 140 con indebolimento permanente dell'organo della digestione.

L'arma, una pistola cal.7,65 marca "Franch", veniva abbandonata sul posto dal rapinatore e successivamente sequestrata.

Dopo la rapina i malviventi nel numero di otto-nove si allontanavano due su di una motocicletta di grossa cilindrata e gli altri a bordo di una autovettura Fiat 124 bleu (risultata rubata quello stesso giorno a Palermo, nella via Messina Marine all'altezza del lido "Olimpo" a Vetrano Vincenzo) e di un altro veicolo.

In relazione a tale episodio delittuoso Di Marco Salvatore in istruttoria ha reso ampia e dettagliata confessione, descrivendo le modalita', i tempi, i luoghi, i mezzi usati nonche' i ruoli e le funzioni di tutti i compartecipi.

Egli ha testualmente dichiarato: "Anni fa conobbi casualmente tale Fallucca Giovanni e

tale Lo Verso Maurizio da me incontrati presso un'officina dove portavo a riparare la mia motocicletta.

Con costoro, per un certo tempo mi frequentai saltuariamente incontrandomi soprattutto a Cefalu' dove si svolgevano raduni di motociclisti.

Essi un giorno mi proposero di aggregarmi a loro per partecipare ad una rapina a un furgone ferroviario in Ficarazzi ed io mi lasciai convincere soprattutto perche' in quel periodo vivevo un momento di sbandamento psicologico tanto che era mia aspirazione essere arruolato nei carabinieri e non avevo potuto soddisfare tale mio desiderio avendo subito un grave incidente con conseguente invalidita' durante il servizio militare da me prestato come paracadutista.

La rapina venne effettivamente consumata e ad essa partecipammo io e circa altre sette persone tra i quali i predetti Lo Verso Fallucca, tale Matteo (che poi ho rivisto all'inaugurazione del negozio "Palermo Carni" del De Lisi, il quale ultimo, pero', e' estraneo a detta rapina), tale Carlo, un tizio del quale conosco il nome, venditore di pesci in piazza Torrelunga soprannominato "u piluseddu", un giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca di cui sembra sia successivamente scomparso.

D.R.

Matteo aveva circa trentacinque anni, alto e ricciolino e non l'ho piu' rivisto, tranne che all'inaugurazione del negozio del De Lisi.

Carlo ho saputo che era residente nei pressi di via Emiro Giafar di eta' 25-26 anni magro e scuro di carnagione e capelli.

Appresi che organizzatore della rapina era stato tal Ingrassia Salvatore, dico meglio, tale Salvatore che credo cugino di quell'Ingrassia venditore di pane e milza che fu successivamente ucciso.

Dal provento della rapina, diviso la sera stessa in casa del Ingrassia Salvatore, venditore di milza nei pressi del ponte sopraelevato di via Giafar, a me toccarono 33.000.000 circa.

Seppi successivamente che il Salvatore, che la rapina aveva organizzato, era riuscito ad imbrogliare i complici prendendo per se una parte esorbitante del bottino e riparando a Milano.

L'anno scorso, infatti, l'ho rivisto a Cefalu' a bordo di una Alfetta targata Milano.

Dopo pochi giorni rividi a Mondello il Lo Verso e il Fallucca i quali mi dissero che tale Sinagra Vincenzo, detto "Tempesta", aveva

loro offerto un lavoro del quale non mi precisarono la natura (parlarono genericamente di rappresentanze) proponendomi di associarmi al lavoro medesimo.

Io rifiutai perche' non intendevo avere, dopo quella esperienza, a che fare con questa gente.

Appresi, dopo poco, che del Lo Verso e del Fallucca non si avevano piu' notizie. Prima ancora di incontrare il Fallucca e il Lo Verso a Mondello avevo incontrato il Salvatore organizzatore della rapina, presso un bar di piazza Scaffa che lui a volte frequentava.

Egli mi rappresento' che delle persone, le cui identita' non mi preciso', erano rimaste contrariate della nostra iniziativa perche' questa stessa rapina l'avevano programmata loro e mi invito' a prendere contatti con il Lo Verso e con il Fallucca perche' doveva loro parlare - dei circa 5.000.000 che gli diede. Preciso meglio: il Lo Verso e il Fallucca li incontrai a Mondello prima di parlare con Salvatore; infatti a costui raccontai di avere da loro saputo della offerta di rappresentanza da parte del "Tempesta" e vidi che il Salvatore rimase impressionato. Scomparsi il Lo Verso e il Fallucca, collegai tutti i suddetti episodi,

tanto piu' che il Salvatore mi aveva detto che anche i primi due dovevano versare parte del provente della rapina.

Matura, pertanto, l'opinione che il Lo Verso ed il Fallucca fossero stati fatti scomparire proprio ad opera del Tempesta e comunque da coloro che erano rimasti contrariati dalla consumazione della rapina.

Mi sentii in pericolo anche io e ritenni opportuno allontanarmi da Palermo.

Infatti mi recai a Grosseto e rimasi ivi ospite di un mio zio per circa due settimane.

Tornato da Grosseto chiesi di affrontare il "Tempesta" per chiarire la mia posizione.

Infatti allorché avevo incontrato il Lo Verso e il Fallucca, nel rientrare con loro a casa, eravamo passati da Piazza Sant'Erasmo ed i due me lo avevano indicato dicendomi chi era la persona che aveva offerto loro il lavoro di rappresentanza.

Pur impaurito osai di avvicinarmi al Tempesta perché in un giorno di domenica lo vidi in piazza Sant'Erasmo affollata di gente e ritenni che non mi poteva accadere niente di male.

Lo avvicinai e nell'occasione mi furono presentati il fratello Antonio e il cugino Vincenzo che erano con lui.

Al "Tempesta" dissi che avevo partecipato alla rapina senza sospettare di aver soffiato un colpo ad altri riservato.

Egli mi rispose di non preoccuparmi perche' avrebbe pensato lui a provare le mie affermazioni presso le persone che erano rimaste contrariate, delle quali non mi rivelò l'identita'.

Pretese da me 15.000.000 che gli diedi.

Mi raccomando' di non dire nulla ne' al fratello ne' al cugino della somma che aveva da me preteso" (Vol.34/F f.016392-016400).

Nel corso di un successivo interrogatorio del 23 marzo 1984 il Di Marco aggiungeva altri particolari: "Ammetto come ho gia' fatto dinanzi alla S.V. il 28-2-84 di aver partecipato alla rapina contestatami col capo d'imputazione di cui alla lettera a) nel mandato di cattura notificatomi in data odierna e confermo le dichiarazioni gia' rese alla S.V.

Ricordo bene infatti che detta rapina avvenne nel mese di luglio del 1981.

Detta rapina avvenne nelle prime ore del mattino sul treno in sosta, furono sottratti diversi sacchetti che contenevano denaro ed assegni.

Non ho mai saputo quale fosse l'importo complessivo del denaro e se gli assegni furono utilizzati da qualcuno.

Ricordo che eravamo in sette.

Fallucca e Lo Verso a bordo di una motocicletta con la quale portarono via la refurtiva, gli altri ci allontanammo a bordo di una Fiat 124 verde precedentemente rubata dai due suddetti e della cui guida ero stato incaricato io.

Soltanto l'individuo che io ho conosciuto col soprannome di "piluseddu" che fa il rigattiere ed era in possesso di una motoape con la quale esercitava il suo commercio ambulante, si allontanò a bordo di detto mezzo che aveva lasciato parcheggiato nei pressi della stazione.

Preciso che il mio compito consistette esclusivamente nell'attendere fuori dalla stazione a bordo della Fiat 124 che venisse consumata la rapina.

Lo Verso e Fallucca vennero a Ficarazzelli con la motocicletta con la quale poi se ne andarono; "piluseddu" ritengo giunse con la stessa motoape con la quale poi si allontanò; Carlo si fece trovare alla stazione, dove era giunto non so con quale mezzo, ed il suo compito era quello di segnalare

agli altri complici, saliti sul treno a Palermo, se a Ficarazzelli vi erano Carabinieri; da Palermo con lo stesso treno poi rapinato giunsero Matteo ed il giovane biondo possessori di una Fiat 500 bianca di cui ho parlato.

Dal posto dove mi trovavo notai soltanto i due complici che scendevano dal treno che, con Carlo già sul posto e Lo Verso e Fallucca sopraggiunti, si avvicinavano al furgone postale e poi conducevano i suoi occupanti presso l'ufficio del Capo-Stazione.

Sentii dopo qualche tempo un colpo di pistola e successivamente seppi dal Lo Verso che mentre egli si accingeva a staccare i fili del telefono, dalla pistola che aveva in mano era accidentalmente partito un colpo di pistola che aveva attirato uno dei presenti.

Il Lo Verso mi disse anche che nell'occasione la pistola gli sfuggì di mano ed egli non l'aveva più raccolta.

Quanto alla identità dei miei complici ulteriormente preciso: alla rapina materialmente partecipammo in sette: io, il Lo Verso, il Fallucca, il giovane venditore ambulante di

pesce che io ho riconosciuto col soprannome di "piluseddu", il Matteo, il Carlo ed un giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca cosi' come vidi la sera precedente allorche' ci riunimmo tutti dinanzi ad un bar di Piazza Torrelunga per prendere gli ultimi accordi, Piluseddu ha circa la mia altezza ed e' di circa 32 anni. Faceva il venditore di pesce a Piazza Torrelunga.

Successivamente appresi dal Sinagra Vincenzo, che si dimostrava a conoscenza della sua partecipazione alla rapina, che detto "Piluseddu" era riuscito a far perdere le sue tracce sfuggendo alla punizione decretata dai capi delle cosche per detta rapina non autorizzata.

Nulla posso dire di piu' sul Matteo, alto, ricciolino e da me rivisto soltanto alla inaugurazione della Palermo Carni.

Carlo seppi che era residente in Via Emiro Giafar.

L'ho rivisto qualche altra volta a bordo di una BMW con la quale voleva darmi un passaggio, che io non accettai poiche' di lui avevo paura ritenendolo bene inserito in cosche organizzate proprio per il fatto che non aveva fatto la stessa fine del Lo Verso e del Fallucca.

Del giovane biondo possessore di una Fiat 500 bianca posso dire abitava in Via Giacomo Alanga.

Poiche' sentii dire anche che di un giovane possessore di una 500 bianca residente in quella Via si erano perdute le traccie, maturai la convinzione che anch'egli fosse stato fatto scomparire.

Organizzatore della rapina, (come per altro rilevai dal fatto che intervenne alla riunione della sera prima, in possesso di una piantina che ci disse fornitagli da un basista delle poste del quale non fece il nome; piantina sulla quale ci indicava quali dovevano essere i nostri ruoli ed i nostri movimenti) fu tale Ingrassia Salvatore che Sinagra Vincenzo successivamente mi disse essere il cugino del venditore di pane e milza di nome Zarccone che fu ucciso dopo qualche giorno.

Il Sinagra mi rivelò anche, dopo qualche tempo, che Zarccone fu ucciso proprio perche' si era rifiutato di fornire ad elementi mafiosi notizie circa gli organizzatori e gli esecutori della rapina.

Non mi disse il Sinagra chi fossero i mandanti e gli esecutori dell'omicidio di Zarccone ma quanto mi rivelò contribuì ulteriormente ad accrescere il mio stato di paura e la

mia posizione di costretta dipendenza dal Sinagra e dagli altri. L'Ingrassia non lo rividi piu' tranne che l'anno scorso a Cefalu' a bordo di una autovettura che mi parve addirittura blindata. Notandolo preferii ovviamente non avvicinarmi.

Alla stregua delle spontanee, reiterate e particolareggiate dichiarazioni del Di Marco Salvatore, che sono state integralmente riportate anche per metterne in evidenza le peculiari caratteristiche di veridicita', soprattutto se si considera che sono state rese a quasi tre anni di distanza dal fatto con una ricchezza di elementi di fatto caratterizzanti le fattispecie (quali quelle della pistola sfuggita dalle mani del rapinatore, Lo Verso, dalla quale parte accidentalmente un colpo, che ferisce il capo-stazione, dei due rapinatori scesi dal medesimo treno rapinato (Corona Matteo e Sparacello Giacomo); della Fiat 124 usata per la fuga etc...) che non puo' conoscere se non chi abbia effettivamente partecipato alla rapina, non si puo' minimamente dubitare circa la attendibilita' della sua confessione e della chiamata in correita' dei complici.

La Corte non misconosce che, dapprima, all'udienza del 15 maggio 1986 il Di Marco si e'

avvalso della facolta' di non rispondere, mentre all'udienza del 17 settembre 1987 il predetto ha chiesto di essere nuovamente interrogato ed ha dichiarato in maniera assolutamente non convincente, alla luce delle giustificazioni fornite a seguito delle precise contestazioni della Corte, di essersi inventato tutto e di avere ingiustamente accusato i suoi correi.

Tale ritrattazione, infatti, per le circostanze e i tempi in cui e' maturata, per le modalita' con cui e' stata prospettata e' apparsa alla Corte non solo inattendibile, ma un ulteriore elemento a riprova della veridicita' delle precedenti dichiarazioni istruttorie, che, peraltro, concordavano perfettamente e con le deposizioni dei testi e con le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Comunque, una ulteriore conferma circa la non spontaneita' delle citate ritrattazioni del Di Marco si e' rinvenuta nelle dichiarazioni rese al dibattimento (udienza 17 ottobre 1986) da Scaletta Giuseppe, il quale, detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, ha riferito di aver appreso sia dal Di Marco che da altri detenuti che "gli imputati del maxi-processo non si erano

accontentati del rifiuto di rispondere alle domande, ma gli avevano imposto una chiara e completa ritrattazione, anche per potere smentire apertamente Sinagra Vincenzo (cl.1956)".

Lo Scaletta manteneva ferma la sua posizione anche nel corso del successivo confronto col Di Marco, aggiungendo che aveva preannunciato con una lettera al Dirigente l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo (che sara' poi allegata) il proposito del Di Marco prima ancora che lo mettesse in atto.

A conclusione della descritta indagine dibattimentale che la Corte ha maturato il convincimento che la ritrattazione del Di Marco, in quanto immotivata e certamente non spontanea, non e' attendibile, anche se umanamente comprensibile.

Di contro, appare sincero e completo il "pentimento" del Di Marco, incensurato, di professione bidello, il quale accompagnava con scoppi di pianto ed abbondanti lacrime, di cui si rinviene nota nei verbali d'interrogatorio, le sue confessioni, spiegando come, dopo aver partecipato proprio alla rapina in esame, con la funzione marginale di autista della Fiat 124 usata per la fuga, si sia trovato sempre piu' coinvolto nell'ambiente della criminalita'

organizzata per timore di fare la stessa fine dei suoi amici e correi Lo Verso Maurizio e Fallucca Giovanni.

In relazione alla scomparsa dei predetti, motivata dalla partecipazione alla rapina al vagone postale presso la stazione di Ficarazzelli, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha reso delle dichiarazioni che concordano e si integrano perfettamente con quelle del Di Marco: "La scomparsa del Lo Verso Maurizio mi e' stata raccontata dai miei cugini.

Questi ultimi mi raccontarono che Lo Verso Maurizio e tale Giovanni soprannominato Fallucca, tale Ingrassia Salvatore ed altri due di cui non conosco il nome, avevano partecipato ad una rapina ad un treno postale a Ficarazzi che aveva loro fruttato circa seicento milioni.

Il Lo Verso ed il Giovanni per il tramite dell'Ingrassia Salvatore che conosceva un basista alla posta, avevano soffiato la rapina a Marchese Filippo il quale, aveva dato ordine di ucciderli.

I miei cugini diedero appuntamento al Lo Verso ed al Giovanni con la scusa di presentargli un individuo che era a conoscenza di fatti concernenti

gioielli e la possibilita' di effettuare colpi presso gioiellerie o rappresentanti di gioielli.

I due giunsero al bar California in Via Archirafi a bordo di una 126 bleu che posteggiarono in loco.

Con la macchina del Sinagra Antonio poi andarono verso Villabate ed il Sinagra Vincenzo riusci' a vincere la diffidenza del Lo Verso Maurizio ed a convincerlo che stavano andando dalla persona di cui ho parlato.

Si recarono in un posto vicino Villabate dove si trovavano gia' Marchese Filippo, Baiamonte Angelo, Greco Giovannello ed altre persone.

In quel posto i due vennero strangolati e poi gettati in un bidone da duecento litri di acido dove vennero dissolti ad eccezione degli orologi." (Vol.1/F f.011814-011816).

Nel corso di un successivo interrogatorio il Sinagra ha ulteriormente precisato: "Non e' questa la rapina di cui ho gia' parlato e che motivo' poi la soppressione di Lo Verso e Fallucca.

Anzi quella stessa rapina che fu invece consumata nello scalo di Ficarazzelli fu commessa tramite un altro basista che mi venne persino indicato

fisicamente dal Giuliano il quale non mi fece il nome e mi disse che aveva preso l' impegno di non dare piu' le basi a persone estranee alle cosche ed era stato perdonato.

Detto basista comunque possedeva una Simca 1000 di colore bronzo metallizzato, era bassino sui 45 anni ed abitava nella via Giorgio Arcoleo.

Devo dire che l' esecuzione della rapina motivo' anche la soppressione di Ingrassia Toto' (che credo pero' significhi non Salvatore ma Domenico), che era un uomo particolarmente grasso e vendeva il pane con la milza.

Gli spararono certamente per conto del Marchese ma non so chi l' abbia fatto; so solo che fu ucciso sulla porta della propria bottega.

Un altro dei rapinatori fu perdonato ed e' costui il proprietario della ditta "Palermo Carni" che ha un grande locale allo Sperone.

E' un uomo snello sui trentadue anni ed a volte porta i baffi ed ha capelli ricci all'indietro.

Questo mi risulta anche perche' all'inaugurazione di detto negozio ci sono andato anch'io assieme ai miei cugini Antonino e Vincenzo ed a Raccuglia Cosimo nonche' a Greco Giovannello ed un altro giovane a nome Salvatore il

cui cognome, che conosco, non riesco in questo momento a ricordare.

Si trattava comunque di uno incensurato che possiede una grossa motocicletta forse Kawasaki ed abita in una traversa di via Messina Marine in quella stessa dove c'e' l'arena Colonnella.

Anche costui aveva partecipato alla rapina ed era stato perdonato, per la verita' soltanto da noi "picciotti" e non dal Marchese che non era stato messo al corrente della partecipazione a detta rapina, in quanto il Salvatore ci favoriva in ogni occasione procurandoci soprattutto le motociclette di grossa cilindrata che ci servivano per le varie imprese." (Vol.1/F f.012073-012075).

Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha, quindi, confermato in pieno il tipo di collaborazione criminosa cui era stato costretto il Di Marco, specificando: "Di Marco Salvatore non ha mai partecipato ad omicidi ne' ne e' stato messo a conoscenza.

Lo utilizzavamo soltanto per le rapine e per fargli rubare qualche motoveicolo o macchina che ci serviva, senza metterlo a confidenza di nulla.

Egli ci teneva molto poiche' sapeva la fine che avevano fatto i suoi complici nella rapina di Ficarazzelli.

Confermo, infatti, a specifica domanda della S.V. che sapevo vi aveva egli partecipato e che il "Tempesta", cui lo aveva confidato, lo aveva taciuto al Marchese." (Vol.70 f.434045).

A conclusione dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434049) il Sinagra, ricondotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo, dopo aver fisicamente descritto la persona indicatagli dal Di Marco nel corso dell'inaugurazione del negozio "Palermo-Carni" come uno dei partecipi alla rapina, ha riconosciuto tale persona nella foto dell'imputato Corona Matteo.

Pertanto, alla luce di tali ulteriori riscontri, non vi possono essere dubbi circa le ammissioni di responsabilita' poste in essere da Di Marco Salvatore in ordine alla rapina al vagone postale presso la stazione di Ficarazzelli.

Per quanto concerne la posizione processuale di Corona Matteo si osserva che il Sinagra nel corso del suo interrogatorio del 29 dicembre 1983 affermava che un altro dei rapinatori era un uomo snello sui trentadue anni, che a volte portava i baffi, con i capelli ricci all'indietro, proprietario della ditta "Palermo-Carni", che ha un grande locale allo Sperone, alla cui inaugurazione aveva partecipato insieme ai suoi cugini ed ad un certo Salvatore.

Le successive indagini portavano all'identificazione ed alla cattura dopo pochi giorni (il 4 gennaio 1984) di De Lisi Antonino, titolare della predetta ditta, il quale protestava la sua innocenza, assumendo di non conoscere alcuno degli autori della rapina.

Veniva mostrata al Sinagra nel corso dell'interrogatorio del 5 gennaio 1984 (FP f.258293) la fotografia del De Lisi, che veniva indicato come il proprietario della "Palermo-Carni".

Tale atto assolutamente irrituale veniva seguito in data 15 gennaio 1984 da una ricognizione di persona (Vol.2/F f.012817) nel corso della quale il Sinagra riconosceva nel De Lisi la persona effigiata nella foto mostratagli, pero' dichiarava che non era colui che gli era stato indicato quale compartecipe della rapina, ma soltanto uno che gli somigliava.

Sulla base dell'esito negativo del mezzo istruttorio il P.M. ordinava la scarcerazione del De Lisi per mancanza di sufficienti indizi.

A conclusione dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434049) ricondotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo il Sinagra giustificava al G.I. il mancato riconoscimento, addebitando al comportamento della persona indicatagli

da Di Marco Salvatore il suo errato convincimento che si trattasse del proprietario dell'esercizio.

Lo descriveva ancora una volta come una persona sui 30-35 anni, con capelli ricci, longilineo ma di corporatura regolare e tra le numerose foto segnaletiche mostrategli effettuava il riconoscimento di quella dell'imputato Corona Matteo, aggiungendo un ulteriore elemento caduto sotto la sua percezione, cioè che il predetto nella descritta cerimonia d'inaugurazione del locale si bacio' e si abbraccio', mostrando quindi dei rapporti di intimità e di amicizia, con il famigerato Greco Giuseppe cl.1952, detto "Scarpazzedda" anch'egli intervenuto.

L'equivoco in cui era caduto il Sinagra trovava una valida giustificazione ed un obiettivo riscontro all'esito delle successive indagini, riferite dalla Squadra Mobile con rapporto del 12 aprile 1984 (Vol.70 f.434207), secondo cui Corona Matteo era coniugato con Blanco Rosaria, la cui sorella Giuseppa era sposata con De Lisi Antonino.

Del resto lo stesso imputato ha confermato nel corso del suo interrogatorio dibattimentale di avere partecipato all'inaugurazione del negozio del cognato, ed ha ammesso di essersi occupato dell'organizzazione in virtu' delle sue precedenti esperienze lavorative come cameriere rammaricandosi di non avere indossato la relativa divisa.

Per tale motivo il comportamento del Corona che riceveva gli intervenuti e faceva in un certo senso "gli onori di casa", poteva ingenerare la confusione di ruoli in cui era caduto il Sinagra.

Dal complessivo comportamento di costui si trae il convincimento che la sua collaborazione non poteva essere dettata da intenti calunniosi di rivalsa o di vendetta, giustificabili soltanto nel caso di personale conoscenza del soggetto accusato, ma dal desiderio di far assicurare alla giustizia gli autori di efferati episodi criminosi che ormai gli ripugnavano.

Gli elementi a carico del Corona sono completati dal Di Marco Salvatore che lo ha indicato come il Matteo, rivisto appunto all'inaugurazione del negozio della "Palermo-Carni", che nel corso della rapina dello stesso treno rapinato

insieme ad altro giovane, identificato per Sparacello Giacomo.

Il Di Marco, inoltre, ha dichiarato di avere notato la presenza del Matteo sia nel corso di una riunione effettuata il giorno prima per mettere a punto il piano operativo della rapina sia nella fase successiva della spartizione del bottino, che avvenne in casa di quell'Ingrassia Domenico, venditore di pane e milza, ucciso per non aver voluto rivelare elementi utili a rintracciare il cugino Salvatore, indicato come l'organizzatore del colpo e non potuto identificare unitamente ad altro rapinatore a nome "Carlo".

Come si e' gia' accennato, gli altri rapinatori, che avevano "osato" effettuare il "colpo", "soffiandolo" all'organizzazione facente capo a Marchese Filippo, individuati in Lo Verso Maurizio, Fallucca Giovanni e Sparacello Giacomo sono stati uccisi col metodo della "lupara bianca", mentre la qualita' di compartecipe di Di Marco Salvatore e' stata tenuta nascosta da Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta", al Marchese Filippo, dietro corrispettivo di 15 milioni di lire e la promessa collaborazione nel procurare all'organizzazione autovetture e motociclette rubate.

Da tali fatti la difesa del Corona ha tratto spunto per argomentare che la prova dell'innocenza dell'imputato si desume dal fatto che egli sia rimasto vivo, mentre l'accusa si serve di tale circostanza come elemento sintomatico del suo successivo inserimento nell'associazione "Cosa Nostra".

Entrambe le soluzioni pero' difettano circa la certezza di un fatto che appare pregiudiziale e cioe' che il Marchese Filippo sia stato messso a conoscenza della partecipazione del Corona alla rapina.

Bisognerebbe prima sapere se il Lo Verso ed il Fallucca prima di essere strangolati abbiano fatto anche il nome del Corona. In tale senso nessun ausilio si puo' avere dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale non ha certamente preso parte all'episodio delittuoso, anche se al dibattimento ha genericamente dichiarato che il Lo Verso prima di morire fece i nomi dei suoi complici.

E' indicativo che quest'ultimo abbia appreso dal Di Marco della partecipazione alla rapina da parte del Corona e nel contempo lo abbia visto

abbracciarsi e baciarsi con Greco Giuseppe (cl.1952), "Scarpazzedda"; per cui il fatto che il Corona sia stato "perdonato" anche se possibile appare piuttosto come una mera deduzione del Sinagra, non fondata su altri elementi di fatto.

D'altro canto, lo scambio di affettuosita' tra i due (Corona e "Scarpazzedda") non e' stato ritenuto dalla Corte sintomatico dell'appartenenza del Corona all'associazione "Cosa Nostra" e convalidante la tesi accusatoria in relazione ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

La difesa ha, inoltre, denunciato come materialmente impossibile e quindi sostanzialmente una prova confezionata su misura per il Matteo che aveva partecipato all'inaugurazione della "Palermo-Carni", il riconoscimento fotografico del Corona, la cui foto segnaletica, essendo egli incensurato, non poteva essere in possesso della Polizia.

Tale foto, peraltro, non era stata rinvenuta in atti e percio' data per inesistente.

Non si mettono in dubbio le estenuanti e scrupolose ricerche della difesa, la quale, tuttavia, va tranquillizzata circa l'esistenza in atti della foto segnaletica del Corona Matteo (Vol.70

f.434051), contenuta in una busta allegata in calce all'originale documento dell'ispezione giudiziale del 2 aprile 1984 (Vol.70 f.434046), insieme a quella di Faia Salvatore.

Del resto dalla foto si rileva che la stessa e' stata scattata il 23 settembre 1983 per indagini di polizia. Da cio' il difensore predetto puo' rilevare, per acquisirlo nel bagaglio delle sue esperienze, che la polizia puo' essere in possesso della foto di cittadini incensurati per i piu' svariati motivi, tra cui appunto la segnalazione per indagini, i moduli per il rilascio della carta d'identita' o la scheda dell'ufficio passaporti.

E' evidente che la mole del processo ed il silenzio dell'imputato difeso hanno ingannato il difensore, portandolo per eccesso di ruolo ad avanzare delle imprudenti affermazioni circa il confezionamento di una prova da parte del giudice istruttore.

L'esame diretto della fotografia del Corona e la perfetta corrispondenza della sua effigie e dell'eta' alle concordi descrizioni del Di Marco Salvatore e del Sinagra Vincenzo, ha peraltro, corroborato il convincimento della Corte sulla fondatezza degli elementi a suo carico.

Sotto il profilo formale, rilevato che sono state sottoposte al Sinagra numerose foto segnaletiche, che quella riconosciuta e' stata ritualmente allegata agli atti, insieme a quella di Faia Salvatore, che la Corte e' stata posta nelle condizioni di verificare l'esito della ricognizione, appaiono compiutamente verificate tutte quelle condizioni ritenute dalla Suprema Corte necessarie e sufficienti per potere ritenere tale atto istruttorio assolutamente valido e pienamente utilizzabile ai fini probatori. Peraltro, il lato formale del riconoscimento e' stato completato ed integrato da quello sostanziale consistente nelle circostanze temporali, nelle modalita' della partecipazione alla rapina, nelle descrizioni delle fattezze fisiche dell'imputato da parte di entrambi i coimputati dichiaranti, i quali hanno finito per saldare congiuntamente le circostanze riferite e l'individuazione soggettiva del Corona Matteo.

Per quanto concerne la posizione processuale di Mangione Antonino, si rileva che sin dal primo momento della sua spontanea collaborazione il Di Marco, nel rivelare i nomi dei suoi complici ha indicato anche un venditore di pesce in Piazza

Torrelunga, soprannominato "u piluseddu" (Vol.34/F f.016394). Nel corso di un successivo interrogatorio il Di Marco ha fornito ulteriori particolari, chiarendo che Fallucca e Lo Verso si erano allontanati a bordo di una motocicletta col sacco della refurtiva; gli altri a bordo di una Fiat 124 da lui guidata, mentre il "Piluseddu" si era dileguato a bordo di una "motoape", che aveva lasciato posteggiata nei pressi della stazione.

Descriveva quest'ultimo come un giovane di circa trentadue anni, della sua statura, ribadendo che faceva il venditore di pesce a piazza Torrelunga e precisando che, come successivamente appreso da Sinagra Vincenzo (cl.1956), era riuscito a far perdere le sue tracce sfuggendo alla punizione decretata dai capi per detta rapina non autorizzata (Vol.58 f.419708-419711).

Con rapporto del 12 aprile 1984 la Squadra Mobile di Palermo riferiva al G.I. che dagli accertamenti espletati a seguito delle dichiarazioni rese dal Di Marco il venditore di pesce in piazza Torrelunga si identificava per l'attuale imputato Mangione Antonino.

Emesso nei suoi confronti mandato di cattura in data 25 maggio 1984, il successivo 28 maggio alle ore

13 il predetto veniva tratto in arresto proprio nell'atto in cui vendeva il pesce in piazza Torrelunga, angolo via E.Giafar.

Interrogato, l'imputato non poteva negare tale circostanza ammettendo altresì, di servirsi solitamente di una motoape e di essere stato sempre da tutti chiamato "U Piluseddu", soprannome risalente al nonno. Protestava, però, la propria estraneità all'episodio criminoso contestatogli, sostenendo che nel luglio 1981 si trovava in Germania ove si era trasferito con tutta la famiglia per ragioni di lavoro.

Riconosceva di non essere in grado di dimostrare documentalmente le sue asserzioni, perché in un primo periodo dovette assoggettarsi al "lavoro nero", riuscendo ad ottenere la residenza all'estero dopo tre-quattro mesi del suo trasferimento, avvenuto nel maggio 1981, non appena pote' trovare casa. (Vol.83 f.438713).

Nel corso del dibattimento la difesa, all'udienza del 15 maggio 1986, ha prodotto un certificato dell'A.C.I. concernente i trasferimenti di proprietà di un motoveicolo Ape MP.550 ed il Mangione durante l'interrogatorio, svoltosi il 21 maggio successivo, ha ribadito la propria

innocenza, chiedendo taluni accertamenti e l'ammissione di numerosi testi a discolta.

Per le considerazioni in precedenza fatte, perfettamente attendibile e' da ritenersi la chiamata in correita' del Mangione da parte del Di Marco Salvatore, a cui non si puo' certamente attribuire un intento calunnioso, dato che i rapporti tra i due si sono limitati alla compartecipazione alla rapina, tant'e' che il Di Marco e' stato capace d'indicare soltanto taluni aspetti e comportamenti caratterizzanti, ma certamente non il cognome.

Nessun dubbio sussiste, inoltre, che "u piluseddu" sia proprio il Mangione, in quanto, come si e' gia' visto, lo stesso imputato ha confermato gli elementi assolutamente specifici ed univocamente ed esclusivamente convergenti sulla sua persona, sulla scorta dei quali e' stato identificato dalla polizia e cioe' di essere chiamato da tempo con il caratteristico soprannome, di esercitare il mestiere di venditore "ambulante" di pesce con posto fisso in piazza Torrelunga ove del resto venne arrestato e di utilizzare per la sua attivita' commerciale solitamente una motoape.

La difesa dell'imputato ha prodotto al dibattimento (Ud. 15 maggio 1986) una certificazione

dell'A.C.I. nella quale si attesta che il motoveicolo Piaggio Ape targato Pa 71301, gia' acquistato dal Mangione Antonino il 16 marzo 1973, era stato venduto da Mangione Santo a tale Petruso Salvatore il 14 maggio 1981.

La difesa assume che la vendita e' stata effettuata dal padre dell'imputato proprio perche' costui era gia' emigrato in Germania sin dai primi di maggio 1981.

A prescindere dalla stranezza di una vendita fatta da chi non e' formalmente proprietario, appare convincente l'assunto difensivo circa il provvisorio allontanamento da Palermo dell'imputato, tuttavia cio' non puo' far escludere che il Mangione potesse avere comunque la disponibilita' all'atto del suo ritorno a Palermo di altro simile autoveicolo.

La difesa ha chiesto di accertare presso l'A.C.I. se il Mangione sia stato intestatario di altro motoape oltre a quello citato, ma tale istanza non e' stata accolta sia perche' non decisiva ai fini della prova in negativo della disponibilita', sia perche' come e' noto, per avere il cennato ufficio fornito risposta a seguito di altre similari richieste, i pubblici registri automobilistici consentono le ricerche partendo dal numero di una

immatricolazione e non dai nominativi di tutti i vari proprietari di ogni auto o motoveicolo.

Di nessun rilievo appare l'argomentazione difensiva secondo cui il Mangione non si sarebbe mai recato con la propria motoape a commettere una rapina col rischio di essere facilmente identificato, considerato che in ogni caso non sarebbe stato così sprovveduto da andarla a posteggiare davanti alla Stazione, ma in zona certamente al di fuori della vista dei rapinati, che secondo il piano, fedelmente eseguito, avrebbero dovuto essere chiusi a chiave nell'ufficio del capo-stazione e quindi impossibilitati a qualsiasi immediato inseguimento.

In ogni caso il possesso della motoape costituisce un elemento caratterizzante ai fini dell'identificazione ma certamente non decisivo ai fini della prova in ordine alla partecipazione alla rapina.

Un riscontro inequivoco a tale affermazione è dato dal fatto che l'imputato si è effettivamente trasferito in Germania.

Egli ha perciò sostenuto di non essersi trovato a Palermo nel luglio 1981, ed in particolare di essere partito per la Germania ai primi di maggio del 1981, di essere tornato a Palermo in agosto, di avere avuto

intenzione di ripartire dopo circa dieci giorni, ma di essere stato a cio' impedito dallo smarrimento della carta d'identita' e fino al successivo rilascio di un duplicato del documento.

La Corte, oltre ad avere ammesso i testi indicati a discolpa a conferma di tali circostanze, ha disposto gli accertamenti richiesti, dai quali e' risultato (Ud.19 giugno 1986 pag.123) che la denuncia di smarrimento della carta d'identita' e' stata presentata presso la stazione dei Carabinieri Palermo Oreto il 14 settembre 1981 e che nessun documento d'identita' e' stato rilasciato successivamente all'agosto 1981 al Mangione (Ud.11 dicembre 1986 pag.159).

Inoltre, tra i testi presentatisi, ed escussi all'udienza del 16 ottobre 1986 Pecorella Matteo ha genericamente affermato che il Mangione durante le feste lo andava a trovare a casa a Palermo, senza essere in grado di precisare in quale periodo e per quanto tempo lo stesso si sia trattenuto in Germania, Puglisi Gaetano ha dichiarato di averlo ospitato nel 1981 senza ulteriori precisazioni, ricordando che dopo due-tre mesi il Mangione era tornato a Palermo, rimanendovi due-tre settimane.

Sulla scorta di tale ultima testimonianza, dato che l'imputato ha ammesso di essersi recato in Germania nei primi di maggio 1981, non puo' escludersi che egli si sia trovato a Palermo a meta' di luglio e quindi prima del 24 luglio 1981, giorno della rapina e che sia ripartito per la Germania dopo due settimane circa da tale data.

Non bisogna trascurare che la notizia della contemporanea scomparsa di Lo Verso Maurizio, Fallucca Giovanni e Sparacello Giacomo venne divulgata dai genitori ai primi di agosto 1981 e che l'uccisione di Ingrassia Domenico, il venditore di pane e milza in casa del quale avvenne la spartizione del bottino, fu consumata il 31 luglio dello stesso anno. Pertanto, la percezione da parte del Mangione, cosi' come per il Di Marco Salvatore, del pericolo per la propria vita viene a coincidere con l'epoca del suo immediato trasferimento in Germania.

Cio' non toglie che successivamente nel mese di settembre il Mangione possa essere ritornato in gran segreto per trasferirsi definitivamente anche con la famiglia e che in tale occasione abbia smarrito un documento, che, pero', non ha piu' richiesto agli uffici competenti.

E' verosimile, quindi, che, stante il paventato pericolo, egli sia ripartito in ogni modo dalla Germania anche con documenti falsi e che in seguito sia stato raggiunto autonomamente nell'ottobre-novembre 1981 dalla moglie e dai figli.

Alla luce degli accertamenti espletati non solo e' stato smentito l'alibi dell'imputato, ma si sono acquisiti ulteriori elementi convergenti nel senso dell'affermazione di responsabilita' di lui per la rapina consumata ai danni del vagone postale presso la stazione di Villabate-Ficarazzelli.

Per quanto concerne il reato di sequestro di persona ascritto agli imputati al capo 350 dell'epigrafe, si osserva che i rapinatori, lasciando le loro vittime chiuse a chiave all'interno dell'ufficio del capo-stazione, hanno posto in essere una condotta che integra l'autonomo delitto di cui sopra, giacche' la privazione della liberta' personale e' stata attuata non al fine dell'impossessamento violento, ma dopo lo stesso e per potersi allontanare dal posto piu' agevolmente.

Per quanto riguarda il furto della Fiat 124, di cui al capo 351 dell'epigrafe, nessun dubbio sussiste circa il fatto che si tratti dell'autovettura usata dai rapinatori, attesa la descrizione della stessa

effettuata da numerosi testi ed il ritrovamento subito dopo il delitto nella zona della via Messina Marine, in prossimita' del lido "Olimpo", cioe' nello stesso luogo da dove un'ora prima era stata rubata.

Infine, per il reato di lesioni colpose cosi' modificato dall'ordinanza di rinvio a giudizio l'originario reato di tentato omicidio e precisato al capo 349 dell'epigrafe, va dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela.

In conclusione, va affermata la responsabilita' di Di Marco Salvatore, Corona Matteo e Mangione Antonino per i delitti loro ascritti ai capi n.348, 350 e 351 dell'epigrafe, unificati per continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso, e i predetti vanno condannati alle pene che saranno precisate nelle rispettive posizioni processuali.

24.-RAPINA PRESSO UFFICIO RACCOMANDATE - POSTE -
FERROVIE DI PALERMO - CAPI DA 352 A 354

Con un primo rapporto giudiziario di denuncia del 17 giugno 1977 e con altri successivi il Comandante della Squadra Mobile di Palermo riferiva alla locale Procura della Repubblica l'esito delle indagini svolte per identificare i responsabili della rapina compiuta, nella notte del 15 giugno 1977 in danno dell'ufficio raccomandate di Palermo Poste Ferrovia da quattro malviventi travisati ed armati di pistole che, dopo aver immobilizzato i dipendenti dell'amministrazione postale presenti, si erano impossessati di oltre 860 milioni di lire.

Nei rapporti di denuncia si esponeva che notizie ricevute da fonti confidenziali ed altri indizi aveva ingenerato il convincimento che la rapina fosse opera di alcuni malviventi del rione Kalsa e che le informazioni circa l'esistenza della ingente somma di denaro, la situazione dei luoghi e del personale, fossero state date da Giuliano Salvatore, impiegato dell'amministrazione postale, che in passato

aveva lavorato presso quell'ufficio prima di essere sospeso dal servizio perche' tratto in arresto per reati di contrabbando.

Si riferiva, inoltre, che era stata accertata l'esistenza di precisi rapporti fra il Giuliano Salvatore, Maone Agostino -proprietario di una autovettura NSU Prinz che subito dopo la rapina, in una via adiacente all'ufficio preso di mira dai malviventi, era stata intercettata da una pattuglia dei CC. che l'aveva invano inseguita- e numerosi altri pregiudicati del quartiere Kalsa cui, secondo gli inquirenti, era da attribuire la responsabilita' del grave fatto delittuoso.

Unitamente al Giuliano Salvatore ed al Maone Agostino, venivano quindi denunciati all'autorita' giudiziaria, che nei loro confronti iniziava procedimento penale, anche Arcoleo Vincenzo, Lauricella Antonino, Adelfio Vincenzo, Castiglione Girolamo, Senapa Pietro, Alioto Gioacchino e Costantino Giovan Battista.

Dei denunciati, venivano pero' rinviati a giudizio per i reati di associazione a delinquere, rapina, porto e detenzione di armi e furto aggravato

delle due motociclette Honda usate per la fuga soltanto Giuliano Salvatore, Maone Agostino, Arcoleo Vincenzo e Castiglione Girolamo, i quali con sentenza del 25 maggio 1979 del Tribunale di Palermo, confermata in appello e successivamente passata in giudicato, venivano assolti per non aver commesso il fatto.

Sinagra Vincenzo (cl.1956), nel corso della sua collaborazione con gli inquirenti riferiva i particolari a sua conoscenza relativi a tale episodio delittuoso, confermando quanto gia' appreso fiduciarimente "aliunde" dalla polizia, che cioe' le informazioni necessarie per il compimento di rapine e furti ai danni dell'amministrazione postale venivano fornite ai componenti della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille da Giuliano Salvatore (Vol.1/F f.012071) e cosi' sarebbe avvenuto anche per la rapina del 15 maggio 1977, i cui esecutori materiali venivano indicati in Raccuglia Cosimo Castiglione Girolamo, Arcoleo Vincenzo, inteso "u pacchiuneddu", Alioto Gioacchino, Faia Salvatore, inteso "l'americano" e Lauricella Antonino.

Secondo il Sinagra Vincenzo (cl.1956), infine, buona parte della somma di denaro rapinata

sarebbe andata a Senapa Pietro, che pero' non avrebbe preso parte alla rapina, ed a coloro che all'epoca dei fatti erano a capo delle cosche (Vol.99 f.442971).

Tenuto conto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 3 maggio 1980 sulla base delle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo cl.1956, sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 352, 353 e 354, concernenti appunto la rapina ai danni dell'amministrazione postale del 15 giugno 1977 ed i reati connessi, gli imputati Marchese Filippo, Raccuglia Cosmo e Faia Salvatore.

La tesi accusatoria non puo', pero', trovare accoglimento.

Per quanto riguarda l'imputato Marchese Filippo va innanzi tutto rilevato che lo stesso Sinagra ha dichiarato che questi, all'epoca in cui venne commessa la rapina, non era ancora divenuto capo della "famiglia" di Corso dei Mille (Vol.1/F f.012073).

In mancanza del rapporto funzionale che giustificherebbe il mandato ovvero, comunque, l'autorizzazione e la spartizione dei profitti

conseguenti all'attività delittuosa, nessun altro elemento e' emerso a carico dell'imputato ai fini della prova della sua responsabilita' sotto il profilo psicologico, per cui Marchese Filippo va assolto, per non aver commesso il fatto, dai reati ascrittigli ai capi 352, 353, 354 dell'epigrafe.

Per quanto concerne gli imputati Faia Salvatore Raccuglia Cosmo il Sinagra non ha fatto altro che riferire le ammissioni di responsabilita' e l'indicazione dei correi a lui fatte da Giuliano Salvatore e confermate dallo stesso Raccuglia (Vol.99 f.442971), precisando che quest'ultimo, oltre ad avere dato alloggio ai rapinatori la sera prima ed il giorno dopo la rapina, era colui che in una traversa del Corso dei Mille, nei pressi della Stazione Centrale, ebbe a ricevere i sacchi col danaro, dandosi immediatamente alla fuga alla guida di un'autovettura.

Aggiungeva il Sinagra che un'autovettura che doveva prendere a bordo gli esecutori materiali della rapina, essendo passata un'auto della Polizia, si era allontanata. Conseguentemente taluni di essi, consegnata la refurtiva al Raccuglia furono costretti a fuggire a piedi.

Quest'ultima circostanza trova conferma nel rapporto della Squadra Mobile del 23 giugno 1977 (Vol.2/N f.037242), ove si fa riferimento ad un'autovettura NSU Prinz notata in via Archirafi (non molto lontano dal luogo del commesso delitto) da una pattuglia del locale Nucleo Radiomobile dei Carabinieri (in servizio di perlustrazione immediatamente dopo la segnalazione della rapina) con due giovani a bordo e con altri due che si accingevano a salirvi. Gli occupanti dell'autoveicolo, non appena i militari scendevano dall'auto di servizio per identificarli, immediatamente si davano alla fuga, tentando d'investire il capo-pattuglia, che esplodeva alcuni colpi d'arma in direzione dei pneumatici dell'auto. Sebbene prontamente inseguita, l'auto dei malviventi riusciva a perdere le sue tracce nel dedalo dei vicoli della Kalsa.

Successivamente rinvenuta presso un'officina di autocarrozzeria, l'autovettura in questione presentava nella parte posteriore un foro di proiettile e risultava intestata a Maone Agostino, la cui utenza telefonica veniva trovata annotata in casa di Giuliano Salvatore, congiunto del Raccuglia Cosmo, già impiegato presso l'ufficio postale

rapinato, indicati rispettivamente come il "basista" e l'organizzatore del "colpo".

Tuttavia, considerato che le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) sono "de relato" e si riferiscono a fatti lontani nel tempo; che a parte la circostanza della parentela del Raccuglia col Giuliano Salvatore (gia' assolto con sentenza passata in giudicato) e della partecipazione di Faia Salvatore ad altre rapine di un certo rilievo organizzate da elementi della cosca di Corso dei Mille, non sono emerse altre circostanze che possano consentire una rassicurante verifica delle pur attendibili propalazioni dell'imputato "collaboratore", la Corte non ritiene pienamente raggiunta la prova della responsabilita' dei predetti imputati.

Pertanto, Raccuglia Cosmo e Faia Salvatore vanno assolti dai reati loro ascritti ai capi n.352, 353; 354 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

25.-MINACCE A PROCACCIANTI PAOLO - CAPO 355

Il 14 giugno 1984, il Dr. Procaccianti Paolo, che il 28/5/84 aveva avuto conferito un incarico peritale dal G.I., al fine di analizzare le sostanze sequestrate a Calzetta Stefano nonche' quelle rinvenute nelle c.d. "camera della morte" di piazza S.Erasmo, denunciava allo stesso giudice che alle ore 17.30 dello stesso giorno nel suo studio di piazza Leoni n. 5 aveva ricevuto una telefonata nel corso della quale un anonimo interlocutore gli intimava di "stare attento" nel fare la perizia di "S.Erasmo" a non provocare "una catastrofe" (Vol.102 f.443798).

A seguito di tali fatti, il dr. Procaccianti Paolo, per evitare che potessero sorgere dubbi da parte dell'ufficio sull'esito del giudicato peritale chiedeva al G.I. di essere sostituito, rendendo necessario l'affidamento dell'incarico a professionisti di altra citta'.

Orbene, alla luce di quanto esposto sulla posizione di Marchese Filippo e sulle attivita'

della "famiglia" di Corso dei Mille da lui diretta, nessun dubbio sussiste circa la provenienza, quanto al mandante, delle minacce in esame.

Infatti, il famigerato covo di S.Erasmo era, come già dimostrato, un luogo nella piena, esclusiva disponibilità della cosca capeggiata da Marchese Filippo, dove a seguito di perquisizione effettuata su indicazione di Sinagra Vincenzo (cl.1956), che di essa faceva parte, sono stati rinvenuti armi, stupefacenti ed ordigni esplosivi, nonché tracce (un bastone con cellule epiteliali pilifere) degli orrendi delitti compiuti dal Marchese Filippo stesso e dagli altri membri della citata "famiglia".

Appare dunque chiaro che nessuno oltre al Marchese Filippo poteva avere alcun interesse ad intimorire il dr. Procaccianti, visto il tenore dell'incarico che gli era stato affidato il cui esito positivo avrebbe costituito un importante obiettivo riscontro alle dichiarazioni del Sinagra ed un grave nocumento per moltissimi componenti dell'associazione "Cosa Nostra".

Non si può tralasciare, in proposito, la considerazione che l'exasperato rapporto di gerarchia nella "famiglia" di Corso dei Mille e la dipendenza da

un personaggio dispotico e violento come il Marchese Filippo non avrebbe consentito ad alcuno degli affiliati la perpetrazione di un simile delitto, quanto meno senza il suo preventivo assenso. Inoltre, si osserva che secondo la semplice ma ineludibile regola dell'associazione mafiosa, secondo cui chi sbaglia e arreca un danno ai consociati deve cercare innanzitutto di attenuarne le conseguenze per poi pagare magari con la vita il suo errore, il Marchese Filippo quale responsabile dell'incauto "arruolamento" del Sinagra Vincenzo (cl.1956), era colui che avrebbe dovuto operare nel senso di cercare di evitare ulteriori conseguenze dal punto di vista giudiziario per i consociati.

Del resto il Marchese Filippo non era nuovo a condotte del genere, già' poste in essere con le minacce telefoniche al prof. Giaccone Paolo, anch'egli in servizio presso il medesimo Istituto di Medicina Legale dell'Universita' di Palermo, come il dr. Procaccianti, ed anch'egli incaricato di una perizia, dal cui esito dipendeva la sorte giudiziaria di componenti dell'associazione "Cosa Nostra".

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte va affermata la responsabilita' di Marchese Filippo in ordine al reato precisato al capo 355 dell'epigrafe.

26.-TENTATIVO DI ESTORSIONE IN DANNO DELLA PIZZERIA
NEW YORK PLACE - CAPO 356

Per quanto concerne la posizione processuale di Gambino Giacomo Giuseppe in ordine al reato a lui ascritto al capo 356 dell'epigrafe va osservato quanto segue.

Si tratta, in buona sostanza, di una tentata estorsione ai danni di Buscetta Antonio e Buscetta Benedetto, titolari della pizzeria New York Place, sita in Palermo nei pressi della statua della Liberta', di cui si ha notizia a seguito delle note dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, genitore dei citati titolari di detta pizzeria.

Riferisce il Buscetta Tommaso che, prima che venisse ucciso Bontate Stefano, il Gambino Giacomo Giuseppe aveva avuto l'impudenza di andare a chiedere la "mesata" nel locale dei suoi figli.

Chiariva il Buscetta Tommaso che la "mesata" altro non era se non una somma mensile che veniva estorta ai commercianti di una determinata zona da parte della "famiglia", se cosi' si puo' dire, "competente per territorio".

Precisava, inoltre, che suo figlio Antonio (Buscetta Antonio) si era rifiutato di pagare adducendo come scusa il fatto che gli introiti della pizzeria suddetta non consentivano neanche il pagamento dei debiti (Vol.124 bis f.450192).

Aggiungeva, infine, che egli era venuto a conoscenza di tale episodio perche' informatone da suo genero Genova Giuseppe e che aveva invitato i suoi congiunti, nell'eventualita' che il Gambino Giacomo Giuseppe si fosse rappresentato, di riferire a quest'ultimo di mettersi in contatto con lui per sistemare tutto.

Tuttavia, il Gambino non si fece piu' vedere ne' sentire.

Cio' premesso, in ordine ai fatti de quo a carico del Gambino Giacomo Giuseppe vi sono solamente le citate dichiarazioni di Buscetta Tommaso, di cui e' stata riscontrata la piena attendibilita' intrinseca.

Tuttavia, la mancanza di qualsiasi denuncia anche contro ignoti da parte delle vittime o di altri elementi che possono consentire un controllo quanto meno sulla materialita' del fatto, sui contorni della minaccia anche implicita, atteso che lo stesso

Buscetta assume che al rifiuto del figlio di contribuire ad assistere i carcerati non segui', spontaneamente e senza bisogno del suo autorevole intervento, alcun atto gravemente e palesemente intimidatorio, secondo un rituale piu' volte descritto, non fanno ritenere raggiunta la piena prova sulla responsabilita' dell'imputato.

La stessa contestazione del "tempus commissi delicti" soffre di tali incertezze e appare imprecisa, in quanto colloca l'episodio in epoca anteriore e prossima al settembre 1982 (cioe' alla scomparsa di Buscetta Antonio), mentre dalle stesse dichiarazioni di Buscetta, informato telefonicamente quanto gia' era ripartito per il Brasile, si desume che il fatto sia avvenuto tra il gennaio 1981 ed il marzo dello stesso anno (poco prima che venisse ucciso Bontate Stefano 24 marzo 1981).

D'altro canto, l'argomentazione che sia il Buscetta Tommaso che la sua fonte d'informazione il genero Genova Giuseppe (il quale non ha potuto confermare le accuse poiche' e' stato ucciso proprio nella medesima Pizzeria New York Place il 26 dicembre 1982) non avrebbe avuto alcun motivo di inventarsi un tentativo di estorsione e di attribuirne

calunniosamente la paternita' al Gambino Giacomo Giuseppe, non consente di superare il dubbio sulla colpevolezza di quest'ultimo, il quale va assolto per insufficienza di prove.

27.-REATI CONCERNENTI LE ARMI ASCRITTI A MARCHESE
ANTONINO - CAPI 358, 359, 360, 361

Dei reati di cui sopra indicati si parla nella
scheda personale di Marchese Antonino cui si rinvia.

28.-REATI CONCERNENTI LE ARMI - CAPI DA 362 A 373 E DA
376 A 380

Dei reati di detenzione e porto illegali di armi, anche con matricola abrasa e caratteristiche alterate, ascritti a Di Leo Vincenzo, Di Salvo Nicola, Caruso Vincenzo, Alfano Paolo, Alioto Gioacchino, Vernengo Pietro, Virzi' Salvatore, Zanca Carmelo, Greco Michele, Greco Salvatore, Fici Giovanni (anche per ricettazione dell'arma), Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo si occupano le parti della sentenza, cui si rimanda, dedicate all'esame delle posizioni dei singoli imputati e, per il Di Salvo Nicola, anche la parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di Via Messina Marine.

29.-REATI CONCERNENTI LE ARMI E GLI ESPLOSIVI ASCRITTI
A GRECO MICHELE e SALVATORE - CAPI 374, 375

Con ordinanza del Consigliere Istruttore di Palermo del 28 giugno 1985 (Vol.225 f.511868, 511871, 511884) i capi d'imputazione nn.374 e 375 scaturenti dalle dichiarazioni di Ghassan Bou Chebel erano stati separati ed inseriti nella istruttoria del procedimento contro Abdel Azizi Afisi, all'esito della quale gli imputati Greco Michele e Greco Salvatore (cl.1927) sono stati prosciolti per non aver commesso il fatto.

Pertanto, i predetti imputati erroneamente sono stati rinviati al giudizio di questa Corte anche per i reati di cui ai suddetti capi d'imputazione.

Conseguentemente va dichiarata la nullita' della ordinanza di rinvio a giudizio e del successivo decreto di citazione limitatamente ai capi di imputazione n.374 e 375 ascritti a Greco Michele ed a Greco Salvatore (cl.1927).

30.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA A DI PACE
GIUSEPPE - CAPO 381

Del reato ascritto a Di Pace Giuseppe si occupa
la parte della sentenza dedicata all'esame della sua
posizione ed ai traffici di droga di Spadaro Tommaso.

31.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA A LIISTRO
GIOVANNI - CAPO 382

Del reato ascritto a Liistro Giovanni si occupa
la parte della sentenza dedicata all'esame della sua
posizione ed ai traffici di droga di Spadaro Tommaso.

32.-RICETTAZIONE CONTINUATA ASCRITTA AD ALTADONNA
FRANCESCO E RANDAZZO GIUSEPPE - CAPO 383

Del reato ascritto ad Altadonna Francesco e
Randazzo Giuseppe si occupa la parte della sentenza
dedicata all'esame delle posizioni dei suddetti
imputati e dell'omicidio del Badalamenti Antonino.

33.-RICETTAZIONE DOLLARI U.S.A. E TRAFFICO DI VALUTA -
CAPI 384 E 385

 Dei reati ascritti a Minesi Michele e Massa Giuseppe si occupa la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga di Mutolo Gaspare e Koh Bak Kin ed all'esame delle posizioni processuali degli stessi imputati.

34.-RICETTAZIONE E FAVOREGGIAMENTO PESONALE DI
RANDAZZO FARO - CAPI 387, 388

Dei reati ascritti a Chimera Vittorio e Varrica Carmelo si occupa la parte della sentenza dedicata all'esame delle posizioni processuali dei predetti imputati.

35.-FURTO NELL'ABITAZIONE DI LA MALFA GIUSEPPE - CAPO

393

Durante la fase istruttoria, Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha riferito di un furto commesso ai danni di La Malfa Giuseppe nella sua abitazione di Via Ponte di Mare in Palermo e di cui lui stesso ed altri associati alla cosca mafiosa di Corso Dei Mille sarebbero stati autori.

Ha infatti dichiarato il Sinagra che Rotolo Salvatore, sposato con la sorella di un cognato del La Malfa Giuseppe e con quest'ultimo in rapporti di buona amicizia, aveva reso noto che costui deteneva nella propria abitazione due fucili da caccia. L'esigenza di venire in possesso di armi necessarie alla realizzazione di altri reati aveva quindi spinto lo stesso Rotolo ed il Sinagra a chiedere a Baiamonte Angelo, che, come e' noto, costituiva il tramite fra Marchese Filippo, cui era riservata ogni decisione circa l'attivita' dei componenti della cosca, e gli altri associati, l'autorizzazione a commettere il furto.

Il Baiamonte Angelo, che conosceva il La Malfa Giuseppe e sapeva come questi fosse amico di vari altri appartenenti alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, aveva così commissionato il furto delle armi allo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956) ai suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio ed a Rotolo Salvatore, raccomandando però di usare la massima prudenza, affinché non si venisse a sapere della loro responsabilità'.

Precauzioni rese necessarie dal fatto che di certo l'azione delittuosa sarebbe stata considerata in grave contrasto con precise regole di mafia, perché commessa ai danni di persona legata da rapporti di amicizia e di protezione con vari esponenti della "famiglia", attraverso i quali dopo il furto avrebbe cercato di recuperare la refurtiva.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha quindi, molto dettagliatamente, descritto le modalità con cui venne commesso il furto.

Ha infatti riferito che, avvalendosi delle conoscenze che il Rotolo Salvatore aveva circa le abitudini dei componenti la famiglia del La Malfa Giuseppe, lui stesso ed il cugino Antonio,

introdottisi nell'abitazione dopo avere forzato una porta che dava su un terrazzo, non riuscendo a rinvenire le armi, si impossessavano di preziosi del valore di circa 50 milioni di lire.

Rotolo Salvatore e Sinagra Vincenzo (cl.1956), durante la consumazione del furto erano invece rimasti all'esterno dell'abitazione per proteggere l'azione dei complici.

L'intera refurtiva veniva consegnata al Baiamonte Angelo, che di nuovo raccomandava al Sinagra ed agli altri di mantenere un assoluto riserbo su quanto era accaduto. Solo dopo qualche tempo, a ciascuno degli autori del furto veniva consegnata dal Baiamonte Angelo la somma di L.500.000, con la giustificazione che gran parte della refurtiva era andata ad altri esponenti della organizzazione mafiosa.

Con tali dichiarazioni il Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha ammesso la propria responsabilita' ed ha altresì' accusato i suoi correi di un furto che, come e' stato successivamente accertato, non venne mai denunciato alle autorità' di polizia.

Lo stesso La Malfa Giuseppe anzi, sentito dalla polizia, ha negato di aver mai subito alcun furto di oggetti preziosi.

Cio' che va quindi in primo luogo accertato e' se sia da ritenere credibile che il furto sia stato commesso.

Va detto, al riguardo, che gia' nel corso degli interrogatori del 6 dicembre 1984 e del 1 febbraio 1985 venivano riferite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) talune circostanze in considerazione delle quali la mancata denuncia del furto e lo stesso comportamento processuale della parte offesa trovano una evidente giustificazione.

Il Sinagra riferiva, infatti, che il La Malfa Giuseppe, come si e' detto, amico del Rotolo Salvatore e di vari altri esponenti della "famiglia" di Corso dei Mille, subito il furto, si rivolse allo stesso Rotolo Salvatore ed al Sinagra, per il recupero dei gioielli confidando loro di sospettare di tale Lo Verso Antonio, conosciuto nella zona come autore di furti.

E' evidente che dopo essersi rivolto a persone che sapeva appartenere alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, il La Malfa Giuseppe non avrebbe potuto denunciare il furto alle autorita' di polizia.

Assai gravi, infatti, (e tale valutazione non puo' egli, conoscitore dell'ambiente, non avere

compiuto) avrebbero potuto essere per lui stesso e per le persone cui aveva conferito l'incarico di indagare e di recuperare la refurtiva, le conseguenze di un successivo interessamento alla vicenda da parte delle forze di polizia. E' notorio, infatti, che condizioni imprescindibili per potere richiedere un intervento di tal genere e' l'assoluta carenza di denuncie all'autorita' costituita.

Va considerato, peraltro, che avendo indicato il probabile responsabile del furto, il La Malfa Giuseppe aveva in sostanza chiesto che contro di lui venissero usati modi efficaci per accertare la sua effettiva responsabilita'.

Lo stesso Sinagra Vincenzo (cl.1956), infatti, ha rivelato che proprio lui, al fine di dissimulare la propria responsabilita' per il furto, si occupo' di interrogare il giovane, che ovviamente nego' di averlo commesso.

Senza contare che un comportamento diverso da quello tenuto si sarebbe rivelato intimamente contraddittorio e certo sarebbe stato condannato da coloro cui il La Malfa Giuseppe si era rivolto.

Queste stesse ragioni e la comprensione della rilevanza processuale che dopo le dichiarazioni del

Sinagra Vincenzo (cl.1956), avrebbe avuto una sua diversa affermazione, spiegano, inoltre, perche' il La Malfa Giuseppe, anche nel corso della istruttoria, abbia continuato a negare di aver subito il furto; affermazione certamente dettata dalla paura di aggravare la posizione degli imputati, di cui il La Malfa Giuseppe ben conosceva la pericolosita'.

Va, quindi, negato che la mancata denuncia del furto costituisca un elemento che smentisca l'attendibilita' delle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Come risulta agli atti del processo infatti, solo nel corso dell'interrogatorio del 12 febbraio 1985 tale circostanza venne contestata all'imputato "collaboratore", che pero' gia' prima nel ricostruire l'episodio aveva precisato quale fosse stato dopo il furto il comportamento della persona offesa del reato, la cui successiva omertosa reticenza costituisce, purtroppo, il normale coerente sviluppo.

Precisando, quindi, che per le ragioni esposte nonostante le dichiarazioni di La Malfa Giuseppe, la Corte ha ritenuto provata la materialita' del reato, occorre ora accertare gli elementi di responsabilita' degli imputati cui tale reato e' stato contestato.

In merito, va osservato che tutta una serie di indicazioni fornite dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) riguardo all'episodio del furto ed alla personalita' del La Malfa Giuseppe hanno trovato conferma negli accertamenti istruttori compiuti e nelle stesse parziali ammissioni del medesimo.

Quest'ultimo ha, infatti, ammesso di conoscere oltre al Rotolo Salvatore anche i tre cugini Sinagra nonche' Baiamonte Angelo confermando di essere titolare di una ditta per la conservazione del pesce in scatola, che ha sede nello stesso stabile ove si trova l'appartamento in cui venne commesso il furto.

Si e', inoltre, accertato che, nonostante i ladri non fossero riusciti a trovarli, il La Malfa Giuseppe deteneva nella sua abitazione i due fucili ed una pistola cal. 38, mentre un terzo fucile, anch'esso custodito nella abitazione di Via Ponte di Mare, e' risultato acquistato dal figlio La Malfa Gaspare, pero' in data successiva a quella del furto.

Sia pure in modo indiretto, infine, anche un'altra circostanza riferita dal Sinagra Vincenzo cl.1956 ha trovato riscontro nel corso delle indagini che proprio dalle sue dichiarazioni hanno preso avvio.

Il Sinagra ha infatti affermato che il figlio del La Malfa Giuseppe, La Malfa Gaspare, durante la latitanza del Rotolo Salvatore fornì a costui un suo documento di identità, così consentendogli di circolare liberamente.

E' stato successivamente accertato che effettivamente in quel periodo il Rotolo Salvatore faceva uso di un documento d'identità in cui erano riportate la sua fotografia e le complete generalità di La Malfa Gaspare, documento che però gli era stato rilasciato dal presidente della delegazione comunale del quartiere Settecannoli, Clemente Antonino, che per questo e' stato anch'egli sottoposto a procedimento penale, il quale aveva attestato l'autenticità della fotografia.

Cio' che assume rilevanza e' comunque il fatto che il Rotolo Salvatore, per potere fornire ai fini del rilascio del documento le esatte generalità del La Malfa Gaspare, doveva necessariamente intrattenere con la famiglia del La Malfa quei rapporti di conoscenza e di frequentazione, che, a detta del Sinagra, hanno agevolato e addirittura fatto insorgere il proposito di commettere il furto.

La complessiva ricostruzione dell'episodio compiuta dal Sinagra appare del resto assai convincente sia riguardo alla indicazione dello scopo avuto di mira inizialmente dagli autori del furto consistente nella necessita' di incrementare la disponibilita' di armi sempre nuove e diverse, da utilizzare in quel periodo di "guerra di mafia" per i numerosi omicidi nell'ambito dell'organizzazione criminale, sia riguardo alla indicazione degli altri responsabili del fatto.

Va ancora una volta ribadito che Rotolo Salvatore proprio grazie alle conoscenze che gli derivavano dal rapporto di amicizia che lo legava al La Malfa pote' fornire le indicazioni circa il tempo ed il modo in cui avrebbe dovuto essere commesso il furto e che Sinagra Vincenzo (cl.1956) ha indicato come correi i suoi cugini Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta" e Sinagra Antonio, in numerosissime altre occasioni autori insieme a lui di reati di ogni specie.

Per quanto riguarda Marchese Filippo, va invece rilevato che quanto dichiarato dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), e cioe' che anche da lui sarebbe venuto l'ordine di compiere il furto ai danni

del La Malfa Giuseppe, appare logicamente in contrasto con quanto lo stesso imputato ha dichiarato circa il comportamento tenuto dal Baiamonte Angelo.

E' da ritenere infatti che l'autorizzazione a compiere il furto sia frutto di autonoma iniziativa di quest'ultimo, come dimostra il fatto che egli piu' volte ebbe a raccomandare agli autori materiali di mantenere un assoluto segreto sulla vicenda nonche' la circostanza che lo stesso Baiamonte si pote' poi appropriare della intera refurtiva, compensando i correi con somme assolutamente modeste (500.000 lire) rispetto al valore dei preziosi, col pretesto che i gioielli erano finiti nelle mani di altri componenti l'associazione.

Del reato di cui al capo 393 vanno quindi dichiarati colpevoli gli imputati Sinagra Vincenzo (cl.1952), Sinagra Antonio, Sinagra Vincenzo (cl.1956) e Rotolo Salvatore; mentre dallo stesso reato va assolto per non aver commesso il fatto l'imputato Marchese Filippo.

36.-FURTO DI ENERGIA ELETTRICA RAFFINERIA DI VIA
MESSINA MARINE - CAPI 394 e 395

Dei reati di furto di energia elettrica ed
evasione della relativa imposta erariale ascritti a Di
Salvo Nicola si occupa la parte della sentenza
dedicata alla scoperta della raffineria di eroina in
via Messina Marine e alla posizione processuale del
predetto imputato.

37.-ESTORSIONE IN DANNO DI VITALE GIOVANNI - CAPO 397

Del reato contestato a Graziano Salvatore si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla posizione del predetto imputato.

38.-L'ESODO DA CIACULLI - CAPI 398-399

Per rispondere dei reati precisati ai capi 398 e 399 dell'epigrafe sono stati rinviati a giudizio dinanzi a questa Corte gli imputati Greco Michele, Greco Salvatore (cl.1927), Greco Giuseppe (cl.1952), Prestifilippo Mario Giovanni, Prestifilippo Giuseppe Francesco, Prestifilippo Giovanni (cl.1921) e Fici Giovanni.

Si tratta di alcuni episodi di violenza privata, nonche' di attentati incendiari commessi ai danni di numerose famiglie abitanti nella locale borgata di Ciaculli, al fine di farle allontanare dal citato quartiere.

Invero, con Rapporto giudiziario del 3 novembre 1983 la locale Squadra Mobile (Vol.14 f. 404010 e ss.) informava la Procura della Repubblica di Palermo che nella zona di Ciaculli-Croceverde Giardini la fittissima rete di strade interpoderali, nei punti in cui si intersecavano tra di loro e con la pubblica via, erano state dotate rispettivamente di catene che

impedivano la circolazione veicolare e di robusti ed alti cancelli, che ostacolavano qualsiasi accesso ai giardini.

Peraltro, nel citato Rapporto veniva altresì segnalato che il gruppo mafioso facente capo ai Greco di Croceverde Giardini ed in particolare Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" ed il di lui cugino Fici Giovanni, conducevano nella zona un' incisiva azione volta ad allontanare le famiglie che, a loro giudizio, non offrivano garanzie di affidabilità, instaurando un clima di terrore e di intimidazione nei confronti di tutti gli abitanti della borgata.

Tali episodi erano giustificati dagli investigatori da un duplice ordine di motivazioni:

- l'esigenza di creare a Ciaculli una rete viaria di massima sicurezza, che consentisse di raggiungere facilmente le zone vicinori senza correre il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine;
- la necessita' di allontanare dalla zona suddetta chiunque non offrisse idonee garanzie di piena collaborazione, perche' legato da vincoli di parentela o amicizia con Greco Salvatore "Cicchiteddu" e con Greco Giovanni, detto "Giovannello".

A conferma di cio', emergeva che presentavano segni di effrazione le abitazioni, tutte ubicate in Via Ciaculli, di proprieta' di Marchese Pietro e Greco Salvatore, rispettivamente cognato e padre del citato Greco Giovanni, detto "Giovannello", nonche' di Greco Salvatore "Cicchiteddu" e del fratello di questi Greco Giuseppe, detto "Pine'" (Vol.14 f.404017-404018).

A seguito di ulteriori indagini veniva accertato lo stato di abbandono delle abitazioni di Fanale Giuseppe (via Ciaculli 265), dei fratelli Faraone Salvatore e Faraone Vincenzo (via Ciaculli 283) e di Bonaccorso Pietro (via Gibilrossa 24) (FP f.235132).

Sul posto venivano interpellati due abitanti del luogo, tali Conigliaro Salvatore e Pecoraro Domenica, i quali davano conferma che le famiglie Faraone, Fanale e Bonaccorso si erano improvvisamente allontanate dai loro appartamenti, lasciandoli in stato di totale abbandono.

Si procedeva quindi ad alcune perquisizioni domiciliari a seguito delle quali venivano rinvenute nell'abitazione di Merlino Rosa, via Ciaculli

160, due lettere anonime indirizzate a Bonaccorso Francesco, coniuge di quest'ultima, con le quali si invitava costui ad andare via dalla borgata di Ciaculli, pena gravi disgrazie (Vol.14 f.296 e Vol.170 f.227).

Peraltro il Bonaccorso Francesco riceveva una terza lettera, dopo aver abbandonato la propria abitazione, il cui contenuto era del seguente tenore: "Caro Francesco, se vediamo un'altra volta tua moglie a Ciaculli saremo costretti a prendere gravi provvedimenti nei tuoi confronti. Quindi se vuoi evitare questo ti preghiamo di non far salire piu' tua moglie a Ciaculli. Guarda che questo e' l'ultimo avvertimento e che questa e' l'ultima lettera che ti mandiamo. Allora a partire dal giorno che riceverai questa lettera non ti dovrai far vedere piu'." (Vol.170 f.229).

Infine, l'8 novembre 1983 l'Opel Kadett targata PA 279041, di proprieta' di Merlino Vincenzo e la Fiat 500 targata PA 316644, di proprieta' di Merlino Rosa, rispettivamente cognato e moglie di Bonaccorso Francesco, venivano completamente distrutte a causa di un incendio all'altezza del n. civico 160 di via Ciaculli (Vol.183 f.494055).

Inoltre, va incidentalmente rilevato che tale ultimo episodio e' stato erroneamente contestato al capo d'imputazione 399 come avvenuto l'1 novembre 1983, anziche' il giorno 8 dello stesso mese.

Nondimeno tale errore risulta del tutto irrilevante, posto che l'episodio de quo e' stato correttamente contestato nel mandato di cattura n.75/85 del 4/3/85 del locale Ufficio Istruzione.

Cio' premesso, emergeva,, dunque, con chiarezza l'oggettiva conferma delle notizie confidenziali raccolte dagli organi di polizia, considerato che, in effetti, tutta una serie di nuclei familiari aveva abbandonato le proprie abitazioni in maniera repentina e, quindi, del tutto ingiustificabile.

In assenza di ulteriori riscontri le ragioni a monte di tale "esodo" dalla borgata di Ciaculli rimanevano sostanzialmente poco chiare, anche se l'intuizione e l'intelligenza investigativa del compianto Dott. Montana Giuseppe, come si vedra' in seguito, avevano colto nel segno nell'indicare, quali autori di tali episodi delittuosi, i membri della "famiglia" mafiosa che controllava territorialmente la zona di Ciaculli.

Invero, i fatti in esame sono strettamente connessi con un episodio della c.d. "guerra di mafia",

di cui si e' avuta notizia solo a seguito delle dichiarazioni di Calzetta Stefano e Buscetta Tommaso.

L'episodio in questione fa riferimento alla "tufiata" (sparatoria) organizzata dai "perdenti" per uccidere Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda".

Tale sparatoria, come narra Calzetta Stefano, si era verificata proprio a Ciaculli nel giorno di Natale del 1982 ed era stata organizzata da Greco Giovanni, detto "Giovannello" e da Romano Giuseppe, detto "u miricanu" (cosi' chiamato per aver vissuto a lungo negli U.S.A.).

Il Buscetta Tommaso, nel confermare, del tutto autonomamente, l'episodio, anche in ordine alla data indicata dal Calzetta Stefano, chiariva che si era trattato di un tentativo non andato a buon fine di uccidere il Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" (Vol.124 f.74).

Si e' gia' detto in altra sede che la reazione dei gruppi emergenti a tale attentato era stata tanto rapida quanto feroce, posto che gia' il giorno successivo (26 dicembre 1982) venivano uccisi Ficano Gaspare e Ficano Michele, "rei"

soltanto di essere padre e fratello della convivente di Greco Giovanni, detto "Giovannello", nonché Genova Giuseppe (genero del Buscetta Tommaso) e due suoi cugini D'Amico Antonio e D'Amico Orazio (delitti per l'esecuzione dei quali e' stata usata una medesima pistola (Vol.203 f.23)).

Il 27 dicembre 1982 veniva ucciso Amodeo Paolo, amico della famiglia di Greco Giovanni, inteso "Giovannello" ed a distanza di due giorni venivano uccisi Buscetta Vincenzo e Buscetta Benedetto, rispettivamente fratello e nipote di Buscetta Tommaso.

Peraltro, nemmeno la fuga negli U.S.A. consentiva a Romano Giuseppe ("u miricanu") di salvarsi, tant'e' che veniva ucciso, assieme a Tramontana Giuseppe (un vecchio amico di Buscetta Tommaso suo testimone alle nozze statunitensi con Girotti Vera) a Fort Lauderdale, in Florida, l'8 febbraio 1983.

Infine, il 13 marzo 1983 veniva ucciso Amodeo Giovanni, fratello di Amodeo Paolo.

Cio' premesso, va rilevato che proprio nel periodo immediatamente successivo alla "tufiata" contro Greco Giuseppe (cl.1952) "Scarpazzedda",

e piu' esattamente a partire dal mese di gennaio '83, si e' verificato l'allontanamento delle famiglie di cui qui si tratta.

Pertanto, risulta di tutta evidenza che tali episodi sono inscindibilmente collegati, posto che l'attentato a "Scarpazzedda", commesso nel pieno della borgata di Ciaculli, dimostrava che quest'ultima non era un luogo del tutto sicuro per la consorteria capeggiata da Greco Michele, a causa della presenza di famiglie legate in qualche modo al clan rivale, comunque non del tutto affidabili, che potevano costituire un punto di riferimento e di appoggio per le azioni di ritorsione degli avversari.

Emerge quindi con estrema chiarezza che proprio la "famiglia" capeggiata da Greco Michele, per motivi di sicurezza interna non poteva non deliberare l'allontanamento delle famiglie non gradite mediante il consueto metodo dell'intimidazione, particolarmente efficace in una zona dove il potere mafioso risulta oltremodo presente e palpabile.

Peraltro, la fondatezza e la veridicita' di tale assunto risulta pienamente confermata dalle risultanze istruttorie dalle quali emerge la prova che alcune famiglie residenti nella borgata di Ciaculli sono state esplicitamente minacciate e costrette ad abbandonare le loro abitazioni.

Invero, le indagini di P.G. hanno obiettivamente riscontrato, come si e' visto, l'esistenza nella citata borgata di abitazioni in stato di abbandono, di cui alcune con evidenti segni di effrazione, che sono facilmente comprensibili soltanto se si collegano con il tentato omicidio patito da Greco Giuseppe (cl.1952), detto "scarpazzedda", e con le immediate reazioni, tendenti alla ricerca di eventuali basi di appoggio o segnali di presenza dei killers nelle abitazioni dei parenti ed amici di Greco Giovanni, detto "Giovannello".

Inoltre, con riferimento alla fuga delle famiglie Fanale, Faraone, Bonaccorso Pietro e Merlino Rosa coniugata con Bonaccorso Francesco, va in primo luogo rilevato che gli stessi vicini di casa, sentiti sul posto dalla polizia (FP f.235132), hanno confermato che tali famiglie hanno abbandonato improvvisamente le loro abitazioni. E' quindi evidente che tali famiglie erano sospettate di avere dato ospitalita' ai componenti del "commando" ovvero poter darla in seguito.

Peraltro, per quanto concerne i coniugi Merlino Rosa e Bonaccorso Francesco, e' documentalmente dimostrato che subito dopo l'attentato

di cui si e' detto, segnatamente il 7 gennaio 1983 e il 18 gennaio 1983, costoro hanno ricevuto due lettere di minacce tendenti a costringerli ad abbandonare la loro abitazione (fatte oggetto di sequestro dalla P.G. in seguito ad una perquisizione domiciliare nell'abitazione dei due) (FP f.235132)).

Gli "inviti" ad andare via sono stati cosi' convincenti e perentori da indurre i citati coniugi ad abbandonare, poco dopo la ricezione delle citate lettere, il loro confortevole appartamento, per andare a convivere presso la loro figlia in via Pianel, nonche' ad interrompere la costruzione di un fabbricato di loro proprieta' sito nella stessa zona.

Veniva successivamente impedita sinanco la presenza sporadica nella borgata della donna, come dimostrato dalla terza lettera anonima, che si e' integralmente sopra riportata (vol.170 f.229), in concomitanza con la quale, come gia' accennato, le auto di Merlino Rosa e del fratello Merlino Vincenzo, parcheggiate in via Ciaculli n.160, venivano distrutte da un incendio.

Sentita in ordine a tali fatti, Merlino Rosa ha costantemente mantenuto, fin dalle prime indagini, un evidente atteggiamento omertoso,

confermato anche al dibattimento, senza, tuttavia, riuscire a fornire una valida giustificazione del suo comportamento e dichiarando in contrasto con quanto documentalmente provato di non avere ricevuto alcuna minaccia.

L'atteggiamento della Merlino Rosa risulta del tutto analogo a quello manifestato dalle altre persone offese coinvolte in questa vicenda, le quali hanno mantenuto, anche al dibattimento, un comportamento omertoso così intenso da essere paragonato ad un sostanziale mutismo, anche in ordine a circostanze di fatto notorie o, peggio, del tutto ininfluenti.

Invero, al dibattimento, Merlino Vincenzo, sentito in ordine all'incendio della propria auto, in maniera quasi patetica, ha manifestato notevoli difficoltà financo nell'ammettere che la sua automobile si era in effetti incendiata, per finire con il dichiarare candidamente che l'autovettura si era bruciata per autocombustione, in contrasto con la sorella che pochi minuti prima aveva ammesso di avere sentito prima del divampare dell'incendio una deflagrazione.

Altrettanto emblematica risulta la dichiarazione resa al dibattimento da Bonaccorso Pietro, il quale, richiesto di esporre quantomeno il motivo del suo allontanamento, si e' contraddetto banalmente, asserendo dapprima di essere andato via per lavoro, per poi ammettere di avere lasciato un ambito posto all'Italtel per trasferirsi in Toscana a fare sostanzialmente il disoccupato.

Orbene, anche in questo caso, non bisogna spendere molte parole per dimostrare che, in effetti, il Bonaccorso Pietro e' scappato via da Ciaculli, rinunciando ad un posto sicuro nella sua terra di origine, per accontentarsi di qualunque lavoro purché fuori della sua borgata.

Anche Fanale Giuseppe, non e' riuscito ad essere convincente, allorché ha affermato di essersi allontanato assieme a tutta la sua famiglia dalla loro abitazione di Ciaculli per assistere il fratello, affetto, a suo dire, da arteriosclerosi all'età di 56 anni.

Invero, a parte l'estrema improbabilità che una tale malattia colpisca un individuo di tale età, non si capisce perché il Fanale Giuseppe si era trasferito con tutta la famiglia nell'appartamento di soli 4 vani del fratello, posto che all'assistenza di

quest'ultimo avrebbe molto piu' comodamente e razionalmente potuto provvedere la di lui moglie.

In ordine poi a quanto riferito da Faraone Salvatore, occorre rilevare che e' davvero difficile credere che quest'ultimo abbia improvvisamente deciso di trasferirsi a Villabate, per andare a vivere in un appartamento preso in locazione, allontanandosi dalla sua casa di Ciaculli, soltanto a causa dei dissidi intercorsi tra sua madre ottantenne e la moglie, dopo una convivenza durata 15 anni.

Peraltro, lo stesso Faraone, non e' riuscito a ricordare, sia pure approssimativamente, neanche il periodo e la durata di tale trasferimento, tanto che si e' sentito in dovere di informare la Corte che soffre di "dolore cervicale" aggiungendo che: "la memoria tanto non mi accompagna".

In proposito, non puo' non rilevarsi che la memoria di cui parla il Faraone, non lo "accompagna" affatto, se si considera che egli ha manifestato notevoli difficolta' nel ricordare i suoi stessi vicini di casa, con i quali ha convissuto per decenni e non e' riuscito ad indicare neanche il luogo dove abita il fratello.

Nondimeno, la succitata memoria, come per incanto, e' ricomparsa nitida, precisa e puntuale nel

rispondere con immediatezza negativamente alla domanda se egli ha avuto sentore di una sparatoria avvenuta nel lontano Natale del 1982 a Ciaculli.

Orbene, da quanto sopra esposto risulta chiaro che tutti costoro si sono allontanati dalle loro abitazioni di Ciaculli a seguito delle minacce poste in essere dagli appartenenti alla "famiglia" mafiosa capeggiata da Greco Michele.

Cio' perche', dopo il fallito attentato ai danni di Greco Giuseppe (cl.1952), detto "scarpazzedda", la citata cosca ha deciso di garantire al meglio la sicurezza del proprio territorio sia rafforzando, nel modo descritto, le difese delle vie d'accesso alle strade interpoderali, nonche' la percorribilita' interna delle stesse, sia allontanando dalla borgata qualsiasi individuo che fosse men che affidabile e che potesse in futuro essere usato come base logistica per altre incursioni armate.

Peraltro, va detto incidentalmente, che la gravita' di un simile episodio non discende soltanto dalla sua qualificazione giuridica, che, a fronte dei delitti contestati in questo processo sarebbe di ben scarsa rilevanza, ma discende dalla circostanza che tutta questa vicenda risulta emblematica circa il potere esercitato dalle cosche in termini di controllo del territorio.

Un potere cosi' forte e radicato da poter stabilire chi puo' rimanere e chi, invece, deve andare via da una borgata, in totale spregio delle piu' elementari liberta' individuali, nonche' delle stesse istituzioni che, nel caso de quo, risultano sostituite in "toto" dal potere mafioso, l'unico di fatto esistente ed operante.

Inoltre, tutto questo chiarisce, anche se non giustifica, l'ostinato atteggiamento omertoso delle stesse vittime dei reati in esame, osservato in maniera cosi' esasperata da scadere, in certi casi, nel ridicolo.

Cio' posto, per quanto concerne le singole posizioni degli imputati, in ordine ai reati loro ascritti ai capi 398 e 399 dell'epigrafe, risulta provata la responsabilita' di Greco Michele, Greco Giuseppe (cl.1952) detto "Scarpazzedda" e Fici Giovanni.

Invero, la posizione di preminenza di Greco Michele, il ruolo di primissimo piano esercitato dal citato "Scarpazzedda" nell'ambito della stessa cosca, il coinvolgimento in prima persona di quest'ultimo nella "tufiata" avvenuta a Ciaculli, che, come si e' detto, ha dato origine ai fatti in esame, danno la prova che soltanto costoro avevano

l'interesse e la possibilita' di determinare le azioni delittuose loro contestate ai capi 398 e 399 dell'epigrafe.

Per quanto concerne Fici Giovanni, va osservato che la sua responsabilita' in ordine ai citati reati emerge non solo dalla gia' dimostrata sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Ciaculli, come Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda" di cui era, oltre che cugino, uno dei piu' fidati gregari, ma anche dal fatto che all'atto del suo arresto, avvenuto l'11 novembre 1983, cioe' dopo pochi giorni dall'incendio delle due auto patite da Merlino Rosa e Merlino Vincenzo, a seguito di un movimentato inseguimento, e' stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi, che risultavano aprire vari cancelli d'ingresso delle citate strade interpoderali di Ciaculli.

Tale ulteriore elemento di riscontro obiettivo lascia logicamente desumere che al Fici Giovanni era demandato il controllo del territorio e che egli era certamente uno dei latitanti, di cui doveva assicurarsi, col sistema illustrato, la sicurezza, dato che anche il luogo del suo arresto dimostra che si muoveva tranquillamente nella zona.

Appare quindi, tramite il Fici Giovanni, confermata la riferibilita' dei fatti delittuosi alla "famiglia" di Ciaculli e l'impossibilita' che persone diverse da Greco Michele e da Greco Giuseppe (cl.1952), detto "Scarpazzedda", dato il loro ruolo rivestito nell'ambito delle struttura associativa, potessero concorrere a deliberare i fatti delittuosi di cui ci si occupa, che presuppongono logicamente il pieno ed incontrastato esercizio del potere mafioso.

Non bisogna infatti dimenticare che, secondo le concordi dichiarazioni di Buscetta Tommaso, di Contorno Salvatore e di Marsala Vincenzo, Greco Michele ricopriva il ruolo di capo assoluto della "Commissione" cioe' dell'organo collegiale direttivo per la provincia di Palermo, cui venivano sottoposte tutte le questioni piu' rilevanti, mentre Greco Giuseppe (cl.1952) quale "rappresentante" della "famiglia" di Ciaculli era il diretto responsabile del controllo del territorio.

Pertanto, va affermata la responsabilita' anche di Fici Giovanni in ordine ai reati a lui contestati ai capi 398 e 399 dell'epigrafe.

Nei confronti di Prestifilippo Mario Giovanni va dichiarata non doversi procedere per intervenuta morte dell'imputato nel corso del dibattimento.

Inoltre, per quanto concerne gli imputati Prestifilippo Giuseppe Francesco e Prestifilippo Giovanni (cl.1921), va osservato che benché sia provata la loro appartenenza alla cosca di Ciaculli ed il loro ruolo di prestigio, tuttavia in mancanza di ulteriori elementi di riscontro specifico riferibili a loro individualmente e tenuto conto che non ricoprivano alcuna carica che comportasse necessariamente la partecipazione a momenti decisionali in relazione ad ogni attività criminosa, vanno assolti, per insufficienza di prove, dai reati loro contestati ai capi di imputazione nn.398 e 399.

Infine, in ordine alla posizione di Greco Salvatore (cl.1927), va osservato che benché costui risulti avere comunanza di vita e di interessi col fratello Greco Michele, tuttavia in mancanza di altri elementi specifici non si può senz'altro argomentare che egli avesse poteri decisionali sostanzialmente identici.

Pertanto, quest'ultimo, va assolto dai reati contestatigli ai capi 398 e 399 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

39.-FURTO MOTOCICLETTA DI DI FEDE GIORGIO - CAPO 400

Il reato di furto aggravato ascritto a Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo concerne il ritrovamento di una motocicletta risultata rubata a Di Fede Giorgio.

Di tale reato tratta la scheda personale di Marchese Filippo e Raccuglia Cosmo cui si rinvia.

40.-FALSO DELLA CARTA D'IDENTITA' RILASCIATA A ROTOLO
SALVATORE - CAPO 401

Del reato di falso ascritto a Clemente Antonino,
Rotolo Salvatore e La Malfa Gaspare trattano le parti
della sentenza dedicate all'esame delle loro posizioni
processuali cui si rinvia.

41.-REATI DI FALSO PATENTE DI GUIDA COMMESSI DA FICI
GIOVANNI - CAPI 402-403

Per quanto concerne la posizione processuale dell'imputato Fici Giovanni in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 402 e 403 dell'epigrafe va osservato quanto segue.

Il giorno 11 novembre 1983, alle ore 10.30, una pattuglia dei Carabinieri di Palermo, nel corso di un avventuroso inseguimento traeva in arresto Fici Giovanni, da lungo tempo latitante (Vol.5/A f.000916 e ss.).

A seguito delle perquisizioni di rito, il Fici Giovanni veniva trovato in possesso tra l'altro di una patente di guida, rilasciata dalla Prefettura di Palermo, con numero 2011760, all'apparenza, regolarmente vistata.

Nondimeno, su tale documento la fotografia riproduceva le fattezze del Fici Giovanni, ma risultava intestata a tale Lombino Vincenzo, nato a Palermo il 26 marzo 1956 ed ivi residente in piazza Castellaccio n.19.

Dai successivi accertamenti risultava, ovviamente, la falsita' di tale documento, sia in ordine ai dati anagrafici, sia in riferimento al numero ivi indicato.

Peraltro, la stessa presenza della foto del Fici Giovanni sul documento vistato dimostrava, altresì, che anche l'apposta impronta del sigillo della Prefettura di Palermo era contraffatta.

Cio' premesso, emerge, ictu oculi, dalla stessa esposizione dei fatti la piena responsabilita' dell'imputato, in ordine ai suddetti reati.

42.-REATI DI FALSO E RICETTAZIONE PATENTE DI GUIDA
COMMESSI DA MARSALONE SALVATORE - CAPI 404-405

Nei confronti di Marsalone Salvatore venne emesso mandato di cattura n.68/84 del 29 febbraio 1984 per i reati di falso e ricettazione, essendo egli stato trovato in possesso - al momento del suo arresto - di patente di guida e carta di identita', con false generalita' di Trippodo Ignazio, redatte su moduli provenienti da furti commessi in Cosenza e Portici.

Gli elementi di responsabilita', documentalmente provata, emergono dal rapporto relativo al suo arresto ed alle conseguenti indagini (Vol. 27 f.74).

Il Marsalone Salvatore va, pertanto, condannato anche in relazione ai predetti reati.

Per le ulteriori statuizioni si rimanda alla sua posizione processuale.

43.-ISTIGAZIONE ALLA PAZZIA DI SINAGRA VINCENZO
CL.1956 - CAPO 406.

Per rispondere del capo d'imputazione contestato al n.406 dell'epigrafe, sono stati rinviati a giudizio gli imputati Spadaro Francesco (cl.1958), Senapa Pietro, Bonanno Armando, Bontate Giovanni, Gambino Giuseppe, Pullara' Giovan Battista, Chiaracane Salvatore e Zanca Giuseppe.

I predetti sono accusati di avere istigato Sinagra Vincenzo (cl.1956), Sinagra Vincenzo (cl.1952) e Sinagra Antonio a fingersi infermi di mente al fine di trarre in inganno il perito psichiatra nell'ambito del procedimento penale instaurato nei loro confronti per l'omicidio di Di Fatta Diego.

La fonte dell'accusa si fonda sulle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo (cl.1956) piu' volte reiterate e confermate anche in sede dibattimentale.

Occorre innanzi tutto precisare che la collaborazione del suddetto e' iniziata in maniera del

tutto spontanea ed autonoma avendo egli richiesto di conferire con il Giudice Istruttore incaricato delle indagini in ordine all'omicidio del Di Fatta Diego.

Interrogato presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, nel novembre 1983 (Vol.1/F f.011764), il Sinagra Vincenzo (cl.1956) spontaneamente affermava: "gia' in Questura, mio cugino Antonio si mise a fare il pazzo, mentre io mantenni l'atteggiamento normale e dissi che ero estraneo all'accaduto. Mentre ero in carcere, in cella di isolamento, fui avvicinato da Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), che mi disse che, anch'io, come i miei due cugini, dovevo fare il pazzo. Risposi che non sapevo come farlo e lui mi disse che dovevo mettermi ad urlare e dire che volevo andare a pescare. E' vero che ero in cella di isolamento, ma nel carcere i mafiosi hanno libero accesso dovunque. Le guardie infatti si spaventano, e ad un loro ordine aprono qualsiasi cella, anche quelle d'isolamento. Sempre in carcere, Senapa Pietro ed uno del clan Bonanno mi intimarono di continuare a fare il pazzo, minacciando che ove avessi smesso mi avrebbero tagliato la testa.

Io infatti avevo mandato a dire a Bonta' Giovanni (passato dalla vecchia alla nuova mafia), che non sapevo continuare a fare il pazzo.

La risposta fu quella che ora ho detto."
"altro collaboratore e' l'avvocato Chiaracane, che riferisce tutto a Marchese Filippo e che ne reca gli ordini al carcere. Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), inoltre ci disse che l'avvocato Chiaracane aveva suggerito a noi tre di fare i pazzi perche' non avevamo altra via di uscita. In caso contrario, essendo stati colti sul fatto, avrebbero fatto il processo diretto e saremmo stati condannati a 30 anni."

Tale dichiarazione iniziale sara' in seguito arricchita di ulteriori particolari da parte del Sinagra Vincenzo (cl.1956) ma sostanzialmente restera' immutata nelle sue linee essenziali.

Infatti, in un'altra dichiarazione (Vol.1/F f.011836), precisava: "quando io venni arrestato in occasione dell'omicidio Di Fatta e venni condotto nella cella d'isolamento, nello stesso giorno e cioe' verso le ore 20,30-21 - ora in cui entrai in carcere - mi venne portato in cella cibo e caffè' offertimi da Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) come mi disse la guardia che era

di servizio all'isolamento e che mi porto' i generi suddetti. L'indomani mattina venne a trovarmi il Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), erano le ore 8,30-9, il quale contatto' anche i miei cugini al fine di apprestare una linea difensiva. Io feci presente di essermi scordato nella macchina la pistola, in quanto ero rimasto scioccato di avere dovuto sparare ad un amico d'infanzia. Lo Spadaro mi disse che ne avrebbe parlato con l'avvocato. L'indomani mattina, verso le 10 si presento' nella mia cella il Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958), assieme ad un altro di cui non ricordo il nome, i quali mi fecero presente che l'avvocato Chiaracane ci consigliava di fare i pazzi, che in caso contrario avremmo rischiato da 30 anni all'ergastolo. A me in particolare ordinarono di dire che dovevo andare a pescare, ad Antonio di chiedere della mamma ed al Vincenzo di chiedere di una barca.

In conseguenza di cio' venimmo legati alla 4^
sezione in letti di contenzione ed ivi venivamo
avvisati da Peppuccio Madonia (Madonia Giuseppe),
figlio di Ciccio, (Madonia Francesco) dell'arrivo del
g i u d i c e p e r g l i

interrogatori e quindi di accentuare le nostre manifestazioni di pazzia. La venuta del giudice era comunicata ai Madonia dall'avvocato Chiaracane."

Ed ancora (Vol.1/F f.011860): "sto riferendo alla S.V. tutte queste cose perche' mi sono stancato di simulare la pazzia e non me la sento di continuare all'infinito di recitare la parte che mi si vuole imporre dai capi della cosca. Inoltre, l'ultima volta che sono stato a Palermo, sono stato avvicinato dal Senapa e da uno dei Bonanno di cui non ricordo il nome, i quali dissero di venire da parte di Bontate Giovanni e mi chiesero conto e ragione del fatto che io non volevo e non sapevo fare il pazzo, dicendomi che se non mi comportavo bene mi avrebbero strappato la testa. Poiche' sono consapevole che non avrei saputo simulare la pazzia in modo adeguato, ho deciso di collaborare con la giustizia e di fare nella mia vita almeno una cosa buona. Peraltro mi rendo conto della mia posizione e non mi aspetto benefici di alcun genere anche se sono pentito e chiedo perdono alle famiglie delle vittime. Il Bontate Giovanni faceva parte della vecchia mafia ma ormai da tempo e' passato alle cosche vincenti."

Nel corso del medesimo interrogatorio (Vol.1/F f.011866), il Sinagra Vincenzo (cl.1956), riconosceva in fotografia l'effigie di Spadaro Francesco (cl.1958) come colui che era stato precedentemente indicato come Spadaro Peppuccio.

Riconosceva in fotografia anche Pullara' Giovan Battista e narrava un'altro episodio accaduto durante la sua detenzione nel carcere dell'Ucciardone: "devo dire che costui (Pullara' Giovan Battista) assieme a Senapa Pietro e Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) mi aiuto' a simulare un tentato suicidio a mezzo impiccagione che serviva ad avvalorare la mia pazzia. In particolare devo dire che fu proprio il Pullara' a farmi sul collo un segno con uno spago e gli altri mi misero un cappio di lenzuola al collo e cominciarono a gridare per attirare le guardie fingendo di attivarsi a soccorrermi.

Io in effetti mi spaventai che mi impiccassero veramente anche perche' avevo manifestato stanchezza per la continua finzione di pazzia. Le cose invece andarono per il meglio e gli agenti credettero davvero ad un tentativo di suicidio."

Quindi egli riconosceva nella foto di Bonanno Armando quel Bonanno che lo aveva minacciato in carcere nel caso in cui non avesse continuato nelle sue manifestazioni di pazzia (Vol.1/F f.012067), precisando altresì: "era proprio questo Bonanno che mi avvertiva di intensificare le manifestazioni di pazzia quando stava per venire il giudice. Rettifico nel senso che il Bonanno mi minaccio' assieme a Senapa Pietro mentre mi avvertiva dell'arrivo del giudice il Madonia che era coimputato con il Bonanno. Confermo che dell'arrivo del giudice venivano avvertiti da parte dell'avvocato Chiaracane."

Nel confermare le precedenti dichiarazioni rese alla Procura della Repubblica di Palermo, il Sinagra interrogato dal Giudice Istruttore (Vol.8/F f.014127), dichiarava ulteriormente: "escludo che i miei parenti e nemmeno i miei genitori e fratello, possano aver pagato onorari per l'avvocati Chiaracane. Tra l'altro, faccio presente che io non ho mai detto ai miei genitori di interessarsi per l'avvocato, poiche' sapevo che a tutto avrebbe pensato l'organizzazione e che, pertanto, era inutile pensarci da me o per il tramite dei miei congiunti. E' vero che l'avvocato Chiaracane non assisteva agli

interrogatori quando io simulavo la pazzia. Pero', posso dire che, una volta, l'ho visto dalla porta, quando e' entrato per interrogarmi il giudice Micciche' accompagnato da due donne, puo' darsi, pure, che si trattasse dell'interrogatorio da parte del giudice Signorino. In ogni caso, debbo ribadire che tutte le volte che sono stato interrogato venivo avvertito per il tramite di Madonia Giuseppe o di Peppuccio Spadaro (Spadaro Francesco cl.1958) o di Bontate Giovanni, tempestivamente, dell'interrogatorio stesso e della necessita' di accentuare le forme di pazzia. Costoro mi dicevano espressamente che era stato l'avvocato Chiaracane ad avvertirli affinche' io accentuassi la mia simulazione di pazzia davanti al giudice."

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) manteneva ferme le sue dichiarazioni accusatorie anche nel corso del confronto con Chiaracane Salvatore (Vol.70 f.433974), aggiungendo che anche nel corso dell'interrogatorio del tentato omicidio di Lo Verso, su suggerimento di Senapa Pietro, cui si era rivolto per consigli tramite un detenuto "lavorante", aveva continuato a simulare

l a p a z z i a

(Vol.70 f.433981), ed infine nel corso dell'interrogatorio reso il 24 maggio 1984 (Vol.80 f.437962), insisteva nel dichiarare: "ribadisco che Bontate Giovanni mi esorto' e consiglio' anche personalemnte ad insistere nelle mie manifestazioni di pazzia. per la verita' intendo precisare che dapprima fui consigliato da Pippo Zanca (Zanca Giuseppe) e da Spadaro Francesco cl.1958, detto "Peppuccio".

Successivamente, quando gia' mi trovavo in letto di contenzione, ebbi modo di osservare che alcune persone si affacciavano alla finestra che dava sull'atrio del passeggio, incitandoci a continuare nelle nostre manifestazioni di pazzia ed assicurandoci che solo cosi' tutto poteva andare bene, una di queste persone non era da me conosciuta ed io chiesi chi fosse a mio cugino "Tempesta", il quale mi disse che era Giovanni Bontate il quale apparteneva alla vecchia mafia ma ora si era alleato con noi, in quanto non aveva altra scelta dopo che gli era stato ucciso il fratello. Me lo indico' come persona autorevole ed in grado di avere frequenti contatti con avvocati. Preciso che allorche' lo vidi per la prima volta nella suddescritta occasione il Bontate era in compagnia di Fazio Salvatore.

In epoca ancora successiva, il Bontate personalmente mi promise che mi avrebbe fatto avere una lametta con la quale avrei potuto procurarmi lievi ferite per dare cosi' anche questo riscontro alle mie manifestazioni di pazzia. Io rimasi piuttosto sconcertato della proposta e tramite un detenuto lavorante mandai un messaggio al Bontate facendogli sapere che non ce la facevo piu' a fare il pazzo. Dopo di cio' mi vidi avvicinare da Senapa Pietro ed uno dei Bonanno, i quali mi minacciarono dicendomi che mi avrebbero "scippato" la testa se non avessi continuato nelle manifestazioni di pazzia. Cio' avvenne dopo che rientrai a Palermo dal periodo di osservazione a S.Eframo, che e' il manicomio di Napoli."

Anche nel corso del dibattimento, all'udienza del 12 giugno 1986, Sinagra Vincenzo (cl.1956) reiterava le sue accuse raccontando minuziosamente tutti gli episodi e i fatti e le circostanze inerenti alla simulazione della sua pazzia, aggiungendo che in occasione della venuta del giudice con altre due donne per interrogarlo, gli fu suggerito persino di farsi trovare completamente nudo per scoraggiare qualsiasi intento inquisitorio.

Le uniche differenze riscontrate nel corso delle dichiarazioni rese al dibattimento sono la menzione di Puccio Vincenzo, assieme ai Madonia ed a Bonanno Armando, e la ritrattazione di ogni accusa nei confronti di Senapa Pietro, che si premura di togliere da qualsiasi episodio criminoso, senza però sostituirlo con altra persona.

Per quanto concerne la citazione di Puccio Vincenzo, la Corte si è convinta che si è trattato di un "lapsus" nel momento in cui citava i nominativi delle persone coinvolte nelle indagini per l'uccisione del capitano Basile Emanuele.

Cio' si desume chiaramente dal fatto che dopo poche pagine egli sta per ripetere l'errore nominando Puccio ma si corregge in tempo e parlerà di Bonanno Armando.

Peraltro, la citazione del Puccio Vincenzo nel contesto delle dichiarazioni sembra piuttosto riferibile alla sua qualità di appartenente alla mafia vincente, così come gli riferiva l'omonimo cugino "Tempesta".

Per quanto concerne poi Senapa Pietro, non bisogna trascurare che all'udienza del 29 ottobre 1986 il Sinagra Vincenzo (cl.1956) nuovamente

interrogato, chiariva che aveva cercato di aiutare qualcuno degli imputati accusati e tra questi Senapa Pietro, perche' a cio' indotto dai suoi familiari che gli avevano prospettato da un lato il pericolo che correvano e dall'altro la possibilita' concreta di sostanziosi aiuti economici loro promessi.

Gia' in altre parti del presente provvedimento si e' affrontato, sia in generale che in relazione a specifici episodi, il problema della attendibilita' delle dichiarazioni del Sinagra.

In questa sede preme sottolineare che le sue dichiarazioni sono da ritenersi veritiere e genuine, oltre che per le miriadi di riscontri obiettivi in punti decisivi per l'accertamento dei fatti e della responsabilita' degli accusati, anche per la loro spontaneita', logicita', costanza e reiterazione, anche a seguito delle contestazioni da parte dei difensori e della Corte, che ha avuto cosi' modo di sottoporle ad un rigoroso esame critico.

Ai fini dell'attendibilita' intrinseca del Sinagra e' da porre in risalto come la sua personalita', la sua formazione culturale ed ambientale, la sua "acutezza mentale" lo rendono assolutamente incapace di costruire menzogne o accuse

calunniose, tanto che i suoi tentativi di simulare la pazzia o di occultare parzialmente la verita', impostigli da agenti esterni, sono miseramente falliti.

Ne' sotto il medesimo profilo possono trascurarsi le seguenti considerazioni che appaiono sicuri indici di attendibilita'.

Egli ha ammesso la partecipazione a gravissimi fatti delittuosi, per i quali non sarebbe certamente emersa la sua responsabilita'.

E proprio la gravita' dei reati confessati, fa venir meno qualsiasi ipotesi di intenti utilitaristici.

Come egli stesso ha espressamente dichiarato, la sua collaborazione e' stata determinata principalmente dalla stanchezza di simulare quell'atteggiamento psicologico di infermita' mentale che doveva essere pazientemente costruito e che gli imponeva di "recitare" una parte.

Non sono, inoltre, emerse nel corso dell'istruttoria specifiche ragioni di astio o di rancore che possano giustificare eventuali azioni di ritorsione alla base delle indicazioni di altrui responsabilita'.

Infine, le sue conoscenze sull'organizzazione mafiosa sono state riscontrate da altre fonti autonome e da lui certamente non conosciute.

Ed egli ha avuto sempre cura di fornire di ogni fatto anche i minimi particolari, numerosi dei quali sono stati obiettivamente oggetto di riscontro.

Cio' premesso sulla attendibilita' intrinseca del Sinagra Vincenzo (cl.1956) si osserva che le dichiarazioni di quest'ultimo, il quale avrebbe dovuto trovarsi in regime di isolamento a seguito dell'arresto in flagranza per l'omicidio di Di Fatta Diego, sono state ritenute dai difensori degli imputati addirittura fantasiose, in quanto in contrasto con il contenuto degli interrogatori resi dagli agenti di custodia Gitto Luciano, Aurispa Carlo, La Loggia Gaetano e Pupella Angelo, inizialmente incriminati per omissione di atti d'ufficio, e successivamente prosciolti per difetto di giurisdizione dell'autorita' ordinaria, stante la competenza della magistratura militare.

Prescindendo dall'ovvia considerazione che nei descritti atti istruttori gli agenti di custodia hanno esercitato legittimamente il loro diritto di difesa negando qualsiasi responsabilita', gia' da talune loro

dichiarazioni si possono trarre degli elementi di riscontro alle affermazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956) .

Ed infatti si apprende (FP f.217567, FP f.219524):

- che presso la 9^ sezione dell'Ucciardone, si trovavano ristretti detenuti in regime di isolamento e detenuti ammessi a vita comune e tra questi proprio lo Spadaro Francesco (cl.1958), Senapa Pietro e Zanca Giuseppe;

- che il primo di questi si trovava al piano superiore rispetto, al Sinagra Vincenzo (cl.1956);

che tra le ore 17 e le ore 19 i detenuti non inquisiti venivano accompagnati "all'aria";

- che la mattina venivano aperte le celle alle ore 7,30 per accompagnare i detenuti in isolamento nel proprio cubicolo "all'aria";

- che alle ore 8,30 venivano aperte le porte dei detenuti ammessi a vita comune ed infine che tutti i detenuti, isolati e non, potevano tranquillamente comunicare tra di loro a viva voce da una finestra ad un'altra o dal cortile di passeggio (siti in posizione sottostante alle finestre delle celle d'isolamento) ovvero dalle porte delle celle anche se poste in piani diversi.

Si puo' quindi concludere che il regime di isolamento presso la 9^ sezione della Casa Circondariale dell'Ucciardone, al momento dei fatti di cui ci si occupa, era solamente fittizio.

A cio' si aggiunga che anche altre fonti assolutamente autonome rispetto al Sinagra hanno riferito circa il trattamento di favore riservato nel predetto istituto ai detenuti mafiosi.

Infatti, Coniglio Salvatore ha menzionato alcuni episodi dai quali emerge la sostanziale liberta' di movimento che veniva riservata, all'epoca dei fatti, ai mafiosi di "spicco".

Questi dichiarava testualmente: "...non ho visto all'interno della Casa Circondariale di Palermo Pullara' Ignazio, mentre ho avuto modo di vedere il di lui fratello Pullara' Giovan Battista, che godeva all'interno del carcere del massimo rispetto ed anche della massima liberta' di movimento e cio' indipendentemente dall'ora d'aria, recandosi all'ufficio matricola ed in altri locali del centro reclusorio.

Anche l'Adelfio aveva una certa liberta' e ricordo che mi venne a trovare dalla 7^ all'8^ sezione dove io mi trovavo recluso e cio' per concordare la nostra posizione processuale in vista degli interrogatori.

Non so come abbia fatto l'Adelfio a raggiungermi all'8^ sezione; sia l'Adelfio che gli altri hanno il carcere in mano e fanno quello che vogliono (Vol.206 f.15)".

Altre notizie sulla situazione carceraria dell'epoca erano fornite da Anselmo Salvatore (Vol.133 f.262, Vol.134 f.169), il quale, parlando di Bonanno Armando, dichiarava di aver notato, durante un periodo di comune detenzione, che quest'ultimo manteneva stretti legami con Capizzi Benedetto, Fazio Salvatore, Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, considerati, a suo dire, all'interno della Casa Circondariale "elementi di spicco".

Ancora il Coniglio, parlando di Bontate Giovanni, narrava che costui durante la detenzione era divenuto "figlioccio" di Lo Iacono Pietro e che l'avvenimento era stato festeggiato con champagne (Vol.206 f.36 e seguenti); mentre Anselmo Salvatore riferiva che lo stesso Bontate Giovanni si recava spesso a mangiare nella cella del "padrino" (Vol.133 f.262).

Sempre il Coniglio parlando di Gambino Giuseppe, riferiva che quest'ultimo soleva riunirsi

in carcere, nella stessa cella, con Bontate Giovanni, Adelfio Francesco, Pullara' Giovan Battista ed altri mafiosi e che sempre all'Ucciardone quest'ultimo assieme a Spadaro Francesco (cl.1958) e Di Giacomo Giovanni, avevano selvaggiamente picchiato Alberti Gerlando, detto "U' Paccare'" (Vol.206 f.88).

Da quanto sopra detto emerge con chiarezza la desolante condizione in cui si trovava, all'epoca dei fatti, in piena "guerra di mafia", la Casa Circondariale dell'Ucciardone di Palermo, dove i detenuti di un certo rango, erano in grado di festeggiare o pranzare a loro piacimento, di spostarsi nelle celle altrui, o peggio da una sezione ad un'altra, di organizzare spedizioni punitive (si ricordi peraltro che nello stesso carcere e' stato commesso l'omicidio di Marchese Pietro), di predisporre ed imporre linee di difesa anche a riguardo a imputati in stato di isolamento.

Peraltro, una tanto autorevole quanto clamorosa conferma, e' offerta da una relazione informativa svolta da due magistrati dalla locale Procura della Repubblica a seguito di una visita "a sorpresa" nella sezione della Casa Circondariale dell'Ucciardone destinata ai detenuti in isolamento (Vol.86 f.439665 e seguenti).

Invero, i due magistrati del P.M. che hanno sottoscritto la relazione hanno compiuto la suddetta visita spinti dalla necessita' di verificare le effettive condizioni in cui si trovavano i detenuti in isolamento, posto che nel corso dell'interrogatorio del detenuto francese Champiot Jean Claude, quest'ultimo, benché inquisito, aveva nominato come suo avvocato di fiducia un legale di cui teoricamente non poteva conoscere il nome.

Quest'ultimo, richiesto dagli attoniti magistrati come mai aveva potuto fare il nome di un avvocato del Foro di Palermo, dichiarava candidamente che il professionista gli era stato segnalato, dietro sua richiesta avanzata a diversi altri detenuti, da uno di essi che parlava un po' di francese.

Dichiarava, inoltre, che egli stesso aveva avuto due o tre occasioni per incontrarsi con gruppi di cinque - dieci detenuti in occasione delle docce dove era possibile parlare liberamente in presenza e con l'acquiescenza degli agenti di custodia.

I suddetti magistrati procedevano, quindi, alla citata visita "a sorpresa" e constatavano in primo luogo la totale inadeguatezza dei locali e delle strutture, assolutamente inidonee a garantire il regime di isolamento carcerario.

Ma, quel che e' peggio, verificavano "de visu" la presenza piu' o meno contemporanea negli stessi luoghi di tre detenuti in isolamento, coimputati nello stesso procedimento, di cui uno di loro, Alberti Gerlando, era stato poco prima da loro stessi interrogato.

I magistrati avevano modo di rilevare, al momento della visita fuori programma, che quasi tutte le porte esterne delle celle erano aperte mentre erano chiusi soltanto i cancelli interni, per cui attraverso detti cancelli, in forza anche dell'acustica particolare dell'edificio nel quale si creava una cassa di risonanza che amplificava facilmente le voci, era particolarmente facile parlare quanto meno con i vicini di cella.

La relazione conclude affermando che quand'anche gli agenti di custodia si trasformassero in cerberi, cosa che come abbiamo visto e' assolutamente da escludersi, la situazione di isolamento, stanti le gravi deficienze delle strutture soprattutto per quanto riguardava i locali di passeggio e le docce, situate al di fuori dell'edificio della sezione, non sarebbe mai potuta diventare reale.

Ad ulteriore conferma di tale situazione, valgano le dichiarazioni di Buscetta Tommaso sull'argomento (Vol.124 bis f.450279): "per quanto concerne la situazione dell'Ucciardone vorrei far presente che la sezione 9^, in cui vengono custoditi gli "inquisiti" e, cioe', i detenuti in stato di isolamento, non consente che sia assicurato l'isolamento stesso per la presenza di altri detenuti, non inquisiti, con i quali e' facilissimo colloquiare ed affidare messaggi da far pervenire all'esterno o ad altri detenuti.

Cio' ho constatato personalmente durante la mia permanenza all'Ucciardone.

Inoltre, la contemporanea presenza all'Ucciardone di tanti "uomini d'onore" determina un ulteriore rafforzamento dei vincoli ed un reciproco aiuto ed incoraggiamento che certamente non giova alle indagini giudiziarie."

Al dibattito poi, il Buscetta ha altresì dichiarato che tale regime di particolare favore garantiva in sostanza l'ordine all'interno dell'Istituto Carcerario e tutti i mafiosi di un certo rango, venivano in genere ricoverati presso la sezione infermeria ove talvolta si svolgevano anche banchetti.

Tutti gli elementi processuali fin qui elencati, concorrono in maniera univoca a formare il convincimento che tutti i detenuti appartenenti all'associazione mafiosa "Cosa Nostra", all'interno della Casa Circondariale dell'Ucciardone, hanno goduto di trattamenti di favore, in taluni periodi di una sostanziale liberta' di movimento, in cio' facilitati dalle strutture borboniche e fatiscenti dell'Istituto, dalla loro numerosa presenza, nonche' dall'interessata soggezione del personale carcerario derivante anche dalla intimidazione diffusa che l'organizzazione e' capace di esprimere.

Alla luce delle significative condotte poste in essere, si puo' serenamente affermare che i componenti dell'associazione mafiosa hanno portato l'apparato strutturale ed il metodo mafioso all'interno dell'istituzione carceraria, condizionandone pesantemente l'andamento e continuando cosi' ad operare per il perseguimento delle finalita' associative che, come abbiamo visto, hanno come minimo obiettivo quello di creare per gli associati situazioni di favore e di prestigio costituenti certamente dei vantaggi ingiusti, mediante il consueto ricorso a violenze, intimidazioni, prevaricazioni e costrizioni, nonche', grazie a sistemi vari di

collegamento, anche di carattere assistenziale, con gli associati in liberta'.

Tornando alle dichiarazioni rese dal Sinagra Vincenzo (cl.1956), si rileva che le stesse appaiono riscontrate in piu' punti e se vengono messe nel giusto ordine, secondo la successione degli avvenimenti, non si trovano in contrasto con le rispettive collocazioni dei vari imputati all'interno dell'Istituto carcerario.

Innanzitutto occorre controllare un elemento che addotto dai difensori in maniera generica, porterebbe a concludere, a loro dire, che la decisione di simulare la pazzia da parte dei tre cugini Sinagra sia avvenuta spontaneamente gia' nelle camere di sicurezza della Questura di Palermo, ove gli stessi erano stati portati il giorno dell'arresto.

In realta' dal rapporto di denuncia per l'omicidio di Di Fatta Diego (Vol.74 f.436531), si desume che Sinagra Vincenzo (cl 1956) in Questura non solo non aveva manifestato alcun segno di infermita', ma aveva addirittura spontaneamente fatto delle dichiarazioni, cercando di giustificare la propria presenza sul luogo del delitto.

L'unico che mostrava un apparente stato psichico confusionale era il cugino Sinagra Antonio, il

quale, ogni volta che gli si rivolgeva la parola, rispondeva con la frase: "voglio mia madre".

Dalla relazione di servizio dell'agente della Polizia di Stato Licciardello Filippo, di cui si e' data lettura all'udienza del 10 dicembre 1986, dopo essere stata acquisita agli atti previa ordinanza di questa Corte, si apprende che, mentre si trovavano presso le camere di sicurezza della Questura, Sinagra Vincenzo (cl.1952), detto "Tempesta", suggeriva al fratello Antonio la linea difensiva della pazzia (Vol.74 f.436560), ma l'unico che in Questura si comportava in maniera anomala era il Sinagra Antonio.

Risulta dunque confermato "per tabulas" che Sinagra Vincenzo cl.1956, non aveva alcuna intenzione di farsi considerare infermo di mente, rendendo anzi sensate dichiarazioni che tendevano ad attenuare le proprie eventuali responsabilita'.

Cio' posto, appare evidente che la citata circostanza non riveste alcun rilievo ai fini della responsabilita'degli imputati, tenuto conto che tutt'al piu', in ogni caso, potrebbe venir meno l'istigazione nei confronti dei due cugini che si sarebbero autonomamente e spontaneamente determinati ad assumere un atteggiamento comiziale, ma non

certamente nei confronti di Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Cio' non avrebbe comunque alcuna rilevanza nemmeno sotto il profilo tecnico-formale, tenuto conto che agli imputati non sono stati contestati in relazione alla pluralita' delle parti offese, piu' reati unificati sotto il vincolo della continuazione, bensì un solo reato, pertanto ai fini della responsabilita' penale e' necessario e sufficiente dimostrare che sia stato istigato a fingersi infermo di mente, al fine di ingannare il perito, anche il solo Sinagra Vincenzo (cl.1956).

Sotto altro aspetto la dedotta circostanza costituisce un elemento di riscontro alle dichiarazioni di quest'ultimo, il quale nel corso del primo spontaneo interrogatorio in cui manifestava la volonta' di collaborare con la giustizia ha affermato (Vol.1/F f.011764) che gia' in Questura il cugino Antonio aveva iniziato a fare il pazzo, mentre egli aveva mantenuto un atteggiamento normale.

Riassumendo i fatti nella loro successione cronologica possono così ricostruirsi.

La sera dell'11 agosto 1982, alle ore 20,30 - 21 il Sinagra Vincenzo, condotto al secondo piano della 9^ sezione dell'Ucciardone, riceve, tramite la

guardia di servizio all'isolamento, cibo e caffè' mandatigli da Spadaro Francesco (cl.1958).

Il giorno dopo, 12 agosto 1982, verso le ore 8,30-9, il citato Spadaro si reca a trovarlo assieme a Zanca Giuseppe per approntare una linea difensiva; lo Spadaro riceve tra l'altro la notizia che il Sinagra aveva lasciato sul posto del delitto la pistola con cui era stato commesso l'omicidio e assicura che ne avrebbe parlato con l'avvocato.

Il giorno successivo, 13 agosto 1982, lo Spadaro Francesco (cl.1958) riferisce che l'avvocato Chiaracane consigliava di fare i pazzi, altrimenti avrebbero rischiato il processo per direttissima ed una condanna da 30 anni all'ergastolo.

La stessa mattina i tre simulano manifestazioni di pazzia rompendo le suppellettili delle celle.

Alle ore 14,20 i tre vengono trasferiti a piano terra dell'infermeria, presso la 4^ sezione, ove sono le camere con i letti di contenzione.

Questa parte delle dichiarazioni di Sinagra e' riscontrata fin nei minimi particolari degli orari da una nota del direttore della Casa Circondariale di Palermo del 21 marzo 1984 (Vol.86 f.439502), con la quale si comunica che il

detenuto Sinagra Vincenzo (cl.1956) e' stato arrestato e quindi isolato alla 9^ sezione alle ore 21,30 dell'11 agosto 1982 e che e' stato passato presso il reparto di contenzione sito al piano terra della 4^ sezione alle ore 14,20 del 13 agosto 1982.

Come puo' notarsi corrispondono perfettamente gli orari di ingresso alla sezione, gli orari in cui possono avvenire gli incontri tra lo Spadaro, lo Zanca ed il Sinagra, considerato che secondo le dichiarazioni degli agenti di custodia prima ricordate le porte delle celle dei detenuti ammessi a vita comune si aprono proprio alle 8,30 di mattina.

Inoltre, il fatto che tutti e tre gli imputati inscenano contemporaneamente le loro manifestazioni di pazzia, non puo' giustificarsi logicamente se non attraverso un previo accordo e qualcuno che funge da collegamento all'interno della sezione, ed e' determinante ai fini del convincimento circa la responsabilita' di Spadaro Francesco e di Zanca Giuseppe il fatto, sicuramente accertato, che gli stessi si trovavano ristretti nella medesima sezione dei Sinagra.

Dopo che costoro hanno ottenuto il risultato di farsi trasferire presso le stanze con i letti di contenzione, non hanno piu' motivo di continuare ad avere manifestazioni esagitate e l'unico problema e' solo di accentuare, eventualmente, tali manifestazioni poco prima dell'arrivo del giudice. L'unica persona che puo', almeno ufficialmente, conoscere la data dell'arrivo del giudice e' l'avvocato Chiaracane Salvatore, in quanto essendo stato nominato difensore di fiducia dal Sinagra Vincenzo (cl.1956) all'atto dell'arresto, come puo' leggersi nel rapporto dell'omicidio di Di Fatta Diego (Vol.74 f.436531), riceve almeno 24 ore prima l'avviso della data e dell'ora di ogni interrogatorio.

Diversamente opinando, si dovrebbe supporre che altri difensori, eventualmente nominati d'ufficio, e solitamente non interessati, si prendessero la briga di avvertire i detenuti dell'Ucciardone della data dell'interrogatorio di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il che e' assolutamente improbabile.

A tale elemento va strettamente collegato quell'altro derivante dall'estremo tecnicismo giuridico del "consiglio" ricevuto dal Sinagra, il quale certamente, attesa la sua "rusticitas", non puo' esserselo inventato.

Infatti, la pazzia non serve tanto ad allontanare lo spettro dell'ergastolo, ma inizialmente piuttosto ad evitare la possibilita' di un giudizio direttissimo, le cui conseguenze disastrose per gli arrestati, potevano essere previste soltanto da un tecnico.

Il modo certo per evitarlo era la pazzia che, anche se in ultima analisi non era credibile, doveva necessariamente costringere il giudice a disporre una perizia, atto incompatibile con il rito direttissimo.

In ogni caso, il Sinagra Vincenzo (cl.1956), avrebbe dovuto uniformarsi alla linea difensiva degli altri due, sia per non comprometterne la posizione, sia perche' la sua pazzia, tenuto conto della personalita' facilmente suggestionabile, poteva garantire che non si lasciasse scappare ammissioni pregiudizievoli anche per i suoi correi.

E' comprensibile, quindi, che l'interessamento dell'associazione "Cosa Nostra", rappresentata in tale contesto anche dai suoi piu' prestigiosi componenti, trascenda gli interessi personali di Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale contrariamente al suo volere ed alle sue capacita' di simulazione deve essere costretto a fare il pazzo per non danneggiare la posizione processuale degli altri "uomini d'onore",

i cugini "tempesta", suoi complici nell'omicidio Di Fatta Diego, i quali spontaneamente o consigliati o istigati hanno comunque scelto una linea difensiva cui egli si deve adeguare.

L'imputato Chiaracane si e' difeso affermando che non si era mai recato ne' a colloquio ne' a interrogatori, poiche' non condivideva la linea difensiva della follia specialmente in contemporanea da parte di tutti e tre gli imputati; tuttavia rimane del tutto inspiegabile, attraverso quali canali il Chiaracane Salvatore, sia potuto venire a conoscenza di tale linea difensiva, in assenza di qualsiasi contatto con il suo cliente.

In realta' egli, pur essendo di volta in volta avvisato, non riteneva di recarsi ad assistere agli interrogatori per il fatto che, avendo egli stesso consigliato di tenere un certo comportamento, sapeva benissimo che l'atto istruttorio sostanzialmente non sarebbe stato possibile effettuarlo.

Non bisogna poi trascurare la consequenzialita' logica e temporale tra la notizia fornita da Sinagra Vincenzo (cl.1956) di aver abbandonato l'arma usata sul luogo del delitto, particolare noto soltanto agli inquirenti nell'ambito delle prime indagini, che costituiva certamente la prova

schiacciante della loro responsabilita', oltre al loro arresto nella flagranza del reato, ed il successivo consiglio circa la assoluta necessita' di "fare i pazzi".

Come ha piu' volte ribadito nel corso del confronto (Vol.70 f.258338), Sinagra Vincenzo (cl.1956) aveva nominato come suo difensore di fiducia Chiaracane Salvatore, proprio perche sapeva che era l'avvocato della cosca di Corso dei Mille e del suo capo Marchese Filippo.

Se in altre occasioni, come e' stato rilevato dalla difesa, egli ha avuto l'assistenza legale di altro avvocato, come l'avvocato Di Pasquale Filippo, cio' e' spiegabile con il fatto che al tempo del processo per tentativo di furto egli non era ancora entrato a far parte dell'organizzazione.

Sulla scorta dei cennati elementi, la Corte ha raggiunto la pur ragionata certezza che l'imputato Chiaracane Salvatore abbia fornito il "consiglio" di simulare la pazzia per evitare gravi conseguenze sotto il profilo penale e che abbia fatto pervenire, quale unico depositario di tale notizia, la comunicazione delle date degli interrogatori per consentire ai Sinagra di accentuare le manifestazioni comiziali.

Non vi e' dubbio che sotto il profilo giuridico tale comportamento costituisce un non indifferente contributo causale in relazione all'elemento materiale e psicologico dl reato di cui all'art.374 C.P..

Secondo il Sinagra Vincenzo (cl.1956), ad avvisare dell'arrivo del giudice, mentre si trovavano ristretti nei letti di contenzione posti, come abbiamo visto, al piano terra della 4^ sezione dell'infermeria, erano i detenuti Madonia Giuseppe e Bontate Giovanni.

Dalla nota della Casa Circondariale di Palermo del 3 luglio 1984 (Vol.86 f.439761), si evince che quest'ultimo rientrato presso l'Ucciardone in data 4 agosto 1982 dall'ospedale Cervello, dove era stato per lungo tempo ricoverato, veniva ristretto presso l'infermeria sezione 4^, piano 2^, stanza n.4, guardato a vista dagli agenti di custodia su disposizione del magistrato di sorveglianza per motivi di sicurezza, conseguenti all'avvenuta uccisione del fratello Bontate Stefano.

Su precisa istanza del detenuto, il predetto magistrato revocava la disposta tutela ed il Bontate Giovanni il 6 agosto 1982 passava alla stanza n.1 del 1^ piano della medesima sezione in compagnia di altri detenuti ed in tale stanza egli rimaneva fino al 4 gennaio 1983.

Tenuto conto che la sezione di contenzione si trovava al piano terra dell'infermeria, e' evidente che il Bontate aveva la materiale possibilita' di avvisare i Sinagra dell'arrivo del giudice per gli interrogatori.

Per far cio', peraltro, bastava passare dinanzi la finestra delle stanze di contenzione, che davano sul cortile, per mandare il segnale convenuto.

Del tutto irrilevante appare, poi, la circostanza, attestata dal direttore della Casa Circondariale di Palermo, secondo cui l'ingresso del piano terra ove vengono ristretti i detenuti posti in contenzione e' separato dal resto della sezione e posto su di un altro lato del fabbricato, poiche' innanzitutto tale attestazione si riferisce al luglio 1984, cioe a circa 2 anni dopo l'accadimento dei fatti, in secondo luogo nulla avrebbe impedito, all'epoca dei fatti, ai detenuti di girare attorno al fabbricato dell'infermeria per entrare nelle stanze di contenzione ed, infine, il Sinagra ha precisato che le comunicazioni avvenivano in massima parte attraverso le grate delle finestre che davano sul cortile antistante.

Nessun dubbio vi puo' essere, inoltre, sulla identificazione di Bontate Giovanni, il quale oltre ad essere stato riconosciuto in fotografia, e' stato descritto dal Sinagra (Vol.80 f.437962), come colui che aveva avuto ucciso il fratello, come persona autorevole ed in grado di avere i contatti con avvocati, cosi' come riferitogli dall'omonimo cugino "Tempesta".

Preciso riscontro documentale all'esistenza di precisi canali di comunicazione con l'esterno da parte del Bontate Giovanni e' fornito dal sequestro avvenuto nell'abitazione di Pasta Innocenzo di quattro lettere autografe del Bontate contenenti precise disposizioni date dal medesimo al predetto Pasta, al fine di fare in modo che una perizia collegiale disposta a seguito di una sua istanza di concessione di liberta' provvisoria per motivi di salute, fosse favorevole.

Nelle predette missive il Bontate tra l'altro invitava il suo amministratore il Pasta a fargli avere in carcere parte delle somme che egli avrebbe dovuto ricevere da tale "Testone", nomignolo attribuito a Vernengo Pietro, consegnandole in mezzo ad una lettera al consueto "tramite".

In un'altra lettera il Bontate, diceva che era importante fargli sapere il giorno in cui i periti medico-legali lo dovevano sottoporre ad accertamenti.

Come si vede quindi, il Bontate Giovanni, in virtu' del suo prestigio era perfettamente in grado di avere, in deroga a qualsiasi regolamento carcerario, corrispondenza, danaro, o notizie (Vol.138 f.466819 e seguenti).

In un'altra occasione il Sinagra Vincenzo (cl.1956), tornato all'Ucciardone dopo essere stato riconosciuto sano di mente al manicomio di S. Eframio presso Napoli, faceva sapere tramite un lavorante a Bontate Giovanni che non se la sentiva piu' di continuare a fare il pazzo.

Il Bontate per tutta risposta, non solo prometteva di fare avere al Sinagra una lametta per procurarsi delle ferite superficiali, che avvalorassero la sua infermita' mentale, ma gli faceva pervenire minacce di morte tramite Senapa Pietro e Bonanno Armando nel caso in cui non avesse continuato a simulare la pazzia.

Il Sinagra Vincenzo (cl.1956) nel corso del confronto con l'imputato Chiaracane Salvatore (Vol.70 f.433981), riferiva un altro episodio in cui gli veniva consigliato di fare il

pazzo e precisamente, allorché fu interrogato a seguito della notifica del mandato di cattura per il mancato omicidio nei confronti di Lo Verso Maurizio.

In questo caso a dargli il consiglio era stato Senapa Pietro, al quale tramite un lavorante era riuscito a far avere il mandato di cattura notificatogli.

In un'altra occasione ancora, secondo il racconto di Sinagra Vincenzo (cl.1956), era stato simulato in carcere il suo tentato omicidio mediante impiccaggione, che doveva servire, ancora una volta, ad avvalorare la sua pazzia.

Puntuale riscontro al racconto di Sinagra Vincenzo cl.1956 e' costituito dal Rapporto in data 5 novembre 1982 (Vol.98 f.442690), nel quale e' descritta la scena presentatasi agli occhi dell'agente di custodia richiamato dalle grida degli occupanti la cella n.86 del 2° piano della 9° sezione, il quale notava che era proprio l'imputato Senapa Pietro a sorreggere il Sinagra, il quale immediatamente veniva nuovamente trasferito alla sezione infermeria per essere legato ai letti di contenzione.

Infine, e' interessante notare che tra gli occupanti della medesima cella vi era Zanca

Giuseppe, anch'egli accusato da Sinagra Vincenzo (cl.1956), il quale continuera' a simulare la pazzia fino al 13 novembre 1983, allorché' spontaneamente decideva di abbandonare questo suo atteggiamento mistificatorio e di collaborare con la giustizia.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte osserva che le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo (cl.1956), appaiono perfettamente attendibili sia in relazione agli accadimenti narrati, sia alle persone coinvolte.

Il fatto in questione assume caratteristiche di estrema gravita' che vanno al di la' della singola previsione normativa di cui all'art.374 C.P., in quanto rappresenta efficacemente le caratteristiche nonché' i devastanti effetti del vincolo associativo, che si manifesta anche all'interno dell'istituzione carceraria con i consueti sintomi di intimidazione, assoggettamento ed omerta'.

In tale prospettiva appare perfettamente credibile il prodigarsi di tutti gli associati per far si' che i tre Sinagra potessero cercare di evitare delle conseguenze penali di estrema gravita' e soprattutto Bontate Giovanni appena rientrato al Carcere dell'Ucciardone, doveva dimostrare la propria

disponibilita', collaborazione e solidarieta' nei confronti dei consociati per garantire con il proprio comportamento la sua piena affidabilita'.

Pertanto, va affermata la responsabilita' di tutti gli imputati cui e' stato contestato il capo 404 dell'epigrafe , tenuto conto che l'imputato Chiaracane Salvatore ha rinunciato all'amnistia e che tale provvedimento di clemenza non puo' essere applicato per ragioni d'ordine soggettivo ai restanti imputati i quali vanno condannati alle pene che saranno specificate nelle singole posizioni processuali.

44 -REATI DI CALUNNIA ED AUTOCALUNNIA ASCRITTI A
DURANTE SAMUELE - CAPI 413-414

Delle imputazioni di calunnia ed autocalunnia
ascritte a Durante Samuele tratta la parte della
sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

45.-FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESO DA LA MALFA
GASPARE - CAPO 415

Del reato di favoreggiamento personale ascritto
a La Malfa Gaspare tratta la parte della sentenza
dedicata all'esame della posizione di costui.

46.-REATI DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE -

CAPI DA 416 A 431

Dei reati di favoreggiamento o procurata inosservanza di pena ascritti a Clemente Antonino, Salvo Antonino, Salvo Ignazio, Sangiorgi Gaetano, Lo Presti Ignazio, Zannini Mirella, Amato Federico, Virzi' Salvatore, Randazzo Salvatore, Lo Meo Costantino, Puccio Pietro, Bonanno Francesco, Ferraguto Salvatore, Clemente Leone, Ianni Giacinto, Caccamo Salvatore, Di Gregorio Salvatore, Brullo Vito Carmelo, Rizza Salvatore, Vara Ciro, Alaimo Rosolino, Gagliano Luigi, Insinna Loreto, Migliara Carmela, Di Giovanni Calogero, La Rosa Giovanni, Prestifilippo Nicola, Messina Pietro e Cucina Luigi trattano le parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni processuali dei suddetti imputati.

47.-REATI DI FALSA TESTIMONIANZA - CAPI DA 432 A 442

Dei reati di falsa testimonianza ascritti a Alario Vittorio, Iaccarino Franco, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Colizzi Anna, Testa Vittorio trattano le parti della sentenza dedicate all'esame delle posizioni processuali dei suddetti imputati.

48.-CALUNNIA ED ALTRO COMMESSI DA SPINONI GIUSEPPE -
CAPI DA 443 A 449

Dei reati di falsa testimonianza, calunnia, ricettazione, e falso ascritti a Spinoni Giuseppe trattano le parti della sentenza dedicate all'esame della sua posizione ed all'omicidio del Generale Dalla Chiesa.

49.-FAVOREGGIAMENTO PERSONALE COMMESO DA RANDAZZO
GIUSEPPE E ALTADONNA FRANCESCO - CAPO 450

Del reato di favoreggiamento personale ascritto
a Randazzo Giuseppe e Altadonna Francesco trattano le
parti della sentenza dedicate all'esame della
posizione processuali dei suddetti imputati ed
all'omicidio di Badalamenti Antonino.

50.-RICETTAZIONE - CAPO 451

Del reato di ricettazione ascritto a
Licciardello Giuseppe tratta la parte della sentenza
dedicata all'esame della sua posizione processuale.

51.-CONTRABBANDO CHIMERA VITTORIO - CAPI 452 E 453

 Dei reati di contrabbando ed evasione dell'iva contestati a Chimera Vittorio tratta la parte della sentenza dedicata all'esame della sua posizione processuale.